

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231**

approvato con delibera del Consiglio Federale del 8 settembre 2018

INDICE

PARTE GENERALE

PREMESSA. PRESENTAZIONE DELLA FEDERAZIONE E SCOPI ISTITUZIONALI. ORGANI E COMPETENZE ORGANIGRAMMA. PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE. FONTI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE.

1. IL SISTEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

- 1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e l'applicabilità alla FISE
- 1.2 Tipologia di reati rilevanti ai fini del Decreto Legislativo n. 231/2001
- 1.3 Adozione, aggiornamento ed applicazione del Modello

2. FUNZIONE ED ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

- 2.1 Finalità e metodologia per l'elaborazione del Modello
- 2.2 Funzione e principi del Modello
- 2.3 Adozione, aggiornamento ed applicazione del Modello

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

- 3.1 Identificazione e collocazione dell'Organismo di Vigilanza
- 3.2 *Reporting* nei confronti degli Organi federali
- 3.3 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza
 - 3.3.1 Segnalazioni
 - 3.3.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

4. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

5. FORMAZIONE ED INFORMATIVA

- 5.1 Formazione del personale
- 5.2 Informativa alle società affiliate e ai fornitori/consulenti/appaltatori/collaboratori

6. SISTEMA DISCIPLINARE

- 6.1 Principi generali
- 6.2 Sanzioni nei confronti dei dipendenti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza
- 6.3 Sanzioni nei confronti del Presidente, del Segretario Generale, dei membri del consiglio e del collegio dei revisori
- 6.4 Sanzioni nei confronti dei terzi

7. VERIFICHE PERIODICHE

PARTE SPECIALE

- I. Premessa
- II. Regole "generali di condotta"
 - II.1. Regole su consulenze/forniture/appalti di opera o servizi
 - II.2. Regole generali sulla formazione del bilancio e sui rapporti col collegio dei revisori
 - II.3. Regole generali sulla gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione
 - II.4. Regole generali su fatturazione e pagamenti
 - II.5. Regole generali sull'assunzione di personale
 - II.6. Regole generali su omaggi e donazioni
 - II.7. Regole generali su (ri)affiliazioni e tesseramenti
 - II.8. Regole generali sui servizi in *outsourcing*
- III. Struttura della Parte Speciale

Parte speciale "A"

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)

Parte speciale "B"

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* D.lgs. 231/2001)

Parte speciale "C"

Reato Transnazionale (art. 10 L. 146/2006)

Parte speciale "D"

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* D.lgs. 231/2001)

Parte speciale "E"

Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché auto riciclaggio (art. 25-*octies* d.lgs. 231/2001)

Parte speciale "F"

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis* D.lgs. 231/2001)

Parte speciale "G"

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Parte speciale "H"

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* D.lgs. 231/2001)

Parte speciale "I"

Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* D.lgs. 231/2001)

Parte speciale "L"

Reati di corruzione tra privati (art. 25-*ter* D.lgs. 231/2001)

PARTE GENERALE

PREMESSA. PRESENTAZIONE DELLA FEDERAZIONE E SCOPI ISTITUZIONALI

La **Federazione Italiana Sport Equestri** (con sede in viale Tiziano n. 74 – 00194 Roma, c.f. e p.iva 0215981004) - d'ora in poi, per brevità, anche solo **FISE** o "**Federazione**" - è stata fondata a Roma nel 1926 con la denominazione "*Società per il Cavallo italiano*".

La FISE è un'associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art.18, d.lgs. 242/1999, costituita dall'insieme di società o associazioni che, senza fini di lucro, praticano in Italia lo sport equestre e ne promuovono la diffusione nell'ambito delle regole del dilettantismo.

La FISE è riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (d'ora in poi, per brevità, anche solo CONI) ai fini sportivi e gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sia pur sotto la vigilanza dello stesso.

In base al suo Statuto, approvato dal CONI e dal Ministero dei Beni Culturali, la FISE è autorizzata a disciplinare l'attività equestre in Italia in tutte le sue espressioni formative, agonistiche, ludiche e addestrative, con particolare riguardo alle seguenti discipline: attività equestre di tradizione e rassegne; attività *pony*; attacchi; concorso completo; *cross country*; *dressage*; *endurance*; equitazione di campagna; *gimkane*; *horseball*; polo; *reining*; riabilitazione equestre salto ostacoli; turismo equestre; volteggio.

LA FISE è affiliata alla Federazione Equestre Internazionale (FEI) e aderisce al C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché al I.P.C. (*International Paralympic Committee*), dai quali è riconosciuta come unico rappresentante degli Sport Equestri in Italia.

Per le discipline non comprese tra quelle riconosciute dalla FEI, la FISE ha inoltre aderito agli Enti Internazionali di riferimento e, in particolare, alla Federazione Internazionale Polo (FIP) e alla Federazione Internazionale *Horseball* (FIHB)

La FISE svolge quindi la propria attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle Federazioni Equestre Internazionali, nonché del CONI e del Comitato Internazionale Olimpico (CIO).

I **fini istituzionali** della FISE sono:

- promuovere, organizzare, diffondere, coordinare e disciplinare lo sport e le attività equestri in Italia favorendo tutte le manifestazioni che tendono alla divulgazione della pratica e della cultura equestre;
- promuovere e organizzare la formazione di cavalieri e tecnici;

- favorire e coordinare lo sviluppo dell'attività agonistica, con particolare riguardo a quella finalizzata all'attività internazionale e alla partecipazione alle Olimpiadi, Campionati del Mondo, e Continentali, nell'ambito delle direttive impartite dal C.O.N.I. e dalla F.E.I.;
- contribuire all'incremento e alla valorizzazione della produzione del cavallo sportivo in Italia;
- seguire ed applicare tutte le iniziative e le manifestazioni allevatorie a livello nazionale, regionale e periferico indirizzate alla valorizzazione e selezione del cavallo destinato agli sport equestri e alle attività ludiche e addestrative;
- incoraggiare, potenziare e assistere tutti gli Enti che comunque abbiano attinenza con lo sport equestre e che operino nell'ambito dell'attività Federale, favorendone la costituzione e l'ulteriore sviluppo;
- studiare, nella pratica attuazione dell'attività sportiva, tutte le utili innovazioni e modifiche al fine di perfezionare la regolamentazione e lo svolgimento tecnico delle manifestazioni;
- affiancare altri Enti o strutture nello sviluppo dell'allevamento del cavallo sportivo da sella in Italia e in eventuali altri campi degli sport equestri;
- promuovere, sviluppare e organizzare tutte le attività connesse all'uso sociale del cavallo, con particolare riguardo alla riabilitazione equestre, anche di concerto con il Comitato Italiano Paralimpico;
- attuare i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal C.O.N.I.;
- promuovere la tutela della salute dei cavalli e dei cavalieri sanzionando l'uso di sostanze e di metodi che possano alterare le naturali prestazioni dei cavalli nelle attività agonistiche e sportive, in conformità alle Norme Sportive Antidoping della F.E.I.

L'attività della FISE si esplica anche con l'organizzazione di eventi, ritiri, *stage* e corsi presso i centri appositamente dedicati.

La FISE disciplina l'attività equestre in Italia:

a) con **competenza esclusiva** su salto ostacoli (attività olimpica); concorso completo (attività olimpica); *dressage* (attività olimpica); *endurance* (discipline FEI); attacchi (discipline FEI); volteggio (discipline FEI); *reining* (discipline FEI); paralimpica (attività olimpica).; *horse Ball*; polo;

b) con **competenza non esclusiva** su *cross country*; monta da lavoro- *Gimkane*; equitazione di campagna; turismo Equestre-*Point To Point- Trekking e Orienteering* Equitazione Americana; attività ludica; riabilitazione equestre; attività equestri di tradizione e rassegne.

La FISE è altresì competente per tutte le altre discipline sportive praticate con il cavallo, che, pur svolgendosi in ambito internazionale, siano riconducibili alla FISE.

Le **attività Istituzionali** della FISE sono: *antidoping* umano; equitazione di base; eventi storici e tradizione; FISE ANAC- FF. AA; tutela del cavallo; riabilitazione equestre; ufficiali di gara; ufficio stampa; cavalli giovani-*board* allevatori; veterinaria; formazione.

ORGANI E COMPETENZE:

La FISE si articola nei seguenti organi, per la cui composizione e competenza, salvo quanto di seguito sinteticamente descritto, si rinvia allo Statuto (come tempo per tempo vigente):

a) centrali: Assemblea Nazionale; Presidente della Federazione; Consiglio Federale; Collegio dei Revisori dei Conti; Consulta Nazionale; il Segretario Generale; la Commissione federale di garanzia; l'Ufficio del Procuratore federale.

L'**Assemblea Nazionale** (ordinaria o straordinaria) è il supremo Organo della Federazione e ad essa spettano poteri deliberativi.

Il **Presidente** ha la legale rappresentanza della FISE, ne sottoscrive gli atti ed è responsabile, unitamente al Consiglio Federale, nei confronti del CONI e dell'Assemblea Nazionale, del funzionamento generale della Federazione.

Il **Consiglio Federale** è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico- sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione Federale, delle società e associazioni istruite dai Comitati Regionali di competenza.

Il **Collegio dei Revisori dei Conti** esercita le proprie funzioni di verifica, controllo contabile ed impulso secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi sindacali, vigilando sull'osservanza delle leggi, degli statuti e dei regolamenti.

La **Consulta nazionale** ha una funzione propositiva, di studio e ricerca. Alla Consulta Nazionale, convocata almeno una volta l'anno, partecipano anche i Consiglieri Federali e il Presidente della FISE.

Il **Segretario Generale** è responsabile del personale e della gestione amministrativa della FISE.

La **Commissione Federale di Garanzia** tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e dell'Ufficio del Procuratore federale.

L'**Ufficio del Procuratore Federale** ha la finalità di promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali, secondo quanto stabilito nel Regolamento di Giustizia.

b) periferici: Assemblea Regionale; Presidente del Comitato Regionale; Comitato Regionale; Consiglio Direttivo del Comitato Regionale; Comitato Provinciale; Delegato Provinciale.

Il **Comitato Regionale** è istituito in ciascuna regione nella quale abbiano sede almeno 10 Affiliati con diritto di voto per promuovere, organizzare, diffondere, coordinare e disciplinare la pratica dello sport equestre sul territorio regionale di competenza. Al Comitato Regionale spetta la competenza per la realizzazione dello sviluppo dell'attività sportiva in genere e di base; la programmazione e la gestione delle attività di base sul territorio di competenza in conformità agli indirizzi indicati dal Consiglio Federale. Il Comitato Regionale è convocato dal Presidente regionale almeno quattro volte l'anno ed è retto da un Consiglio Direttivo.

L'**Assemblea Regionale** è l'Organo sovrano del Comitato Regionale. L'Assemblea ordinaria elegge, ogni quattro anni, il Presidente e gli altri componenti il Consiglio direttivo regionale e delibera sugli ordini del giorno; in seduta straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede in caso di decadenza anticipata del Presidente o del Consiglio direttivo regionale, a ricostituire l'intero Organo o ad eleggere singoli membri dello stesso. L'Assemblea può eleggere per acclamazione, su proposta del Comitato Regionale, Presidente Onorario e Membri d'Onore del Comitato Regionale.

Il **Presidente del Comitato Regionale** è eletto dall'Assemblea Regionale e assume la rappresentanza della FISE a fini sportivi nel territorio di competenza.

Il **Consiglio Direttivo del Comitato Regionale** è l'organo deliberante dei Comitati regionali ed elegge nel suo ambito il Vice Presidente e il Segretario.

Il **Delegato Regionale** viene nominato dal Consiglio federale nelle regioni in cui non sia costituito il Comitato regionale, per la promozione e lo svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla istituzione di un Comitato regionale.

Il **Delegato Provinciale** viene nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Consiglio Regionale.

c) di giustizia: Giudice Sportivo Nazionale; Giudici Sportivi territoriali (ove istituiti); Tribunale Federale; Corte Federale di Appello (in funzione propria e in funzione di Corte Sportiva di Appello). Il **Giudice Sportivo Nazionale** (ed eventualmente quelli **territoriali**) è nominato dal Consiglio Federale e ha sede presso la Federazione ed è giudice di prima istanza.

Il **Tribunale Federale** giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale (o a quelli territoriali eventualmente istituiti).

La **Corte Federale di Appello** in funzione propria giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale ed è altresì competente a decidere sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici; in funzione di corte sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale ed è competente a decidere sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

d) altri organismi: Consulta Nazionale; Consiglio degli Allevatori; Consiglio dei Presidenti dei Comitati regionali; Commissione federale Atleti.

La **Consulta nazionale** ha una funzione propositiva, di studio e ricerca. Alla Consulta Nazionale, convocata almeno una volta l'anno, partecipano anche i Consiglieri Federali e il Presidente della FISE.

Il **Consiglio degli Allevatori** ha funzione meramente propositiva e consultiva nelle materie di pertinenza e deve essere convocato dal suo Presidente almeno due volte all'anno.

Il **Consiglio dei Presidenti dei Comitati Regionali**, composto dai Presidenti dei Comitati Regionali e delegati regionali, ha funzione meramente propositiva e consultiva e deve essere convocato dal suo Presidente almeno due volte l'anno.

La **Commissione Federale Atleti**: è composta dai consiglieri rappresentanti degli atleti nel Consiglio Federale, degli eventuali atleti tesserati alla FISE eletti nel Consiglio Nazionale e/o nella Giunta del CONI ed è integrata fino a un massimo di cinque atleti nominati dai componenti di diritto della stessa.

Il Coordinamento dell'attività degli uffici federali e l'amministrazione delle attività sportive sono affidati al Segretario Generale e al Direttore Sportivo.

L'attività della FISE è programmata dal Consiglio Federale e affidata per l'attuazione sul territorio ai Comitati Regionali.

Per quanto riguarda invece l'attuazione dell'attività sportiva programmata dal Consiglio Federale, tale compito è affidato ai **Dipartimenti** (composti da un Responsabile, una Commissione Consultiva, funzionari operativi e tecnici federali per i livelli *senior*, *young rider*, *junior* e *pony*).

L'attività di comunicazione e promozione dell'immagine è affidata all'Ufficio Stampa della FISE.

ORGANIGRAMMA

L'organigramma della FISE risulta composto dai seguenti **organi** (monocratici o collegiali) / **uffici** (cui sono preposti uno o più soggetti) / **dipartimenti** (a seconda dei casi in dipendenza gerarchica o tecnica):

Presidente e Segreteria di Presidenza
Consiglio Federale
Segretario Generale
Ufficio Amministrazione
Ufficio Passaporti
Ufficio personale/assicurazione
Ufficio affiliazioni
Ufficio tesseramenti
Ufficio Legale
Ufficio Marketing-sponsorizzazioni/Acquisti/Proprietari
Ufficio stampa
Ufficio Antidoping umano internazionale
Ufficio Procura Federale
Ufficio Organi di Giustizia
Dipartimento salto ostacoli/giovani cavalli
Dipartimento completo
Dipartimento *dressage*
Dipartimento paralimpica
Dipartimento *endurance*
Dipartimento Attacchi
Dipartimento *reining*
Dipartimento volteggio
Dipartimento Polo
Dipartimento *horse ball*
Dipartimento Equitazione di campagna
Dipartimento riabilitazione equestre
Dipartimento Grandi eventi
Dipartimento Veterinario – Salute e tutela del cavallo atleta
Dipartimento CED
Dipartimento Pony Club
Dipartimento Scuole di Equitazione
Dipartimento Formazione

PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

Il **patrimonio** della FISE è costituito dalle immobilizzazioni distinte in immateriali, materiali (beni mobili e immobili) e finanziarie, per la cui elencazione si rinvia al regolamento di amministrazione e contabilità (come tempo per tempo vigente).

Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Le **entrate** della FISE sono costituite:

- dai contributi del CONI e di altri Enti;
- dalle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento;
- dai proventi delle manifestazioni sportive;

- dalla gestione dei servizi;
- da donazioni, erogate a qualunque titolo, da privati, enti o società;
- dai proventi derivanti da tutte le altre attività istituzionali, comprese sponsorizzazioni, tasse, multe e penalità eventualmente inflitte ad affiliati e tesserati.

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

La gestione della Federazione è unica, come è unico il relativo bilancio.

La gestione della Federazione, a cura del Segretario Generale, è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e contabilità e si svolge in base ad un **bilancio annuale consuntivo** e ad un **bilancio di previsione**, entrambi sottoposti a revisione e pubblicati sul sito federale.

Il bilancio (preventivo e consuntivo) è unico come il patrimonio della Federazione. In esso confluiscono tutte le componenti positive e negative del reddito, le attività e le passività.

Le risorse disponibili sono utilizzate nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Con l'approvazione del bilancio previsionale e delle relative variazioni, senza la necessità di ulteriori atti, si intendono autorizzate nei limiti del relativo stanziamento di *budget* e, quindi, costituiscono impegno sulle relative voci di costo:

- le spese per utenze;
- gli oneri derivanti da disposizioni di legge;
- gli interessi per rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, gli interessi di pre-ammortamento e gli ulteriori oneri accessori;
- l'utilizzo della piccola cassa (fino al limite singolo di spesa fissato dal Regolamento di Amministrazione e contabilità);
- le spese inerenti tutte le convocazioni;
- le spese dei Comitati Regionali;
- le spese conseguenti a contratti già deliberati in precedenti esercizi;
- gli impegni per il personale dipendente subordinato e/o parasubordinato;
- il funzionamento degli Organi della Federazione e delle Commissioni;
- i rimborsi spesa relativi a soggetti regolarmente convocati dalla Federazione;
- ogni altro onere specificamente previsto negli elaborati del preventivo economico e delle Variazioni al *budget*, approvati dal Consiglio.

Pertanto, le **uscite** riguardano principalmente: costi per il personale e per le forniture di beni o servizi; costi di produzione relativi all'attività sportiva centrale (per organizzazione manifestazioni, partecipazione a organismi internazionali, formazione, ricerca e documentazione, promozione, gestione impianti, accantonamenti, etc.) e delle strutture territoriali.

FONTI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

Oltre allo Statuto, la FISE regola le proprie attività mediante **codici, manuali, procedure operative, lettere, inviti, comunicati, principi, discipline, delibere, policy, circolari e regolamenti** (tutti pubblicati sul sito istituzionale) tra cui, in particolare, assumono rilievo ai fini del presente Modello e si intendono, pertanto, integralmente richiamati (come tempo per tempo vigenti):

- statuto federale e relative norme di attuazione;
- codice etico;
- regolamento per l'attuazione dello Statuto;
- regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- regolamento per sponsorizzazioni e pubblicità;
- regolamento di giustizia;
- Procedura operativa "Compiti e Responsabilità dell'Ufficio Acquisti";

- Procedura operativa “Deleghe e Poteri di Firma”;
- Procedura operativa “Gestione e protocollo della documentazione”
- Linea Guida “Applicazione della delibera quadro”.

Specificatamente, per le singole discipline, si osservano le norme contenute nei codici, linee guida, circolari o regolamenti tecnico-sportivi internazionali e federali come tempo per tempo vigenti [Disciplina delle Autorizzazione a Montare; Quote di spettanza FISE; Regolamento Tecnico dell'Attività Sportiva Equestre; Regolamento Arbitrale; Principi di tutela e di gestione degli equidi; Norme Sportive *Antidoping*; Regolamento Veterinario FISE; Regolamento Veterinario FEI e Antidoping Cavalli; *Codex to OfficialVet*, *Codex to Permitted Treating Vet*; Regolamento iscrizione cavalli ai ruoli FEI; Regolamento Direttori di Campo; Regolamento FEI Direttori di Campo; *Iter* Formativo Giudici di Salto Ostacoli; *Memorandum* Commissari Salto Ostacoli; FEI *Eventing Memorandum*; Regolamento *Steward Dress* e CCE; Relazione *Chief Steward Dress*; Manuale per *Steward* di *Dressage*; Regolamento DT - Giudici – CD; *Iter* Formativo Ufficiali di Gara Club; Regolamento Giudici di Stile; Formazione e Aggiornamento Giudici di Dressage e Paradressage ; *Iter* Formativo Giudici Internazionali; Normativa Giudici di Concorso completo; Regolamento Giudici di Equitazione; Regolamento Ufficiali di Gara di Salto Ostacoli; Regolamento Generale Commissari di Gara di Salto Ostacoli; Ufficiali di Gara di equitazione americana C.; Regolamento Segreterie di Concorso; Progetto Corsi per Segreterie di Concorso; Regolamento Nazionale Manifestazione "Eventi Storici"; Regolamento Categorie di Stile; Regolamento per le categorie di Equitazione; Regolamento Giudici di Equitazione; Norme sportive *antidoping* WADA (*antidoping* umano); Regolamento Calendario Internazionale Salto Ostacoli (discipline olimpiche); Regolamento Calendario Nazionale Salto Ostacoli (discipline olimpiche); Regolamento Calendario Nazionale Salto Ostacoli (discipline olimpiche); Regolamenti Dressage (discipline olimpiche); Regolamenti Completo (discipline olimpiche); Regolamenti Equitazione Paralimpica; Regolamento FISE Attacchi ad integrazione del regolamento FEI; Regolamenti Attacchi (discipline FEI); Regolamenti Endurance (discipline FEI); Regolamenti *Reining* (discipline FEI); Regolamenti Volteggio (discipline FEI); Regolamenti Equitazione di Campagna (altre discipline); Regolamenti *Horse Ball* (altre discipline); Regolamenti Polo (altre discipline); Regolamenti Club (altre discipline); Manuale d'uso Logo FISE; Regolamento rimborsi, trasferte, indennità; Regolamento Licenza d'Ospite].

1. IL SISTEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1.1 Il Decreto legislativo 231/2001 e l'applicabilità alla FISE

In attuazione della delega di cui alla L. 300/2000, il d.lgs. 231/2001 (in seguito anche "Decreto") ha introdotto nell'ordinamento italiano una responsabilità "amministrativa" degli enti (Cass., Sez. VI, 16.10.2013, n. 42503; Sez. VI, 20.03.2012, n. 10822) talvolta ricondotta a quella "penale" (cfr., in tal senso, Cass. pen., Sez. II, 20.12.2005, n. 3615; Sez. Un., 27.03.2008, n. 26654; Sez. VI, 05.11.2014, n. 53430 Cass. pen. Sez. VI, 27.01.2015, n. 9988) o, comunque, a un *tertium genus* di responsabilità (cfr., in tal senso, Cass., Sez. Un., 18.09.2014, n. 38343; Sez. VI, 9.07.2009, n. 36083; Sez. VI, 16.07.2010, n. 27735; Trib. Novara, 1.10.2010; Gip Trib. Firenze, 9.02.2011; Gip Trib. Milano, ord. 8.08.2012).

Tale responsabilità si applica - in aggiunta a quella penale della persona fisica che ha posto materialmente in essere la condotta vietata - in relazione ad alcune fattispecie di reato (in due casi, come si vedrà nell'elenco che segue, anche di illeciti amministrativi) commesse, nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi, da parte delle persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. soggetti "apicali", art. 6), o da parte di soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti precedenti (c.d. soggetti "sottoposti all'altrui direzione", art. 7).

A prescindere da quanto indicato nella parte speciale "D" (*Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*), con riferimento all'imputazione dei reati colposi) quanto al criterio dell'*interesse o vantaggio* dell'ente ex art. 5 comma 1 d.lgs. 231/2001, ai fini del presente Modello si ritiene, in linea con la giurisprudenza ormai consolidata in materia (cfr., *ex multis*, Cass., Sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615; nonché, tra le più recenti, Sez. V, 28 novembre 2015, n. 10265; SS. UU. 24 aprile 2014, n. 38343; Sez. II, 16 giugno 2015, n. 29512) che esso non contenga un'"endiadi", perché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse "a monte" per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell'illecito, da un vantaggio obiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato *ex ante*, sicché interesse e vantaggio evocano concetti distinti e devono essere intesi come criteri concorrenti, ma comunque alternativi: l'uno come proiezione finalistica dell'azione da valutarsi *ex ante*, l'altro come potenziale ed effettiva utilità anche di carattere non patrimoniale ed accertabile in modo oggettivo, da valutarsi *ex post*. In altri termini, mentre il primo esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile *ex ante*, al momento della commissione del fatto, secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo in relazione all'elemento psicologico della specifica persona fisica autore dell'illecito, il secondo ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile *ex post*, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito ed indipendentemente dalla finalizzazione originaria del reato.

Alla nozione di *interesse* non viene comunque attribuita, ai fini del presente Modello, una dimensione propriamente od esclusivamente soggettiva, in quanto, ai fini dell'imputazione della responsabilità ex d.lgs. 231/2001, non si richiede che l'autore del reato abbia *voluto* perseguire l'interesse dell'ente, né che lo stesso sia stato anche solo *consapevole* di realizzare tale interesse attraverso la propria condotta (Cass., Sez. VI, 22 maggio 2013, n. 24559): il concetto di interesse mantiene piuttosto anche e soprattutto una sua caratterizzazione oggettiva, evidenziata dal disposto del secondo comma dell'art. 5, d.lgs. 231/2001 in base al quale l'interesse autonomo dell'autore del reato (o di terzi) esclude la responsabilità dell'ente solo se esclusivo in quanto connesso a condotte estranee alla politica dell'ente (Cass., Sez. V, 26 aprile 2012, n. 40380).

Con la duplice avvertenza che: se, per un verso, non può sussistere dubbio alcuno circa il fatto che l'accertamento di un esclusivo interesse dell'autore del reato o di terzi alla sua consumazione impedisca di chiamare l'ente a rispondere dell'illecito amministrativo ex d.lgs. n. 231/2001, ciò peraltro non significa che il criterio del vantaggio perda automaticamente di significato, essendo sufficiente che venga provato che l'ente abbia ricavato dal reato un vantaggio, anche quando non è stato possibile determinare l'effettivo interesse vantato "ex ante" alla consumazione dell'illecito e purché non sia contestualmente stato accertato che quest'ultimo sia stato commesso nell'esclusivo interesse del suo autore persona fisica o di terzi (Cass., Sez. VI, n. 9 luglio 2009, n. 36083); per altro verso, il reato-presupposto dal quale l'ente tragga un vantaggio fortuito o casuale, come tale non attribuibile alla sua "volontà", mai potrebbe costituire valido presupposto dell'illecito amministrativo a suo carico (Cass., Sez. VI, 23 giugno 2006 n. 32627; nonché Sez. I, 26 giugno 2015, n. 43689).

Quanto all'applicabilità del d.lgs. 231/2001 alla FISE si è ritenuto che, al pari delle società sportive affiliate, essa rientri tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 231/2001 quali "enti forniti di personalità giuridica" considerato che:

- a) l'art. 15, d.lgs. 242/1999 attribuisce alle federazioni sportive nazionali natura di *associazione con personalità giuridica di diritto privato* (salva la *valenza pubblicistica di specifici aspetti relativi alle attività da esse svolte*);
- b) la federazione sportiva nazionale non rientra nelle ipotesi di esclusione di cui al comma 3 del medesimo citato art. 1, essenzialmente riferito a enti pubblici (territoriali, non economici o che svolgano funzioni di rilievo costituzionale);
- c) in ambito federale possono commettersi alcuni dei reati-presupposto attualmente previsti nel d.lgs. 231/2001, con particolare riferimento a quelli informatici, di riciclaggio, reimpiego o autoriciclaggio, infortunistici e soprattutto di truffa in danno di enti pubblici (specie nei rapporti con il CONI) o contro la pubblica amministrazione (attesa la qualifica pubblicistica che, relativamente a specifiche attività svolte, può riconoscersi, sia pur ai soli effetti della legge penale, ai soggetti che ricoprono cariche federali) nonché applicate le sanzioni amministrative (pecuniarie, interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza di condanna) e le misure cautelari previste nel medesimo decreto;
- d) pur non ravvisandosi precedenti giurisprudenziali specifici, alcune federazioni si sono già dotate di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 o hanno comunque richiesto tale adempimento alle società sportive come condizione per l'affiliazione.

Dal punto di vista dei criteri di imputazione soggettiva, l'elemento caratterizzante di detta nuova forma di responsabilità è costituito dalla previsione della c.d. "*colpa di organizzazione*", che rende possibile l'imputazione all'ente dei reati commessi dalle persone fisiche operanti all'interno dello stesso e comunque nel suo interesse o a suo vantaggio.

La rimproverabilità per il fatto commesso si articolerà diversamente a seconda che questo sia ascrivibile al soggetto in posizione apicale o al sottoposto.

Nel primo caso, l'ente non risponde solo se prova:

- di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento dei predetti modelli ad un organismo dell'ente stesso dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che le persone che hanno commesso il reato abbiano eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione: ciò che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di

legittimità (Cass., Sez. V, ud. 18.12.2013 – dep. 30.01.2014, n. 4677) postula che le stesse abbiano ingannato *la struttura nel cui interesse è stato predisposto il modello organizzativo e gestionale ovvero gli* altri soggetti che, secondo la procedura, *concorrono con il vertice nella realizzazione delle attività “a rischio”*, aggirando mediante condotte frodatrici, falsificatrici, subdole ed oblique le regole contenute nel modello;

- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel secondo caso, la responsabilità discende dalla inosservanza degli obblighi di vigilanza o direzione, salvo che l'ente avesse, prima della commissione del fatto, adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati del tipo di quello verificatosi.

Per ciò che attiene il considerevole profilo processuale relativo all'onere della prova, quindi, nel caso di un eventuale procedimento per accertare la responsabilità amministrativa da reato dell'ente, nella prima ipotesi – reato commesso da soggetto in posizione apicale – l'ente deve provare di avere soddisfatto i requisiti richiesti dall'art. 6, comma 1, lettere da a) a d) del d.lgs. 231, mentre nella seconda ipotesi – reato commesso dai sottoposti – l'onere di provare la mancata adozione, ovvero la mancata attuazione del modello organizzativo, ricade sull'accusa.

Le sanzioni previste dal Decreto (artt. 9 ss.) si distinguono in:

- a) pecuniarie;
- b) interdittive (l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi);
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

Occorre inoltre evidenziare come la responsabilità dell'ente si configuri anche:

- in relazione a reati commessi all'estero (art. 4 D. lgs. 231/2001), purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto (in tema v. Cass., Sez. VI, 17.03.2016, n. 11442);

- se l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, o ancora se il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia (art. 8 D. lgs. 231/2001) - purché si accerti *l'obiettivo realizzazione del reato* stesso (sul principio di autonomia v. Cass., Sez. VI, 7.07.2016, n. 28299, Cass., Sez. VI, 13.05.2016, n. 20098) - non avendosi, in tali casi, alcuna "immutazione" del fatto generatore della responsabilità dell'ente né del titolo della stessa, in quanto l'individuazione del possibile autore del reato non incide sulla natura e sull'ampiezza dell'accertamento incidentale in ordine all'esistenza dello stesso demandato al giudice penale chiamato a pronunciarsi sulla sola responsabilità dell'ente (cfr. Cass., Sez. I, 2 luglio 2015, n. 35818).

Occorre inoltre evidenziare come la responsabilità dell'ente si configuri anche:

- in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto (art. 4, D. lgs. 231/2001);

- se l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, o ancora se il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia (art. 8, D. lgs. 231/2001)

Poiché non tutti i reati (*rectius* gli illeciti) possono far sorgere la responsabilità dell'ente ma solo quelli per i quali ciò è espressamente previsto dallo stesso d.lgs. 231/2001 in virtù di una legge che sia comunque entrata in vigore *prima* della loro commissione (così Cass., Sez. III, 14 aprile 2015, n. 39373), è preliminarmente necessario elencare le categorie rilevanti.

1.2. Tipologia di reati rilevanti ai fini del Decreto Legislativo n. 231/2001

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Quanto alla tipologia dei reati che rilevano ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, il Decreto in esame, agli articoli 24 e 25, prevede una serie di delitti contro la Pubblica Amministrazione, ossia:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e pena per il corruttore (art. 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e pena per il corruttore (art. 321 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.) e pena per il corruttore (art. 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)¹;
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)²;
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.).

Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Successivamente, l'art. 6 della legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*", ha inserito, come ipotesi punibile ai sensi del Decreto, l'art. 25-*bis*, relativo al reato di "*falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*", poi modificato dall'articolo 17, comma 7, lett. a) della legge 23 luglio 2009 n. 99, che ha cambiato la rubrica dell'articolo 25-*bis* sostituendola con "*falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*" ed ha inserito nell'articolo nuovi reati presupposto in materia di diritti di proprietà industriale e diritti di proprietà intellettuale.

La responsabilità dell'ente è prevista, attualmente, per i seguenti delitti:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);

¹ L'art. 319-*quater* è stato aggiunto dall'art. 1, co. 75, L. 6 novembre 2012 n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012 n. 265 e in vigore dal 28 novembre 2012; la medesima L. 190/2012, all'art. 1, co. 77, lett. a) n.2, ha aggiunto l'art. 319-*quater* tra i reati presupposto previsti all'art. 25 del Decreto.

² Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti previsti dagli articoli che vanno dal 317 al 322 si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-*bis*.

- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Reati societari

L'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, ha introdotto nel Decreto l'art. 25-ter, che prevede la responsabilità amministrativa degli enti *in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile* che, a seguito delle ultime modifiche introdotte dalla L. 69/2015 e dal successivo D.lgs. 38/2017, risultano i seguenti:

- false comunicazioni sociali e fatti di lieve entità (artt. 2621 e 2621-bis cc)³;
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cc)⁴;
- impedito controllo (art. 2625 cc)⁵;
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cc) ;
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cc);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cc);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cc);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis cc)⁶;
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cc)⁷;
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cc);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)⁸;
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)⁹;
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cc);
- agiotaggio (art. 2637 cc)¹⁰;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cc)¹¹.

³ Il primo, come modificato e il secondo come introdotto, rispettivamente, dagli artt. 9 e 10 della Legge 27 maggio 2015, n. 69 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2015 e in vigore dal 14 giugno 2015), il cui art. 12 li ha apportato le corrispondenti modificazioni all'art. 25-ter D.Lgs. 231/01 (lett. a), a-bis) e b).

⁴ Come modificato dall'art. 11 della Legge 27 maggio 2015 n. 69 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2015 e in vigore dal 14 giugno 2015).

⁵ L'art. 2625 è stato modificato dapprima dall'art. 39, comma 2 lett. a), D.lgs. 262/2005, che ha raddoppiato le pene per le società quotate, e successivamente dall'art. 37, co. 35, D.lgs. 39/2010, che ha ristretto il perimetro dell'incriminazione, espungendo i riferimenti alle attività e alle società di revisione, ora disciplinati dall'art. 29 D.lgs. 39/2010.

⁶ Introdotto all'art. 25-ter D.Lgs. 231/01, come reato-presupposto della responsabilità dell'ente, dall'art. 31, comma 2, L. 28 dicembre 2005 n. 262.

⁷ L'art. 2632 c.c. è stato modificato dall'art. 111-quinquies disp. att. c.c., introdotto dall'art. 9, co.1, lett. f), D.Lgs. 6/2003.

⁸ In base alle modifiche intervenute per effetto del d.lgs. 38/2017, in relazione a tale delitto, è prevista la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

⁹ Si tratta di delitto-presupposto introdotto con il d.lgs. 38/2017 in relazione al quale all'ente si applicano la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote e quelle interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

¹⁰ L'art. 2637 è stato modificato dall'art. 9, co. 4, L. 62/2005, che ha ristretto il perimetro dell'incriminazione, espungendo i riferimenti alle società quotate o per quali è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ora disciplinati dall'art. 185 TUF (manipolazione di mercato).

Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-*quater* relativo alla responsabilità dell'ente in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, o dei delitti che siano stati comunque posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999. L'ipotesi si diversifica dalle altre in quanto, non contenendo un elenco chiuso e tassativo dei reati presupposto, ma un rinvio generico e mobile alle fattispecie accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e ai delitti previsti all'articolo 2 della richiamata Convenzione, pone evidentemente all'interprete il compito di individuare l'elenco dei reati presupposto. A tal fine, si possono individuare, in particolare:

- 1) quanto ai delitti previsti dal codice penale:
 - associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis*);
 - assistenza agli associati (art. 270-*ter*);
 - arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater*);
 - addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies*);
 - condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies*);
 - attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280);
 - atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis*);
 - sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis*);
 - istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302);
 - cospirazione politica mediante accordo (art. 304);
 - cospirazione politica mediante associazione (art. 305);
 - banda armata: formazione e partecipazione (art. 306);
 - assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307);
 - istigazione a delinquere (art. 414, co. 4);
- 2) quanto ai delitti previsti da leggi speciali, tra essi vanno menzionati:
 - la L. 6 febbraio 1980, n. 15, che ha convertito con modificazioni il D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 (*Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica*), che all'art. 1 prevede un'aggravante per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
 - la L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e la L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale, entrambe specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo.

Delitti contro la personalità individuale

L'articolo 5 della Legge 11 agosto 2003 n. 228 ha inserito nel Decreto l'articolo 25-*quinquies* inerente i delitti contro la personalità individuale, che prevede la responsabilità amministrativa degli enti per la commissione dei seguenti delitti:

¹¹ L'art. 2638 è stato modificato dall'art. 15, co. 1, lett. c), che al secondo comma ha aggiunto, come possibili autori del reato, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, e dall'art. 39, co. 2, lett. c), L. 262/2005, che ha raddoppiato le pene per le società quotate.

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqües* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)¹²;
- adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.)¹³;

Abusi di mercato

L'articolo 9, comma 3, della legge 18 aprile 2005 n. 62 ha, tra l'altro, introdotto l'articolo 25-*sexies*, che prevede la responsabilità amministrativa degli enti per la commissione dei delitti di:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

Il medesimo articolo, al comma 2, ha introdotto l'art. 187-*quinqües* TUF, che prevede la innovativa ipotesi di responsabilità amministrativa dell'ente dipendente dalla commissione degli illeciti amministrativi di:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF);
- manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF).

Ipotesi queste ultime che ricalcano e si affiancano alle citate corrispondenti ipotesi penali, venendo così a creare un complesso ed articolato sistema repressivo basato su un "doppio binario" di responsabilità penale ed amministrativa, in cui possono incorrere sia le persone fisiche che gli enti.

Pratiche di mutilazione genitale femminile

L'articolo 8 della legge 9 gennaio 2006 n. 7, recante "*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*", ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quater*.1, che prevede la responsabilità dell'ente con riferimento ai delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.), quando questi sono commessi nella struttura dell'ente o se l'ente o una sua struttura organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti.

Reati transnazionali

Con legge 16 marzo 2006 n. 146 l'Italia ha dato attuazione alla Convenzione ad ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea Generale dell'ONU il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001. L'articolo 10 di detta legge ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati transnazionali, definiti dall'articolo 3 della stessa, in particolare ai seguenti reati¹⁴:

- delitti associativi, in particolare, associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* DPR 43/1973); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990);

¹² Introdotto dall'art. 6, L. 199/2016.

¹³ Introdotto dall'art. 3, D.Lgs. 39/2014.

¹⁴ Successivamente, l'articolo 64 del D.lgs. del 21 novembre 2007, n. 231 ha abrogato i commi 5 e 6 del citato articolo 10, relativi ai delitti di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale (rispettivamente i delitti di riciclaggio e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita), divenuti oggetto del nuovo articolo 25-*octies* del Decreto e di cui si parlerà nella parte speciale E del presente Modello.

- reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti previsti dalle disposizioni contro le immigrazioni clandestine all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico in materia di immigrazione);
- reati concernenti intralcio alla giustizia per i delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (377-bis c.p.) e favoreggiamento personale (378 c.p.).

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

L'articolo 9 della legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-septies, successivamente modificato dall'articolo 300 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (c.d. *Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*), tramite il quale è stata estesa la responsabilità degli enti, quando commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, per i delitti di:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 589, comma 3, c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

Con l'art. 64, del decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, recante "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosa e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*" è stato inserito nel Decreto l'articolo 25-octies, nel quale è prevista la responsabilità degli enti per i delitti di:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Successivamente, con l'art. 3, comma 5, della L. 15.12.2014, n. 186 (recante *Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di auto riciclaggio*) è stato inserito nell'art. 25-octies del Decreto il delitto-presupposto di autoriciclaggio previsto all'art. 648-ter¹ c.p. in vigore dal 1.01.2015.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

L'articolo 7 della legge 18 marzo 2008 n. 48, recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica*", ha introdotto nel Decreto l'articolo 24-bis rubricato "*Delitti informatici ed illecito trattamento dei dati*".

I delitti per i quali l'articolo 24-bis prevede la responsabilità amministrativa dell'ente sono:

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);

- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c. p);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

Delitti di criminalità organizzata

L'articolo 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009 n. 94, recante "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*", ha introdotto nel Decreto l'articolo 24-*ter*, rubricato "*Delitti in materia di criminalità organizzata*". Si tratta, in particolare, dei seguenti delitti:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.)¹⁵;
- associazioni per delinquere di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.)¹⁶;
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.)¹⁷;
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata a traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/1990);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio

L'articolo 15, c. 7, lettera *b*) della legge 23 luglio 2009 n. 99, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*", ha introdotto l'articolo 25 *bis* 1 del Decreto, rubricato "*Delitti contro l'industria e il commercio*", che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i seguenti delitti:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);

¹⁵ Le cui pene, ai sensi di quanto disposto dall'art. 452-*octies* comma 1 c.p. (come introdotto dall'art. 1, della Legge 22 maggio 2015 n. 68 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.122 del 28 maggio 2015 e in vigore dal 29 maggio 2015), sono aumentate se l'associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere uno dei delitti previsti nel Titolo VI-*bis* del codice penale (*Delitti contro l'ambiente*).

¹⁶ Le cui pene previste per le ipotesi di cui al primo, secondo e quarto comma, sono state rideterminate dall'art. 5, rispettivamente lett. a), b) e c), della Legge 27 maggio 2015, n. 69 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2015 e in vigore dal 14 giugno 2015) e rispetto al quale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 452-*octies* comma 2 c.p. (come introdotto dall'art. 1, della Legge 22 maggio 2015 n. 68 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.122 del 28 maggio 2015 e in vigore dal 29 maggio 2015), è stato da ultimo stabilito un aumento di pena ove l'associazione sia finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti nel Titolo VI-*bis* del codice penale (*Delitti contro l'ambiente*) ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

¹⁷ Fattispecie recentemente modificata ad opera dell'art. 1, L. 17 aprile 2014, n. 62.

- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Sempre l'articolo 15, comma 7, alla lettera c), della legge 23 luglio 2009 n. 99, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*", ha introdotto l'articolo 25-*novies*, che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i delitti commessi in violazione delle norme di tutela del diritto d'autore di cui ai seguenti articoli della legge 22 aprile 1941, n. 633:

- (art. 171, comma 1, lett. a-*bis*), e comma 3);
- (art. 171-*bis*);
- (art. 171-*ter*);
- (art. 171-*septies*);
- (art. 171-*octies*).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La legge 116 del 3 agosto 2009 (*Ratifica ed esecuzione della convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*) ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-*decies* che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

Reati ambientali

L'art. 2 del D.lgs. 121 del 7 luglio 2011, sulla tutela penale dell'ambiente, ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-*undecies*, che ad oggi prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di seguito elencati.

Con riferimento al codice penale, le contravvenzioni di:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);

Nonché, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 8, della Legge 22 maggio 2015 n. 68 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015 e in vigore dal 29 maggio 2015), i seguenti delitti previsti nel Titolo VI-*bis* (*Delitti contro l'ambiente*):

- inquinamento ambientale doloso (art. 452-*bis* c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.) relativamente ai reati di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.) e disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.) e all'ipotesi di pericolo di un loro avveramento;
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.).

Con riferimento ai reati previsti dal D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 (*norme in materia ambientale – c.d. "codice dell'ambiente"*):

- scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3);
- scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo);
- violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11);
- scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13);
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b);
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo);
- inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4);
- miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5);
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2);
- predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260);
- violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8);
- inquinamento atmosferico (art. 279, comma 5).

Con riferimento ai reati previsti della Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione*, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 e del Regolamento (CEE) n. 3626/82 s.m.i., nonché *norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*):

- importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150)¹⁸;
- falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, l. 7 febbraio 1992, n. 150).

Il reato di violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono previsto dall'art. 3 (*cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive*), comma 6, della Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (*misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*).

Con riferimento al Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (*attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*), i seguenti reati:

- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2);
- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2).

¹⁸ Le cui pene sono state rideterminate dall'art. 2, commi 1, lett. a) e b) e comma 2, lett. a) e b), della Legge 22 maggio 2015 n. 69 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015 e in vigore dal 29 maggio 2015).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (*“Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”*) ha introdotto nel Decreto l’articolo 25-*duodecies*, relativo all’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, prevedendo la responsabilità dell’ente in relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 22, comma 12-*bis* (pure inserito dal d.lgs. 109/2012) del d.lgs. 286/1998. Si tratta delle ipotesi in cui:

- a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) i minori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se il lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-*bis* del codice penale.

1.3. L’adozione del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” quale possibile esimente della responsabilità amministrativa.

L’adozione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo può portare all’esonero dalla richiamata responsabilità qualora l’ente abbia adottato un sistema di prevenzione dei reati attraverso l’adozione di misure idonee, in grado di prevenire le condotte illecite e di ridurre il rischio della loro commissione.

In particolare, l’articolo 6 del Decreto prevede che, qualora il reato sia stato commesso da soggetti *«in posizione apicale»*, la società non risponde se dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato, attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo dell’ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;
- c) che i soggetti apicali hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di vigilanza di cui alla lettera b).

Lo stesso articolo 6, al comma secondo, chiarisce che, in relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i suddetti modelli devono:

1. individuare le c.d. “aree a rischio” di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli e procedure al fine di programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati in questione;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Per quanto riguarda invece i soggetti *«sottoposti all’altrui direzione o vigilanza»*, l’articolo 7 del Decreto prevede che l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tuttavia, è esclusa l’inosservanza dei

predetti obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La medesima disposizione, al comma 4, chiarisce che «l'efficace attuazione del modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».

A contrario, in caso di mancata adozione e/o efficace attuazione dei Modelli (o laddove gli stessi non siano stati ritenuti idonei dal giudice), l'ente rimane soggetto alla responsabilità amministrativa.

Le procedure e le contromisure, tese a prevenire la commissione dei reati, previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, per essere effettivamente efficaci, devono essere pensate e poste in essere in relazione alla specifica realtà dell'ente interessato.

In tale ambito, nel 2002 Confindustria ha elaborato le proprie "Linee Guida" per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, successivamente integrate/modificate/aggiornate nel 2004, 2008 e 2014.

Secondo le predette Linee Guida i Modelli devono:

- (i) **identificare i rischi di effettiva commissione dei reati** considerati dal Decreto, analizzando il contesto specifico ed individuando, all'interno dell'ente, le aree, i soggetti ed i modi in cui possano essere commessi i suddetti reati;
- (ii) **predisporre (ed aggiornare) un sistema di controllo preventivo** che, attraverso un'attività continuativa che tenga conto anche dei mutamenti delle dinamiche federali, preveda dei protocolli procedurali che siano in grado di contrastare efficacemente i rischi identificati, riducendoli ad un livello di "rischio accettabile" (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente);
- (iii) **istituire un Organismo di Vigilanza**, dotato di specifiche caratteristiche di professionalità, autonomia di poteri ed indipendenza di giudizio, che vigili in modo continuativo sull'effettività ed efficacia, sull'adeguatezza, sull'aggiornamento e sul rispetto dei Modelli;
- (iv) **prevedere un obbligo di informativa** da parte di tutte le strutture federali nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Nella costruzione del presente modello, un punto centrale è dato dalla nozione di **rischio accettabile**, ove si pone il delicato problema di stabilire la tipologia e la quantità dei controlli preventivi da istituire per ridurre i rischi identificati nella prima fase di "mappatura" degli stessi ad un livello che possa considerarsi concretamente esigibile in relazione alla struttura ed alle attività dell'ente, che non può evidentemente essere "paralizzato" nella propria operatività da tali controlli. Sotto questo profilo, le citate Linee Guida operano una quanto mai opportuna distinzione tra la prevenzione di fattispecie di reati dolosi, per i quali il sistema di prevenzione deve essere tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente, dai reati colposi, per i quali la soglia concettuale di accettabilità, agli effetti esimenti del D.lgs. 231/2001, è rappresentata dalla realizzazione di una condotta (non accompagnata dalla volontà dell'evento-morte/lesioni personali) violativa del modello organizzativo di prevenzione (e dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche) nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 da parte dell'apposito organismo.

2. FUNZIONE ED ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

2.1. Finalità e metodologia per l'elaborazione del Modello

La FISE - attenta all'esigenza di assicurare condizioni di legalità, correttezza e trasparenza nella conduzione delle proprie attività, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative degli affiliati e del lavoro dei propri dirigenti e dipendenti - nel marzo 2016 ha avviato un progetto di analisi ed adeguamento dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo alle esigenze espresse dal Decreto.

In particolare, anche avvalendosi di consulenze esterne specializzate, è stata avviata una procedura di *risk assessment* (con interviste al Presidente, al Segretario Generale e con il Collegio dei Revisori dei Conti) al fine di individuare i possibili reati a rischio, le aree di attività coinvolte e le relative modalità di commissione, previa condivisione con tutti i membri del Consiglio federale.

E' stato inoltre istituito un Organismo di Vigilanza, in composizione collegiale, con poteri autonomi di iniziativa e controllo nonché un *budget* annuale di funzionamento.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - al di là delle prescrizioni del Decreto - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della FISE o che abbiano rapporti con la stessa, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto stesso. Pertanto, il Modello ha come "naturali" destinatari:

- Soggetti "interni" alla FISE, in particolare:
 - (i) Soggetti c.d. "*apicali*", ovvero coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della FISE (Presidente, Segretario Generale, membri del Consiglio federale) o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
 - (ii) Soggetti c.d. "*sottoposti*", in quanto sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto (i) (presidenti regionali, delegati regionali e provinciali, personale dipendente);
- Soggetti "*esterni*" con i quali la FISE intrattiene rapporti (consulenti, fornitori, appaltatori, etc.).

A tal fine si è preliminarmente proceduto:

- ad una ricognizione della storia e della struttura organizzativa della FISE, con riguardo agli organi federali, allo Staff tecnico, nonché delle principali normative applicabili alle attività svolte dalla FISE;
- all'esame dello Statuto, dell'organigramma e dei principali documenti (codice etico, manuali, regolamenti, procedure operative, *policy*, ultimi bilanci di previsione e consuntivi con relative note integrative, circolari, convenzioni, etc.), delle ispezioni da parte di autorità pubbliche (Agenzia delle Entrate, Ispettorato del Lavoro, INAIL, INPS, etc.) o della polizia giudiziaria (GDF, Carabinieri, etc.) e del contenzioso in cui è coinvolta la FISE;
- all'esame della rassegna stampa delle ultime comunicazioni o *news* pubblicate sul sito istituzionale (www.fise.it).

Sulla base delle predette attività il processo di *risk assessment* si è dunque condotto secondo lo schema seguente:



Esaminati e valutati i risultati di questa prima fase, la FISE ha inteso determinare, ad integrazione del proprio Codice Etico, i principi di riferimento che dovranno ispirare tutte le attività ed ha proceduto alla ricognizione e alla predisposizione/aggiornamento di organigramma, procedure, regole, flussi informativi e controlli.

Ai fini della redazione del Modello, con particolare riferimento alla definizione delle regole di condotta di cui alle seguenti Parti Speciali, FISE è stata ritenuta «**ente di piccole dimensioni**» ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 231/2001, tenuto conto della concentrazione dei poteri decisionali e della "essenzialità" della struttura organizzativa gerarchica e funzionale e della semplicità dei sistemi contabili, gestionali e di controllo interno.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del d.lgs. 231/2001, che dà facoltà agli enti di adottare modelli di organizzazione e gestione sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, in via prudenziale si è tenuto conto - a prescindere dalla loro applicabilità alla FISE ed al mero scopo di garantire un più elevato standard di prevenzione del rischio-reato ed un conseguente livello di "idoneità" del presente Modello - dei seguenti documenti:

- a) linee Guida *Confindustria* (aggiornate al 2014);
- b) per la Parte Speciale "D" relative alla prevenzione dei reati di *Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*:
 - le Linee Guida *Uni-Inail* del 2003;
 - lo standard *British Standard OHSAS 18001:2007*;
 - la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro – Divisione VI- 11 luglio 2011, recante *Chiarimenti sul sistema di controllo (comma 4 dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008) ed indicazioni sull'adozione del sistema disciplinare (comma 3 dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008) per le Aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL (edizione 2011) o alle BS OHSAS 18001:2007*;
 - il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 febbraio 2014 recante *Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione (MOG) nelle piccole e medie imprese (PMI)*;
- c) per la Parte Speciale "E" relativa alla prevenzione dei delitti di *ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio*:

- la Circolare Confindustria dal titolo *Il reato di auto riciclaggio e la responsabilità ex Decreto 231* del 12 giugno 2015, n. 19867;
- il parere Asso231 dal titolo *Autoriciclaggio: i timori di Confindustria e la posizione di Asso231* del 29 luglio 2015;
- d) il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 già adottato dal CONI, nonché da alcune Federazioni Sportive Nazionali (ad esempio, FIGC, FIPM, FIPSAS).

2.2. Funzione e principi del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema di controllo preventivo, attraverso la formalizzazione di procedure e di attività di controllo che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto, mediante l'individuazione delle aree a rischio e la "proceduralizzazione" delle attività e dei controlli (c.d. *risk management*).

L'adozione del Modello si propone le seguenti finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano, in nome e per conto della FISE, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, oltre che in una sanzione disciplinare, in un illecito passibile di sanzioni, sia penali che amministrative, da cui può derivare anche la responsabilità amministrativa della Federazione;
- ribadire che qualsivoglia forma di comportamento illecito è fortemente condannato dalla FISE in quanto (anche nel caso in cui la Federazione fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) comunque contrario, oltre che alle disposizioni di legge, ai principi etici cui la FISE intende attenersi nell'espletamento della propria attività;
- consentire alla FISE, grazie ad un'azione di monitoraggio continuo ed organico sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Punti cardine del presente Modello, oltre ai principi già indicati, sono:

- ⇒ la rinnovata mappatura delle aree di attività "a rischio" della FISE, vale a dire delle attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- ⇒ l'istituzione o l'aggiornamento di procedure formalizzate che disciplinino le modalità operative nelle aree di attività a rischio identificate;
- ⇒ l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del presente Modello;
- ⇒ la verifica e documentazione delle operazioni a rischio e l'istituzione di flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- ⇒ il rispetto del principio della separazione dei compiti fra coloro che svolgono attività cruciali di un processo a rischio, in base al quale un singolo soggetto non può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo;
- ⇒ l'assegnazione di poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo specifiche soglie di spesa;

- ⇒ la verifica del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico programmato (controllo *ex post*);
- ⇒ l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli organizzativi (nonché, per quanto di rispettiva spettanza, ai terzi che intrattengano rapporti con la FISE) delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- ⇒ l'istituzione di un idoneo sistema disciplinare nel caso di violazione del Modello;
- ⇒ la tracciabilità dei processi decisionali relativi ad attività nell'ambito delle quali possono essere commessi reati previsti nel d.lgs. 231/2001.

2.3. Adozione, aggiornamento e applicazione del Modello

a) Adozione del Modello

La FISE ha provveduto a predisporre il presente Modello e lo ha adottato, su proposta del Presidente, con delibera del Consiglio federale con la quale è stato contestualmente istituito l'Organismo di Vigilanza in composizione collegiale con indicazione del relativo compenso e *budget* annuale di funzionamento.

b) Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione

E' rimessa alla responsabilità della FISE l'applicazione del Modello in relazione alle attività dalla stessa in concreto poste in essere.

E' attribuito all'Organismo di Vigilanza della FISE il compito primario di esercitare i controlli sull'attuazione del Modello stesso secondo quanto in esso previsto.

A tal fine, il Consiglio federale provvederà a determinare annualmente, su proposta del Presidente, un *budget* per il funzionamento e per le attività dell'Organismo di Vigilanza.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. Identificazione e collocazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) della FISE è stato istituito nel rispetto dei seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità e onorabilità;
- continuità d'azione.

Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV possa esercitare quella funzione di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello che lo stesso Decreto richiede come condizione per l'esonero da responsabilità dell'ente.

Ciò comporta che la posizione assegnata all'OdV all'interno dell'ente deve essere tale da garantire che questi possa assumere iniziative in merito alle funzioni di controllo assegnategli in piena libertà, senza interferenze e/o condizionamenti esterni da parte di altri organi dell'ente.

A tal fine, in particolare, è necessario che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali dell'ente che, rendendolo partecipe di decisioni e attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio sulle verifiche in ordine alle stesse.

Inoltre, è opportuno che l'OdV non si trovi in posizione di conflitto di interessi attuale o potenziale nei confronti degli altri organi sociali o dei terzi con cui la Federazione intrattiene rapporti commerciali continuativi.

Professionalità e onorabilità

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere.

In particolare, occorre un bagaglio conoscitivo che riguarda in particolare due campi: attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo; competenze giuridiche, in particolare in materia penale ed esperienza sulle funzioni di vigilanza ex d.lgs. 231/2001. Competenze che, visto l'assetto e la composizione della FISE, possono essere assicurate soltanto attingendo a consulenti esterni.

Sotto il profilo della onorabilità, il componente dell'OdV non deve aver commesso in precedenza fatti che abbiano inciso sulla sua integrità e rispettabilità, quali l'aver riportato condanne penali definitive per reati presupposto o le altre ipotesi di seguito indicate come cause di ineleggibilità o di decadenza dalla carica.

Continuità d'azione

L'efficace attuazione di un modello complesso e articolato richiede che l'OdV operi stabilmente presso la FISE per lo svolgimento delle funzioni assegnategli e che i suoi membri abbiano una conoscenza effettiva e approfondita delle attività federali, essendo in grado di avere immediata conoscenza di eventuali criticità.

Sulla base di questi assunti condivisi - tenuto conto delle dimensioni, delle articolazioni territoriali e della varietà delle relative discipline sportive - il compito di vigilare (i) sul funzionamento del Modello (ii), sull'efficacia dello stesso in relazione alla struttura della FISE e alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto e (iii) sull'osservanza del Modello da parte dei destinatari, nonché (iv) di curarne l'aggiornamento, è affidato ad un Organismo di Vigilanza a composizione *collegiale* (un Presidente e due componenti), su proposta del Presidente, con la

medesima delibera del Consiglio federale di adozione del presente Modello - con cui viene altresì determinato il compenso in misura fissa per ciascun membro, nonché il *budget* annuale di funzionamento.

I componenti dell'OdV durano in carica tre anni con rinnovo, anche tacito, di ulteriori tre anni, salvo diversa delibera del Consiglio federale.

Al fine di garantire i requisiti sopra indicati, la nomina dell'OdV e la permanenza a tale carica sono comunque condizionate dall'assenza delle seguenti cause di incompatibilità, che costituiscono motivo di ineleggibilità e di decadenza dalla carica:

per quanto attiene all'autonomia e all'indipendenza:

- essere in rapporto di coniugio, parentela entro il quarto grado o affinità entro il secondo grado col Presidente, col Segretario Generale e con qualsiasi consigliere della federale;
- ricoprire incarichi, di qualsiasi tipo, presso la FISE, inclusi quelli nell'ambito della Procura Federale o degli Organi di giustizia sportiva;
- essere titolare di deleghe operative da parte della FISE;

per quanto attiene alla onorabilità:

- trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, o la sospensione dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
- aver riportato condanne penali definitive (anche a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p.) per i reati dolosi o colposi previsti nel Decreto come reati presupposto;
- essere stato oggetto di applicazione, con provvedimento definitivo, delle misure di prevenzione previste dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*).

Sotto il profilo della continuità d'azione l'OdV, nell'assolvimento delle sue funzioni, ha libero accesso presso tutte gli uffici della FISE e potrà avvalersi dei relativi servizi di Segreteria nonché, all'occorrenza, di professionisti esterni, ai quali affiderà l'incarico di effettuare verifiche periodiche sul rispetto e sull'efficacia del Modello, tramite svolgimento di attività di carattere tecnico o specialistico, fermo restando l'obbligo di detti professionisti esterni di riferire all'OdV stesso attraverso la redazione di apposita relazione.

Inoltre, l'OdV provvederà a disciplinare, mediante proprio regolamento, gli altri aspetti attinenti alla continuità della propria azione fra i quali rilevano, in particolare, la calendarizzazione dell'attività di vigilanza e controllo, la verbalizzazione delle attività svolte, nonché la disciplina dei flussi informativi in entrata e in uscita.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza si riunisce con cadenza almeno semestrale.

In tale ambito, l'Organismo di Vigilanza contribuirà a:

- mantenere aggiornata la mappatura delle aree di attività "a rischio" di cui al presente Modello;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività "a rischio";
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e predisporre la documentazione necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti e/o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;

- coordinarsi col Presidente, col Segretario Generale, con il Consiglio e col personale della FISE per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree sensibili;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nel Modello;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che gli elementi previsti dal sistema di controllo (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- sollecitare al Consiglio federale, anche per il tramite del Presidente, le opportune modifiche al modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

L'Organismo di Vigilanza ha sede presso gli uffici della FISE a Roma avvalendosi dei relativi servizi di segreteria tecnica e si può contattare mediante posta all'indirizzo Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma ovvero mediante email all'indirizzo appositamente istituito (organismodivigilanza@fise.it).

Tutti i verbali delle riunioni dell'OdV, nonché le segnalazioni ricevute e altri atti e/o documenti che l'Organismo ritenga di acquisire, sono conservati in apposito archivio sotto chiave presso gli uffici della FISE, con accesso consentito esclusivamente all'Organismo di Vigilanza medesimo.

Al fine di garantire i requisiti di autonomia, indipendenza e continuità d'azione, nonché di tutelare l'attività di vigilanza svolta, l'OdV non può essere rimosso se non per giusta causa, mediante apposita delibera motivata del Consiglio federale.

A tal proposito, costituiscono a titolo esemplificativo motivo di revoca per giusta causa:

- il sopraggiungere di una delle cause di decadenza dalla carica indicate nel Modello o nel regolamento dell'OdV;
- un grave inadempimento dei propri doveri, come definito nel Modello o nello stesso Regolamento dell'OdV;
- l'emissione di una sentenza che abbia comportato a carico della FISE l'applicazione, anche in via cautelare, delle sanzioni previste dal Decreto, ove risulti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- la violazione degli obblighi di riservatezza, come previsto nel Modello e nel regolamento dell'OdV.

In caso di revoca e in ogni altro caso in cui venisse a mancare l'OdV, ad esempio per morte o dimissioni, il Presidente informa, alla prima riunione utile, il Consiglio federale il quale provvede con propria delibera a nuova nomina.

Ove sussistano gravi ed improrogabili ragioni di convenienza (ad esempio, nel caso di applicazioni di misure cautelari), lo stesso Presidente dispone con delibera motivata la sospensione dell'OdV, informando il Consiglio alla prima riunione utile per le opportune delibere.

3.2. Reporting nei confronti degli Organi federali

Con cadenza annuale l'OdV trasmette al Consiglio Federale una relazione scritta avente ad oggetto le attività svolte nel periodo, le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti interni alla FISE, sia in termini di efficacia del Modello, nonché le iniziative già assunte o eventualmente da assumere per rimuovere le riscontrate anomalie, criticità o lacune organizzative, ovvero per curare l'aggiornamento del Modello a fronte di modifiche normative o mutamenti nell'organizzazione o nelle attività della Federazione.

L'Organismo di Vigilanza potrà inoltre effettuare con i suddetti organi incontri o riunioni che dovranno essere appositamente verbalizzati, anche in forma riassuntiva.

L'OdV potrà comunque essere convocato in qualsiasi momento dagli organi federali indicati o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello ed a situazioni specifiche.

Inoltre, l'OdV metterà a disposizione degli organi federali le relazioni dallo stesso annualmente predisposte.

3.3. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, co. 2, lett. d) del Decreto richiede che il Modello debba «prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli».

La previsione di un sistema strutturato di flussi informativi nei confronti dell'OdV costituisce uno strumento fondamentale per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello, nonché per l'eventuale accertamento *ex post* delle cause che hanno reso possibile la realizzazione dei reati previsti nel Decreto.

Pertanto, a tal fine, chiunque ne abbia notizia dovrà segnalare all'OdV le presunte violazioni alle prescrizioni contenute nel Modello.

3.3.1 Segnalazioni e tutela del Whistleblower

Dovranno essere portate tempestivamente a conoscenza dell'OdV tutte le notizie relative alla possibile commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della FISE o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate nel presente Modello.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- le informazioni riguardano in genere tutti i fatti, atti, eventi ed omissioni aventi rilevanza in relazione alla commissione dei reati di cui al Decreto, nonché le anomalie o irregolarità riscontrate rispetto a quanto previsto nel presente Modello;
- le segnalazioni all'OdV potranno essere in forma scritta, anche anonima (*whistleblowing*), ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e verranno raccolte ed archiviate dall'OdV;
- le segnalazioni del Whistleblower potranno essere presentate attraverso il canale alternativo di segnalazione whistleblowing@fise.it, idoneo a garantire, attraverso modalità informatiche, la riservatezza della identità del segnalante;
- l'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna e di archiviare la segnalazione;
- l'Organismo di Vigilanza dovrà in ogni caso garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del

segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della FISE o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;

- ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice penale o dell'art. 2043 del Codice Civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie, amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del Whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione; l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento. La segnalazione del Whistleblower è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii. il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24 comma 1, lett a) della l. 241/90; Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione, non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili; resta impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale e dell'art. 2043 del Codice Civile.

Si ricorda che a tutela del segnalante la normativa italiana in materia di whistleblowing prevede che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le suddette segnalazioni, può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Inoltre, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del Codice Civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

3.3.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dalla magistratura, da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti la FISE per i reati di cui al Decreto;
- le verifiche o le ispezioni in corso e/o effettuate dalle Autorità pubbliche di vigilanza presso la FISE;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti e/o dai collaboratori non subordinati della FISE in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- la relazione del Collegio dei Revisori in ordine alla regolarità amministrativo-contabile della gestione di cui al Regolamento Amministrazione e Contabilità della FISE (come tempo per tempo vigente);

- le notizie riguardanti la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento del bilancio e del piano annuale di spesa da parte della Federazione, con particolare riferimento ad eventuali ritardi, irregolarità o anomalie emerse nell'ambito delle procedure previste nel Regolamento Amministrazione e Contabilità della Federazione (come tempo per tempo vigenti);
- la struttura organizzativa della FISE e ogni modifica apportata al relativo Statuto o organigramma;
- i prospetti riepilogativi periodici (almeno uno ogni anno) relativi agli incarichi affidati dalla FISE a terzi.

4. MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Dal momento che i flussi finanziari rappresentano un'area particolarmente delicata, vengono adottate procedure volte alla individuazione e alla gestione delle risorse finanziarie, idonee ad impedire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

In tale ambito, al fine di monitorare i flussi in entrata ed in uscita inerenti la propria operatività, la FISE individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati previsti nel Decreto.

In particolare, ad integrazione/specificazione di quanto previsto nel Regolamento Amministrazione e Contabilità, è garantita l'osservanza delle seguenti regole:

- non deve esserci identità soggettiva tra chi assume o attua le decisioni, chi è tenuto a dare evidenza contabile delle stesse e chi è tenuto ad effettuare sulle stesse i controlli previsti dalla legge;
- devono essere stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti con le competenze gestionali e con le responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- le operazioni che comportano l'utilizzazione di risorse economiche e/o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere, anche in ottemperanza ai principi generali sopra richiamati, documentate, registrate correttamente e verificabili;
- l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità: in caso di operazioni ordinarie, entro i limiti quantitativi indicati, la motivazione può essere limitata al riferimento alla classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione, mentre nelle operazioni straordinarie o eccedenti i limiti quantitativi, la motivazione deve essere analitica.

Le modalità di gestione e di controllo dei flussi finanziari, così come ora descritti, potranno essere integrati/modificati/aggiornati, anche su iniziativa dell'Organismo di Vigilanza, attraverso l'emanazione di direttive specificamente finalizzate al rispetto delle norme del Decreto ed alla prevenzione dei reati in esso previsti.

5. FORMAZIONE ED INFORMATIVA

5.1. Formazione del personale

Ai fini della corretta applicazione delle regole speciali di condotta di cui alla Parte Speciale del presente Modello, la FISE garantisce che gli Organi federali, per quanto di specifica spettanza, siano periodicamente informati sui principali contenuti e modalità operative necessarie a garantire, nell'esercizio delle attività rispettivamente svolte, l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente Modello.

La informazione del personale sarà curata dalla FISE attraverso le seguenti azioni comunicative:

- inserimento, a fini consultivi, di un estratto del Modello, sul sito istituzionale;
- programmazione ed effettuazione, a cura del Segretario Generale, di un incontro formativo periodico sui contenuti del Modello con tutto il personale FISE;
- invio, a cura del Segretario Generale, di *email* di aggiornamento sulle modifiche apportate al Modello conseguenti ad intervenute modifiche normative rilevanti, a pronunce giurisprudenziali particolarmente significative e/o a rilevanti mutamenti organizzativi.

5.2. Informativa alle società affiliate e ai fornitori/consulenti/appaltatori/collaboratori

La FISE promuove la conoscenza e l'osservanza, per quanto di propria spettanza, delle regole contenute nel presente Modello anche a soggetti esterni, in particolare a tesserati e società affiliate ovvero fornitori/consulenti/appaltatori/collaboratori a vario titolo attraverso, rispettivamente:

- i. la pubblicazione del Modello per estratto sul sito istituzionale;
- ii. la comunicazione di una informativa sulla esistenza di tali documenti, con invito a prendere visione degli stessi, così come pubblicati per estratto sul sito istituzionale;
- iii. l'inserimento nei contratti sottoscritti dalla FISE di apposite clausole contrattuali che vincolino i terzi a rispettare e far rispettare, per quanto di propria spettanza, le predette procedure, regole e protocolli, pena l'applicazione nei loro confronti di sanzioni disciplinari (diminuzione di compensi, penali, etc.) compresa, nei casi di maggiore gravità, la risoluzione del contratto.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1. Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, co. 2, lett. e), e 7, co. 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo se introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta sono assunte dalla FISE in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

In particolare, tenuto conto anche delle indicazioni offerte dalle Linee Guida di Confindustria (aggiornate al 2014), nonché di quanto già affermato a livello giurisprudenziale (cfr. Trib. Napoli, 26.06.2007), il presente sistema disciplinare si ispira ai principi generali di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e):

a) specificità di illeciti e sanzioni

Costituisce illecito disciplinare, a seconda della qualifica e/o della posizione e/o delle competenze del soggetto nella FISE e a prescindere dalla rilevanza penale del fatto, a titolo esemplificativo:

- l'inosservanza dei protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della FISE in relazione ai reati da prevenire ovvero alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- la falsificazione della documentazione delle operazioni compiute nel corso di perquisizioni/ispezioni/sequestri effettuati da parte dell'autorità/polizia giudiziaria ovvero di autorità pubbliche di vigilanza;
- la distruzione, l'occultamento e/o l'alterazione della documentazione della FISE;

- la falsificazione delle relazioni e/o informazioni trasmesse all'OdV;
- l'ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'OdV;
- la violazione di obblighi di documentazione e tracciabilità delle operazioni;
- l'inosservanza da parte dei soggetti apicali degli obblighi di direzione e/o vigilanza che abbiano reso possibile la realizzazione di reati da parte dei sottoposti;
- l'abbandono, senza giustificato motivo, del posto di lavoro da parte del personale a cui siano state specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo;
- la mancata documentazione, anche in forma riassuntiva, delle operazioni e dei risultati dei controlli effettuati in ambito federale;
- l'omessa documentazione delle operazioni compiute in occasione di ispezioni di autorità pubbliche;
- l'omessa archiviazione di copia dei documenti ufficiali diretti (tramite legali esterni o periti di parte) a Giudici, a membri del Collegio Arbitrale o a Periti d'ufficio chiamati a giudicare sul contenzioso di interesse della FISE;
- la mancata trasmissione all'OdV della bozza di bilancio e/o della relativa relazione del Collegio dei revisori prima della sua approvazione definitiva da parte degli Organi federali competenti;
- l'emissione di fattura e/o nota di credito senza l'indicazione in modo completo e comprensibile dei prodotti e servizi resi e di ogni altro dato obbligatorio;
- la pattuizione con i consulenti di onorari oltre i normali standard di mercato e senza giustificato motivo e/o relativa documentazione;
- l'effettuazione e/o ricezione di pagamenti in contanti per conto della FISE oltre i limiti consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente;
- l'effettuazione di pagamenti senza apposita documentazione attestante il tipo di operazione compiuta e/o senza relativa archiviazione;
- l'effettuazione e/o ricezione di pagamenti su conti bancari aperti all'estero tramite intermediari stranieri senza giustificato motivo e/o relativa documentazione;
- l'accesso alla rete informatica FISE senza autorizzazione e relativi codici di accesso;
- l'assenza ingiustificata agli incontri di formazione o aggiornamento relativi al presente Modello;
- la mancata osservanza degli obblighi derivanti, secondo le proprie attribuzioni e competenze, dalla normativa applicabile, tempo per tempo vigente, in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- il mancato rispetto delle misure di tutela del segnalante previste nel presente modello;
- aver effettuato con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

b) proporzionalità e adeguatezza tra illecito e sanzioni

Ai fini della determinazione/commisurazione delle sanzioni, in rapporto ad ogni singolo illecito disciplinare, si considerano i seguenti fattori:

- 1) se la violazione è commessa mediante azione od omissione;
- 2) se la violazione è dolosa o colposa e, rispettivamente, quale sia l'intensità del dolo o il grado della colpa;
- 3) il comportamento pregresso (la condotta tenuta in precedenza, in particolare se l'interessato è stato già sottoposto ad altre sanzioni disciplinari e l'eventuale reiterazione della violazione del medesimo tipo o di tipo analogo);
- 4) il comportamento successivo (se vi sia stata collaborazione, anche ai fini di eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall'illecito in capo alla FISE, l'ammissione delle proprie responsabilità e la sincera resipiscenza da parte dell'interessato);
- 5) la posizione del soggetto rispetto alla FISE (Organo centrale o periferico, personale dipendente, consulente, fornitore, etc.);

- 6) gli effetti sul rapporto fiduciario con la FISE;
- 7) il grado di prossimità con uno dei reati-presupposto previsti nel D.lgs. 231/2001;
- 8) tutte le altre circostanze del caso concreto (modalità, tempi, rilevanza della violazione in rapporto all'attività sportiva e/o federale, etc.);

c) applicabilità a tutti (organi federali, soggetti apicali, sottoposti e terzi)

Sono soggetti al sistema disciplinare di cui al presente Modello i componenti degli Organi federali centrali, periferici e di giustizia, dipendenti o collaboratori non subordinati (consulenti) nonché chiunque, a qualsiasi titolo, abbia rapporti con la FISE, nell'ambito dei rapporti stessi e per quanto di rispettiva competenza.

d) tempestività e immediatezza delle sanzioni, contestazione (per iscritto, salvo ammonimento verbale) all'interessato e garanzia dei diritti di difesa e del contraddittorio

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente sistema disciplinare tiene conto della particolarità e dello *status* del soggetto nei cui confronti si procede.

In particolare:

- nei confronti del Presidente, dei Consiglieri federali e dei componenti del Collegio dei Revisori l'esercizio del potere disciplinare spetta al Consiglio;
- nei confronti di sottoposti (dipendenti, collaboratori non subordinati, etc.) e terzi l'esercizio del potere disciplinare spetta al Presidente, che riferisce poi al Consiglio;
- in ogni caso, l'OdV deve essere sempre coinvolto nel procedimento disciplinare, mediante l'esercizio di poteri di iniziativa e di consulenza sull'illecito e sulle sanzioni proposte secondo le modalità previste nel proprio regolamento.

e) pubblicità e trasparenza

Del presente sistema disciplinare viene data pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

6.2. Sanzioni nei confronti dei dipendenti

La violazione delle regole di comportamento e delle procedure imposte dal Modello ad opera di dipendenti della FISE costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ex art. 2104 c.c., nonché illecito disciplinare.

L'adozione da parte di un dipendente di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo di eseguire con la massima diligenza, attenendosi alle direttive della FISE, i compiti loro affidati.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse verranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal sistema disciplinare e dalle procedure previste dal CCNL eventualmente applicabile.

Esse possono essere distinte in provvedimenti disciplinari **conservativi** (richiamo verbale o scritto, ammonizione scritta, multa, sospensione della carica o dalla retribuzione per non più di dieci giorni, adibizione ad altra funzione senza demansionamento) e provvedimenti disciplinari **risolutivi** (licenziamento con o senza preavviso) e vengono applicate sulla base del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra i comportamenti dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, si prevede che:

- 1)** incorre nei **provvedimenti disciplinari conservativi** colui che violi le procedure interne o tenga un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello (ad es., che non osservi

le procedure prescritte, ometta di fornire all'OdV le informazioni previste, ometta di svolgere controlli o segnalazioni, etc.) o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non esecuzione degli ordini impartiti dalla FISE. In particolare, si applica:

- **il biasimo verbale**, nei casi delle violazioni più lievi alle prescrizioni del Modello Organizzativo;
- **il biasimo scritto**, nei casi di violazioni meno lievi di quelle sanzionabili con il biasimo verbale, ma meno gravi di quelle per le quali sia prevista la multa o anche nel caso in cui per la terza volta si debba procedere ad un biasimo verbale;
- **la multa** in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione, nel caso di violazioni alle prescrizioni del Modello Organizzativo che denotino negligenza da parte del Dipendente nell'esecuzione del lavoro affidatogli e siano meno gravi di quelle per cui sia prevista la sospensione dalla retribuzione, o anche nel caso in cui per la terza volta si debba procedere ad un biasimo scritto;
- **la sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10**, nel caso di violazioni alle prescrizioni del Modello Organizzativo che, pur non essendo così gravi da comportare l'applicazione del licenziamento disciplinare senza preavviso o del licenziamento nelle forme previste dalla legge:
 - a) oltre a denotare negligenza nell'esecuzione del lavoro affidato, arrechino, anche potenzialmente, danno alla FISE;
 - b) costituiscano recidiva, per oltre la terza volta nell'anno solare, in violazioni per cui sia prevista la multa e non sia prevista l'applicazione del licenziamento.

2) incorre nei provvedimenti disciplinari risolutivi (licenziamento con o senza preavviso) colui che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio", un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una grave infrazione alla disciplina o alla diligenza nel lavoro ed un atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia della FISE nei confronti del dipendente;
- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio", un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della FISE di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un atto che provoca alla FISE grave nocumento morale o materiale e che non consente la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea;
- commetta più violazioni per cui sia prevista la sospensione dalla retribuzione e dal servizio.

6.3. Sanzioni nei confronti del Presidente, del Segretario Generale, dei membri del Consiglio e dei componenti del Collegio dei revisori

In caso di violazione del Modello da parte del Presidente, dei membri del Consiglio e dei componenti del Collegio dei Revisori, il Consiglio federale potrà applicare, su eventuale iniziativa e previa consultazione dell'OdV, a seconda della gravità dell'illecito (così come risultante sulla base dei criteri indicati al successivo punto b), le seguenti sanzioni disciplinari:

- **richiamo formale o scritto;**
- **revoca di incarichi e/o deleghe e/o procure;**
- **diminuzione della retribuzione o dei compensi;**
- **decadenza o sospensione dalla carica** per sopravvenuta mancanza dei requisiti di onorabilità e/o professionalità;
- **revoca per giusta causa.**

6.4. Sanzioni nei confronti dei terzi (fornitori, consulenti, etc.)

A prescindere dalle cause di sospensione e cancellazione dall'albo fornitori previste nell'apposito regolamento adottato dalla FISE (come tempo per tempo vigente), ogni comportamento posto in essere dai collaboratori non subordinati (consulenti) o dai fornitori/appaltatori della FISE in contrasto con le regole indicate dal presente Modello, tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di collaborazione, l'applicazione di eventuali penali previamente pattuite ex art. 1382 c.c. o, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del maggior danno qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla FISE, come nel caso di applicazione da parte del giudice competente delle misure previste dal d.lgs. 231/2001.

7. VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello è soggetto, a cura dell'OdV, a due tipi di verifiche periodiche (con cadenza annuale):

- verifiche sugli atti: esame dei principali atti federali (circolari, verbali del Consiglio, comunicazioni, regolamenti, etc.) di possibile impatto ai fini del d.lgs. 231/2001 e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla FISE relativamente alle attività "a rischio-reato" ex D.lgs. 231/1001;
- verifiche delle procedure e delle segnalazioni: revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto.

L'esito delle verifiche periodiche è esposto nella relazione annuale dell'OdV al Consiglio federale di cui al precedente paragrafo 3.2., con indicazione delle possibili manchevolezze e delle eventuali azioni da intraprendere.

PARTE SPECIALE

I. Premessa.

Ai fini di una corretta comprensione della Parte Speciale del presente Modello organizzativo va premesso che la mappatura dei rischi è stata tracciata secondo il già richiamato criterio del "rischio accettabile", sulla base di quanto emerso nel corso di *workshop* condotti presso la FISE, dalle attività di anamnesi nonché dallo studio dell'organigramma e dei documenti federali d'interesse (codice etico, regolamento di amministrazione e contabilità, ultimo bilancio di esercizio approvato, ultimi consuntivi semestrali, etc.).

All'esito di queste attività, tra tutte quelle per completezza menzionate nella Parte Generale del presente Modello, si è ritenuto di potere escludere dall'elenco delle tipologie di reato-presupposto, le seguenti fattispecie (che, pertanto, non verranno trattate) in quanto, date la natura e/o le attività svolte dalla FISE, il rischio che queste possano essere commesse nell'interesse o a vantaggio della stessa appare nullo o del tutto trascurabile:

- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*, d.lgs. 231/2001), salvo che per i delitti cui agli articoli 473 e 474 c.p.;

- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*1, D.Lgs. 231/2001) salvo che per i delitti di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) e vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art 25-*quater* del d.lgs. n. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale (art 25-*quinquies* d.lgs. n. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art 25-*quater* 1 d.lgs. n. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*nonies* d.lgs.231/2001), salvo il reato di cui all'art. 171-*bis* della L. 22 aprile 1941, n.633;
- reati societari *ex* artt. 2621 ss c.c. (non rientrando la FISE, in quanto *associazione con personalità giuridica di diritto privato* a norma dell'art. 15, d.lgs. 242/1999, tra le *società commerciali* o i *consorzi* cui si applica la disciplina penalistica dettata dalle norme contenute nel titolo XI del libro V del Codice Civile), salvo il caso delle ipotesi di (istigazione alla) corruzione tra privati (artt. 2635, comma 3 e 2635-*bis* comma 1 c.c.), trattandosi di reati comuni;
- reati finanziari (art. 25-*sexies*, d.lgs. 231/2001);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* D.lgs. 231/2001)
- Reati ambientali (art. 25-*undecies* D. lgs. 231/2001).

II. Regole generali di condotta.

A tal fine – oltre alle regole di condotta stabilite per ogni singola “Parte Speciale” (da “A” a “I”) - tutti coloro che, a diverso titolo, agiscono nell'interesse della FISE nell'ambito di tutte le aree di rischio considerate nel presente Modello devono:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che integrino le fattispecie di reato “a rischio” o che, pur non costituendo di per sé dette fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo;
- qualora vengano a conoscenza di operazioni o comportamenti sospetti o da segnalare, darne tempestivamente notizia all'OdV e trasmettere allo stesso ogni documentazione pertinente;
- rendere edotti i terzi, che a vario titolo entrano in contatto con la FISE, delle misure adottate per la prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, per quanto applicabili alle attività rispettivamente svolte nell'interesse della FISE medesima;
- mantenere una condotta trasparente e collaborativa con la Pubbliche Autorità, in particolare con la magistratura inquirente e giudicante, mediante la comunicazione di tutti i dati, le informazioni e le notizie che fossero richieste, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- garantire l'applicazione del principio di separazione delle funzioni in base al quale l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve ricadere sotto la responsabilità di persona diversa da chi la contabilizza, esegue operativamente o controlla;
- garantire una chiara definizione dei poteri e delle responsabilità e adeguate forme di pubblicità all'interno della FISE del relativo organigramma;
- non porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, le funzioni di controllo della gestione informatica da parte degli organi a ciò deputati;

- evitare di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con la FISE, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della FISE e nel pieno rispetto delle norme;
- comunicare ogni situazione di potenziale o effettivo conflitto d'interesse, astenendosi dal compiere qualsiasi operazione;
- effettuare con tempestività, regolarità, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni, le segnalazioni periodiche e gli invii di documenti, informazioni e dati previste dalle procedure interne, dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza (es. CONI) o richiesti dalle stesse, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza dalle medesime esercitate e prestando la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti;
- garantire la rintracciabilità e registrazione di ogni transazione e operazione ed archiviare la relativa documentazione in modo da non poter essere modificati, se non con apposita evidenza e da poterne ricostruire il processo di autorizzazione, decisione e svolgimento e/o renderne agevole l'accesso, la reperibilità, la verificabilità e il riesame.

II. 1. Regole generali su acquisti/consulenze/forniture/appalti di opere o servizi

Oltre a quanto specificamente indicato nelle singole parti speciali del presente Modello in relazione alle diverse attività a rischio-reato o, in particolare, nel Codice Etico e nel Regolamento Amministrazione e Contabilità (come tempo per tempo vigente), per quanto concerne le consulenze/forniture/appalti di opere o servizi, la FISE garantisce l'osservanza delle seguenti regole generali di condotta:

- in caso di appalto d'opera o servizio nell'interesse della FISE, per l'individuazione degli operatori economici e l'aggiudicazione del contratto si osservano, ove applicabili, **le regole e le procedure di cui al d.lgs. 50/2016 (cd. "Codice degli appalti")** e/o al Regolamento Amministrazione e Contabilità (come tempo per tempo vigente), in corrispondenza dei rispettivi livelli di spesa ivi indicati;
- predeterminazione di presupposti, criteri e procedura per rimborsi, trasferte, indennità e relative modalità di liquidazione;
- il responsabile del procedimento di affidamento dell'esecuzione di lavori o della fornitura di beni o servizi, competente anche a indire le gare, è predeterminato nella persona del Segretario Generale;
- predisposizione e aggiornamento di un apposito albo fornitori, a cura dell'Ufficio Marketing/Acquisti/Proprietari, la cui richiesta di iscrizione deve documentare, mediante compilazione di apposita scheda e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex DPR 445/2000, il possesso di specifici requisiti di affidabilità, professionalità ed esperienza o eventualmente di quelli specificamente richiesti dal d.lgs. 50/2016 ove applicabile (incluso, in particolare: dati identificativi, numero dipendenti, fatturato annuo degli ultimi tre esercizi, elenco forniture significative effettuate nell'ultimo triennio, regolarità negli adempimenti contributivi e previdenziali, iscrizione nel registro delle Imprese alla C.C.I.A.A. relativa al settore merceologico di riferimento, certificazioni di qualità o altro tipo di attestazioni);
- ad integrazione dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo fornitori, selezionare coloro che, sulla base dei criteri predeterminati, oggettivi e trasparenti riguardanti la qualità del bene o servizio, il prezzo e le garanzie di equità e correttezza, con preferenza di coloro che risultano iscritti nelle liste presso le Prefetture in quanto considerati non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa;

- verificare periodicamente, e comunque ad ogni scadenza contrattuale, la sussistenza dei requisiti di capacità, professionalità, esperienza, onorabilità e affidabilità del fornitore e della qualità del servizio reso;
- stabilire compensi in misura fissa per i servizi resi o, comunque, con divieto di parametrarli al raggiungimento di determinati obiettivi o risultati;
- obbligare il fornitore, mediante l'inserimento di apposite clausole contrattuali, al rispetto, per quanto di propria spettanza, delle regole contenute o richiamate nel presente Modello applicando, in caso di violazione, le sanzioni disciplinari ivi previste nei confronti dei terzi e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto;
- svolgere controlli periodici (o a campione) sulle modalità di esercizio delle attività espletate nell'interesse della FISE e, per quanto possibile, richiedere al fornitore la garanzia sul rispetto delle corrispondenti regole normative e/o amministrative e sulla formazione del personale all'uopo eventualmente impiegato o distaccato presso la FISE (anche in tema di responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001);
- risolvere il contratto nel caso di condanna del fornitore per uno degli illeciti amministrativi di cui al D.lgs. 231/2001 dipendenti da reato commesso (anche o solo) nell'esercizio delle attività svolte per conto della FISE e sospendere l'esecuzione nel caso in cui nei suoi confronti venga elevata la contestazione ai sensi dell'art. 59, D.lgs. 231/2001 relativamente a reati commessi (anche o solo) nell'esercizio delle attività svolte per conto della FISE;
- estendere, per quanto applicabili, al personale del fornitore eventualmente distaccato presso la FISE le regole previste nel presente Modello relativamente alle attività svolte;
- gli acquisti devono essere effettuati, nel rispetto delle norme federali (con particolare riguardo a quelle stabilite nel Regolamento Amministrazione e Contabilità (come tempo per tempo vigente), soltanto dai soggetti formalmente individuati (Segretario Generale/Ufficio Acquisti) e muniti di apposita procura in cui sia indicato il potere di spesa conferito, previa compilazione (su modello predeterminato) di apposita richiesta (RDA) da parte del soggetto/ufficio/dipartimento interessato;
- l'affidamento della fornitura/consulenza deve essere formalizzato con apposito contratto scritto o mediante corrispondenza, datata e sottoscritta in segno di accettazione ovvero con la trasmissione al fornitore dell'ordine di acquisto, debitamente compilato e sottoscritto da persona munita dei poteri di spesa;
- è necessario accertare l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza in capo alla persona fisica delegata alla firma del contratto o alla conclusione dell'operazione;
- in sede di *budget* devono essere previsti gli importi destinati alle spese per l'acquisto di beni e/o servizi, nel rispetto dei criteri indicati nel Regolamento Amministrazione e Contabilità della Federazione (come tempo per tempo vigente);
- la ricezione del bene/servizio deve essere formalmente attestata e documentata dalla struttura della FISE interessata;
- anche al fine di consentirne un'agevole consultazione sia da parte degli organi interni preposti al controllo che da parte di enti ed istituzioni esterne, tutti i documenti ricevuti, i contratti stipulati e le relative fatturazioni, vengono archiviati presso gli uffici dell'amministrazione;
- la stipula dei contratti di consulenza, prestazione professionale e lavoro a progetto (di seguito anche "contratti") deve essere unicamente finalizzata ad acquisire competenze specialistiche per soddisfare specifiche esigenze, nel caso in cui vi sia un interesse concreto ed attuale della Federazione e non sia possibile e/o conveniente utilizzare risorse interne, tenendo presente il rapporto di coerenza tra obiettivi federali e *budget* federale.

II.2. Regole generali sulla formazione del bilancio e sui rapporti col collegio dei revisori

Oltre a quanto specificamente indicato nelle singole parti speciali del presente Modello in relazione alle diverse attività a rischio-reato e nel Codice Etico, per quanto **concerne la formazione del bilancio e la gestione dei rapporti col Collegio dei Revisori**, ad integrazione di quanto previsto in ordine alla struttura, alla formazione, all'approvazione e all'aggiornamento del bilancio (con riferimento alla gestione corrente, al ciclo attivo e passivo, alla gestione patrimoniale e alle strutture territoriali), la FISE garantisce l'osservanza delle seguenti regole generali di condotta:

- nella redazione/approvazione/aggiornamento del bilancio viene garantito il rispetto della normativa civilistica di riferimento, nonché dei controlli e dei criteri (in tema di accantonamenti ed oneri, immobilizzazioni, spese di rappresentanza, crediti e debiti, materiali di consumo, fondo di dotazione indisponibile, storni, etc.) indicati nel Regolamento Amministrazione e Contabilità della FISE (come tempo per tempo vigente);
- la documentazione relativa a singole transazioni effettuate dalla Federazione deve garantire l'individuazione del processo di autorizzazione, nonché la motivazione economica sottostante;
- la documentazione di supporto deve essere agevolmente reperibile ed archiviata secondo opportuni criteri che ne consentano una facile consultazione sia da parte degli organi interni preposti al controllo, che da parte di enti ed istituzioni esterne;
- il sistema utilizzato per la trasmissione di dati ed informazioni deve garantire la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle funzioni che alimentano il sistema stesso.
- il responsabile di ciascuna Struttura coinvolta nel processo deve garantire la tracciabilità delle informazioni contabili;
- ciascuna registrazione contabile richiede la conservazione della documentazione di supporto;
- la procedura di cancellazione dei dati e delle informazioni contabili va effettuata secondo le disposizioni previste;
- i rapporti con il Collegio dei Revisori debbono essere improntati sulla massima collaborazione e trasparenza;
- il compito di gestire i rapporti con il Collegio dei Revisori per le attività di controllo deve essere affidata ad uno o più soggetti, all'interno della Federazione;
- tutti i documenti relativi agli argomenti, posti all'ordine del giorno, delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio federale, sui quali gli stessi organi debbano esprimere un parere ai sensi di legge o in base ai regolamenti interni, devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori.

II.3. Regole generali sulla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Oltre a quanto specificamente indicato nelle singole parti speciali del presente Modello in relazione alle diverse attività a rischio-reato e nel Codice Etico, per quanto **concerne la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione**, la FISE garantisce l'osservanza delle seguenti regole generali di condotta:

- i soggetti che, nell'interesse della FISE, possono intrattenere rapporti con le Pubbliche Amministrazioni devono essere preventivamente individuati;
- il soggetto individuato deve gestire personalmente i rapporti con la P.A., necessari per la gestione corrente dell'attività della Federazione, fornendo le informazioni e i documenti richiesti (specie in sede di eventuale verifica o ispezione o di procedura per l'ottenimento di contributi/finanziamenti/sovvenzioni);

- le informazioni o i documenti forniti dovranno essere verificati, ove possibile, dai competenti soggetti ovvero, in loro assenza, da loro delegati, e, ove possibile, siglati all'atto della consegna;
- colui che per primo intrattiene rapporti con i soggetti pubblici coinvolti deve informare il Presidente che, all'occorrenza, individuerà la persona autorizzata a presenziare alla ispezione/verifica/accertamento;
- l'avvio e l'esito di una procedura ispettiva deve essere comunque immediatamente comunicato al Presidente, al Segretario Generale e all'Organismo di vigilanza, a cura del soggetto individuato o di quello designato *ad hoc*;
- chiunque deve dare immediata informazione e relativa documentazione all'Organismo di Vigilanza delle criticità di qualsiasi natura eventualmente emerse nel corso della gestione delle attività di relativa competenza in relazione al rispetto delle regole previste nel presente Modello;
- la gestione dei rapporti con la P.A. (incluse ispezioni, verifiche, scambio di informazioni/atti/documenti, richieste di contributi/finanziamenti/sovvenzioni, riunioni, etc.) deve essere puntualmente documentata/verbalizzata anche attraverso l'indicazione dei soggetti che a diverso titolo sono intervenuti nell'interesse della FISE;
- nel caso in cui, nel corso delle gestione delle attività per l'erogazione del finanziamento pubblico, emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto ne deve dare immediata informazione all'Organismo di Vigilanza;
- all'Organismo di Vigilanza deve essere periodicamente trasmesso apposito *report* relativo a finanziamenti/contributi/sovvenzioni richieste ed ottenute.

II.4. Regole generali su fatturazione e pagamenti

Oltre a quanto specificamente indicato nelle singole parti speciali del presente Modello in relazione alle diverse attività a rischio-reato, nonché a quanto stabilito nel Codice Etico e nel Regolamento Amministrazione e Contabilità della FISE (per come tempo per tempo vigente), per quanto concerne la **fatturazione** e i **pagamenti**, si garantisce l'osservanza delle seguenti regole generali di condotta:

- la gestione della cassa interna presso l'Ufficio Amministrazione viene attribuita dal Segretario generale a soggetti appositamente e preventivamente designati in qualità di cassiere;
- la cassa contante della FISE può essere utilizzata solo qualora, per motivi di urgenza o in considerazione dell'esiguità dell'importo, non siano praticabili le ordinarie modalità di pagamento;
- nessun pagamento può essere eseguito dai cassieri senza l'autorizzazione del Segretario Generale;
- periodicamente il cassiere deve provvedere ad effettuare la quadratura del saldo del libro cassa attraverso le dovute registrazioni delle movimentazioni in contabilità;
- l'eventuale incasso di contante contraffatto deve essere immediatamente comunicato al Segretario Generale, ai fini delle opportune segnalazioni alle competenti Autorità;
- è comunque vietata la spendita o la messa in circolazione di monete o banconote contraffatte ricevute in buona fede, una volta che si abbia successivamente contezza della falsità;
- ogni movimentazione della cassa deve essere tracciata in modo tale da consentire di individuare il soggetto che l'ha effettuata;
- gli incassi e i pagamenti possono avvenire per bonifico bancario e/o per rimessa diretta con assegno circolare ovvero in contanti, entro i limiti fissati dalla normativa tempo per tempo

- vigente;
- i pagamenti disposti dai conti correnti bancari delle strutture territoriali non possono mai superare i limiti fissati nel piano annuale di spesa approvato dalla Federazione e vengono periodicamente rendicontati secondo le regole e mediante le procedure stabilite nel Regolamento Amministrazione e Contabilità (come tempo per tempo vigente);
 - l'estratto conto bancario per l'analisi degli avvenuti accrediti deve essere sistematicamente verificato e archiviato;
 - a cadenza prestabilita deve essere fornita la situazione degli incassi e dei pagamenti agli addetti dell'Ufficio Amministrazione per la relativa regolarizzazione contabile;
 - le strutture territoriali trasmettono alla Federazione rendiconti periodici delle spese sostenute nei limiti delle risorse trasferite, secondo quanto indicato nel Regolamento Amministrazione e Contabilità della FISE (come tempo per tempo vigente);
 - gli addetti dell'Ufficio Amministrazione provvedono a registrare l'incasso sul sistema di contabilità verificando la corrispondenza dell'importo comunicato dalla banca;
 - in caso di assegni circolari deve essere predisposta la distinta di versamento e custodito il titolo fino al momento del relativo versamento in banca;
 - eventuali titoli devono essere inviati in banca tramite un servizio portavalori;
 - la distinta di versamento, con il timbro di ricezione della banca, deve essere registrata ed appositamente archiviata;
 - tutti i movimenti di cassa devono essere registrati giornalmente e la documentazione di supporto deve essere conservata;
 - il rimborso delle spese di trasferta (vitto, alloggio, viaggio, etc.), in Italia e all'estero, avviene, entro il valore del budget assegnato e previo controllo da parte dell'ufficio amministrazione, su richiesta da inoltrarsi esclusivamente mediante apposita modulistica corredata dai documenti fiscali giustificativi delle spese sostenute, sempre che la trasferta risulti regolarmente autorizzata tramite convocazione ufficiale della FISE;
 - ogni pagamento relativo alla fornitura di beni o servizi è preceduto dal controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni ordinate attraverso specifici atti contrattuali, alle verifiche di conformità e di regolarità contabile e fiscale nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento Amministrazione e Contabilità della FISE (come tempo per tempo vigenti);
 - la documentazione delle spese allegata agli ordini di pagamento viene archiviata, anche per via elettronica, presso gli uffici dell'amministrazione della Federazione;
 - l'utilizzo di carte di credito bancarie o postali è consentito solo al Presidente, al Segretario Generale e ai funzionari delegati tramite lettera d'incarico a firma del Segretario Generale e comunque autorizzati mediante delibera del Consiglio federale che ne indica modalità e limiti;
 - la fatturazione avviene esclusivamente in formato elettronico mediante sistema di Interscambio nazionale, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestito da SOGEI S.p.A. (salvo il caso in cui per il fornitore non sia possibile attivare tale formato nel quale la fattura può eccezionalmente emettersi mediante invio via PEC) ;
 - i codici IPA degli uffici della sede centrale FISE e dei Comitati Regionali sono consultabili sul sito federale;
 - l'espletamento del servizio di fatturazione elettronica, firma digitale, archiviazione e conservazione dei propri documenti fiscali, DDT, libri registri e scritture contabili, avviene utilizzando il sistema UNISTORAGE mediante società esterna appositamente incaricata del ruolo di "Responsabile della conservazione" nonché Intermediario Accreditato verso il Sistema di Interscambio (SDI) di SOGEI S.p.a.

II.5. Regole generali sull'assunzione del personale

Oltre a quanto specificamente indicato nelle singole parti speciali del presente Modello in relazione alle diverse attività a rischio-reato e nel Codice Etico, per quanto concerne, ove ne sussistano i presupposti, **l'eventuale assunzione del personale a tempo determinato e nei limiti dei fondi disponibili**, la FISE garantisce l'osservanza delle seguenti regole generali di condotta:

- i requisiti professionali e/o le potenziali capacità necessarie per lo svolgimento dell'attività, per la quale si richiede l'assunzione stessa, debbono essere necessariamente determinati prima dell'assunzione;
- anche nel caso in cui la selezione del personale avvenga mediante l'ausilio di soggetti esterni, la valutazione è effettuata da più soggetti interni alla FISE che dovranno tener conto delle capacità professionali, delle conoscenze e delle attitudini del candidato;
- le valutazioni dei candidati devono essere documentate ed archiviate in una apposita cartella e/o software da cui risulti l'esito delle valutazioni ed i soggetti valutatori;
- chiunque si trovi in una posizione di conflitto di interessi deve astenersi dall'effettuare ogni tipo di valutazione sul candidato;
- il contratto di assunzione deve essere firmato soltanto da persona munita dei relativi poteri di rappresentanza;
- la documentazione relativa all'assunzione del personale deve essere conservata a cura della FISE.

II.6. Regole generali su omaggi e donazioni

Oltre a quanto specificamente indicato nelle singole parti speciali del presente Modello in relazione alle diverse attività a rischio-reato, per quanto **concerne omaggi e donazioni**, la FISE garantisce l'osservanza delle seguenti regole generali di condotta:

- la donazione di beni o di denaro è consentita solo quando sussiste un significativo interesse della FISE;
- la donazione non può essere mai fatta in cambio di un determinato bene o servizio;
- gli omaggi distribuiti devono essere di modico valore e rientrare comunque nell'ambito di normali rapporti di cortesia o degli usi correnti;
- la documentazione relativa alle donazioni ed agli omaggi è conservata presso gli uffici della Federazione.

II.7. Regole generali su (ri)affiliazioni e tesseramenti

Oltre a quanto specificamente indicato nelle singole parti speciali del presente Modello in relazione alle diverse attività a rischio-reato, per quanto **concerne le (ri)affiliazioni**, ad integrazione/specificazione di quanto previsto nello Statuto e nei rispettivi regolamenti (come tempo per tempo vigenti), la FISE garantisce l'osservanza delle seguenti regole generali di condotta/procedure:

- Il Consiglio Federale, per delega del Consiglio Nazionale del CONI, delibera il riconoscimento ai fini sportivi dei soggetti che siano retti da statuti conformi a quello tipo deliberato dalla FISE;
- Le domande di riconoscimento, previo invio, approvazione e deliberazione dai Comitati Regionali di appartenenza, che ne verificano i requisiti di sussistenza ed esprimono il parere di conformità, sono sottoposte all'accoglimento del Consiglio Federale;
- In nessun caso è possibile ammettere richieste proposte per il tramite di un Comitato Regionale, che sia geograficamente diverso da quello di appartenenza del richiedente da intendersi come quello del luogo in cui lo stesso dispone degli impianti;
- In ogni caso, la (ri)affiliazione è subordinata alla verifica che il richiedente:

- a) sia una società o associazione, nonché ente militare o similari, che senza fini di lucro abbia come fine quello di praticare una delle attività statutarie della Federazione e svolga (abbia svolto, nel caso di riaffiliazione) continuativamente attività sportiva (agonistica, promozionale o amatoriale);
 - b) abbia la sede sportiva nel territorio italiano (purché, se all'estero, la sede legale sia in un paese appartenente all'Unione Europea);
 - c) I requisiti di cui gli enti dovranno dimostrare la disponibilità si dividono in due diverse tipologie: una di tipo squisitamente burocratico/amministrativo, una relativa all'impianto, alle strutture e ai cavalli; I requisiti legati all'impianto, alle strutture e ai cavalli si distinguono ulteriormente in base all'attività svolta, per la quale è stabilita necessaria e apposita documentazione dai rispettivi dipartimenti di competenza;
 - d) I requisiti previsti nella prima tipologia sono legati per lo più alla costituzione e sono incontrovertibili ai fini del riconoscimento di qualunque tipo di ente. Gli stessi sono vincolati dalle normative del CONI e dell'Agenzia delle Entrate. Non vi è alcun legame con il tipo di attività svolta dall'Associazione;
 - e) sia riconosciuto dal Comitato Nazionale del CONI o, su delega del medesimo, dal Consiglio federale;
 - f) sia munita dei requisiti di cui all'art. 90, L. 289/2002;
 - g) abbiano preventivamente depositato presso la Segreteria della Federazione il proprio Atto costitutivo e lo Statuto;
 - h) la richiesta pervenga al Consiglio federale esclusivamente sul modulo predisposto dalla Federazione e al completo di tutta la documentazione necessaria o comunque richiesta;
 - i) non risultino commesse, da parte del richiedente, gravi violazioni dei principi fondamentali dello Statuto e del Regolamento di Giustizia della FISE, dello Statuto, dei Regolamenti e del codice di comportamento sportivo del CONI;
 - j) la domanda può essere proposta in qualsiasi momento dell'anno;
 - k) la domanda, sottoscritta dal Presidente della Società, compilata su apposito modulo all'uopo predisposto dalla Federazione inclusiva della documentazione richiesta o necessaria, deve essere consegnata ai competenti Uffici federali;
 - l) l'affiliazione decorrerà dalla data della deliberazione del Consiglio federale che l'accoglie;
 - m) le società che non ha presentato domanda tempestiva per la (ri)affiliazione, ove intendano affiliarsi, dovranno presentare la domanda con le stesse modalità previste per la prima affiliazione;
- Le associazioni affiliate possono rilasciare e rinnovare patenti agonistiche per le discipline di competenza e acquisiscono, trascorsi 12 mesi dalla data di prima affiliazione, il diritto di voto nelle Assemblee, fatto salvo il mantenimento dei requisiti richiesti dalle normative federali.
 - Le Associazioni Aggregate, se abilitate al rilascio di patenti, possono emettere patenti ludiche e rinnovare le patenti agonistiche per le discipline di competenza ma non hanno diritto di voto in Assemblea.
 - I dettagli dei requisiti sono disponibili integralmente sul sito federale alla sezione "affiliazioni" e possono essere assoggettati a variazioni da parte dei Dipartimenti di riferimento a mezzo delibera del Consiglio Federale.
 - La FISE, dopo aver deliberato il riconoscimento e aver attribuito il codice di affiliazione, provvede alla trasmissione dello stesso al Comitato Regionale di riferimento, che completa la procedura online di affiliazione.

- Al termine della procedura, la FISE provvede all'invio dei dati al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, affinché l'Associazione possa formalizzare l'iscrizione ed essere quindi definitivamente riconosciuta da parte del CONI.
- L'Affiliazione ha validità per l'anno di riferimento, a prescindere dalla data dell'accettazione della domanda.
- Allo scadere dell'anno, l'Associazione, per poter mantenere il sodalizio con la FISE, proseguendo le proprie attività, dovrà provvedere al rinnovo dell'affiliazione.
- Le procedure di affiliazione e le quote di rinnovo sono dettate di anno in anno per il tramite di una circolare, che ne regola i tempi e le modalità.
- La campagna di rinnovo delle affiliazioni ha inizio da una data prevista nella circolare, ma non ha data di chiusura giacché le Associazioni possono rinnovare in qualunque periodo dell'anno, pena il pagamento di una mora, i cui importi sono definiti dalla stessa circolare.
- All'atto del rinnovo, l'Associazione è tenuta al pagamento della quota prevista, alla compilazione e all'invio al Comitato Regionale di riferimento di moduli predisposti dalla FISE aventi valore di autocertificazione sulla sussistenza di tutti i requisiti previsti per il mantenimento del sodalizio.
- Sottoscrivendo gli appositi moduli, i legali rappresentanti delle associazioni prendono atto delle responsabilità in caso di dichiarazione mendace, prevista dalla legislazione in vigore, accettando al tempo stesso eventuali controlli che potranno essere effettuati durante l'anno dal Comitato Regionale competente per territorio.
- Durante la vita associativa potranno intervenire modifiche di varia natura (tipologia del sodalizio; denominazione sociale; sede legale, amministrativa o sportiva; Consiglio Direttivo; statutarie; cessazione dell'attività) che richiedono la trasmissione di relativa documentazione alla FISE, per il tramite dei Comitati Regionali di appartenenza, ai fini dei provvedimenti di competenza: in particolare, tranne nel caso di cambio di tipologia del sodalizio (ad esempio da affiliazione ad aggregazione o da affiliazione olimpica a non olimpica), la FISE dovrà trasmettere le relative modifiche al Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche mentre l'Associazione dovrà a sua volta provvedere ad entrare all'interno dello stesso Registro, confermare i dati e stampare nuovamente il certificato sostitutivo.

Oltre a quanto specificamente indicato nelle singole parti speciali del presente Modello in relazione alle diverse attività a rischio-reato, per quanto concerne i **tesseramenti**, ad integrazione/specificazione di quanto previsto nello Statuto e nei rispettivi regolamenti (come tempo per tempo vigenti), la FISE garantisce l'osservanza delle seguenti regole generali di condotta/procedure:

- Il tesseramento è aggiornato secondo una piattaforma *online* che permette a tutti i soggetti interessati (Associazioni Sportive, Comitati Regionali, Federazione Nazionale) di poter effettuare tutte le operazioni di propria competenza (affiliazioni e rinnovi, tesseramento, rilascio e/o rinnovo patenti, tesseramento cavalli) e di consultarla in tempo reale;
- Il *database* è l'unico riconosciuto dalla Federazione e solo i dati riscontrati all'interno dello stesso avranno valore probativo riguardo l'effettiva appartenenza alla FISE: eventuali cariche, tessere, sodalizi di qualsivoglia tipologia, se non presenti all'interno del tesseramento *online*, non avranno alcun valore ai fini del riconoscimento dei diritti e doveri derivanti dagli stessi, ivi compresa la copertura assicurativa, prevista dalle apposite convenzioni, per le singole fattispecie;

- I soggetti abilitati ad operare nel tesseramento *online* sono la Federazione Nazionale, i Comitati Regionali e le Associazioni Sportive;
- Non è previsto l'accesso individuale al tesseramento *online*, se non per alcune categorie specifiche e soltanto per operazioni di consultazione;
- La Federazione svolge la funzione di amministratore e di supervisore dell'intero sistema mentre i Comitati Regionali svolgono la funzione di amministratore, relativamente al tesseramento cavalli, al tesseramento veterinari e alla gestione parziale delle associazioni di propria competenza;
- Le Associazioni Sportive possono inserire nuovi tesserati, inserire e rinnovare patenti (nell'ambito delle proprie competenze) o il tesseramento cavalli;
- L'operatività delle Associazioni è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per le operazioni cui è deputata per tipologia e/o natura: laddove venissero a mancare uno o più di questi requisiti, potranno essere operati, da parte degli amministratori (Federazione Nazionale o Comitato Regionale) dei blocchi dell'operatività dell'Associazione;
- Ogni Associazione riconosciuta in qualità di affiliata o aggregata ha una propria scheda informativa all'interno del tesseramento *online*;
- Dalla scheda informativa si deducono la decorrenza, la validità, la tipologia del sodalizio, il codice identificativo, i dati anagrafici, la composizione del consiglio direttivo, l'elenco delle eventuali figure tecniche e la sfera di attività;
- Nella scheda è indicato il legale rappresentante dell'Associazione (Presidente o Amministratore Unico), del codice fiscale e/o partita IVA, di un indirizzo email e l'indicazione di almeno una disciplina nella sezione dedicata alla sfera di attività;
- Per poter operare bisognerà preventivamente essere autorizzati. L'autorizzazione si otterrà tramite il Comitato Regionale di competenza che rilascerà al Presidente dell'associazione, o a un suo delegato, la *password* di accesso;
- Il rilascio della *password* avverrà soltanto dopo l'avvenuto espletamento delle operazioni utili ai fini del rinnovo dell'affiliazione da parte dell'Associazione;
- Il tesseramento *online* può essere utilizzato dall'Associazione collegandosi al servizio, personalizzando la *password* di accesso all'area riservata e avviando quindi le operazioni di tesseramento;
- Per quanto riguarda il rinnovo del tesseramento cavalli, individuato il nominativo del cavallo, sarà sufficiente cliccare sul tasto del rinnovo e questo avverrà con decorrenza immediata, anche per quanto riguarda la copertura assicurativa. Infine, l'utente stamperà il modulo di ricevuta, da conservarsi all'interno del passaporto del cavallo per poterlo esibire in caso di richiesta da parte delle segreterie o giurie delle manifestazioni;
- Le operazioni di emissione di nuovo passaporto cavalli continueranno ad essere effettuate secondo modalità del passato, tramite i Comitati Regionali: in tal caso il pagamento della tariffa prevista verrà effettuata dal Comitato Regionale attraverso il pagamento *online*;
- Ogni Dirigente di società dovrà essere tesserato tramite le procedure previste dal tesseramento online. In quanto tesserato FISE, ciascun Dirigente avrà la copertura assicurativa, prevista dalla Convenzione FISE, pubblicata sul sito federale;
- Una volta perfezionato, il file telematico prodotto dall'Ufficio per il tesseramento viene trasmesso all'Amministrazione. Il tesseramento viene contabilizzato mediante una procedura automatica. Il file di riepilogo è consultabile in formato Excel oppure direttamente dal portale *online*;
- A chiusura del bilancio vengono registrati e contabilizzati manualmente quei tesseramenti che, sebbene perfezionati nell'anno solare precedente, sono contabilizzati nel bilancio successivo.

II. 8. Regole generali sui servizi in *outsourcing*

Relativamente ai servizi svolti in *outsourcing* nell'interesse della FISE (ad esempio da CONI Servizi SpA o da società appositamente incaricata per la gestione delle operazioni di fatturazione elettronica) - rinviando ai Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001, alle disposizioni/procedure adottate dal fornitore (come tempo per tempo vigenti) e ai relativi controlli – la FISE garantisce l'osservanza dei seguenti principi:

- adozione di criteri predeterminati, oggettivi e trasparenti riguardanti la qualità del bene o servizio, il prezzo e le garanzie di equità e correttezza;
- verifica periodica, e comunque ad ogni scadenza contrattuale, della sussistenza dei requisiti di capacità, professionalità, esperienza, onorabilità e affidabilità del fornitore del servizio, nonché della qualità di quest'ultimo;
- fissazione di compensi in misura fissa per i servizi resi o, comunque, con divieto di parametrarli al raggiungimento di determinati obiettivi di profitto;
- obbligare il fornitore, mediante l'inserimento di apposite clausole contrattuali, al rispetto, per quanto di propria spettanza, delle regole contenute o richiamate nel presente Modello applicando, in caso di violazione, le sanzioni disciplinari ivi previste nei confronti dei terzi e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto di servizio;
- richiesta al fornitore di garantire, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, il rispetto delle regole normative e/o amministrative, come tempo per tempo vigenti, se ed in quanto applicabili alle attività svolte (inclusa la gestione e adeguata formazione del personale all'uopo impiegato) mediante l'inclusione di apposite clausole nel relativo contratto;
- risolvere il contratto nel caso di eventuale condanna (anche non definitiva) del fornitore per uno degli illeciti amministrativi di cui al d.lgs. 231/2001, ove applicabile.

III. Struttura della Parte Speciale

Ciò premesso, la presente parte del Modello è articolata in diverse "Parti Speciali" (da lett. "A" a lett. "L"), in corrispondenza dei singoli reati o gruppi omogenei di reati considerati "a rischio" per la FISE, tra quelli previsti come presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente.

In particolare ogni Parte Speciale contiene:

- 1) un **elenco dei singoli reati-presupposto** a rischio per la FISE, con il testo delle relative disposizioni incriminatrici;
 - 2) "**considerazioni specifiche**" riguardanti l'individuazione delle principali attività a rischio, delle possibili modalità di commissione dei reati, nonché dei corrispondenti "principi di comportamento";
- la sintesi delle **attività a rischio** e l'indicazione delle corrispondenti **speciali regole di condotta a carattere preventivo** (ad integrazione/specificazione dei principi indicati nel Codice Etico e delle regole generali di condotta indicate al precedente punto II della presente Parte Speciale).

PARTE SPECIALE
“A”
Reati contro la Pubblica Amministrazione

A) CORRUZIONE, CONCUSSIONE E INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ¹⁹

Art. 317 del codice penale – ConcuSSIONE

Il pubblico ufficiale e l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 del codice penale - Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 319 del codice penale - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-bis del codice penale - Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter del codice penale - Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 319-quater del codice penale - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 del codice penale - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

¹⁹ La presente Parte tiene conto delle modifiche disposte in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, dapprima, dalla L. 6 novembre 2012 n. 190 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012 n. 265 e in vigore dal 28 novembre 2012) nonché, da ultimo, dalla Legge 27 maggio 2015 n. 69 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2015 e in vigore dal 14 giugno 2015).

Art. 321 del codice penale - Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 del codice penale - Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis del codice penale - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 323-bis del codice penale – Circostanze attenuanti

Se i fatti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322 e 322-bis e 323 sono di particolare tenuità le pene sono diminuite.

Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

Considerazioni specifiche

Preliminarmente, è necessario premettere che:

- la nozione di *pubblico ufficiale*, fornita dall'art. 357 c.p., è imperniata sull'*esercizio in concreto* della funzione legislativa (attività diretta alla formazione delle leggi), giudiziaria (attività che abbraccia tanto la funzione giurisdizionale in senso stretto, quanto l'attività requirente e tutte le funzioni di carattere amministrativo ad essa collegate) o amministrativa. Quest'ultima è contrassegnata dalla fonte della disciplina, che deve essere data da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi ed è inoltre caratterizzata, in via alternativa, dalla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi attraverso poteri autoritativi o certificativi.
- anche la definizione di *incaricato di pubblico servizio*, contenuta nell'art. 358 c.p., deve essere considerata prevalentemente sotto il profilo oggettivo e funzionale dell'attività in concreto svolta, che deve essere caratterizzata: in positivo dalla disciplina attraverso norme di diritto pubblico del servizio; in negativo, dalla mancanza di poteri tipici della pubblica funzione, che tuttavia non può consistere nel mero "svolgimento di semplici mansioni di ordine", né nella "prestazione di opera meramente materiale".

Si tratta di tipologie di reati che assumono particolare rilievo ai fini del presente Modello visto che, nonostante la controversa natura giuridica della Federazione - cui l'art. 15, d.lgs. 242/1999 (espressamente richiamato anche dall'art. 1 dello Statuto della FISE) attribuisce, come noto, la natura di *associazione con personalità giuridica di diritto privato* salva la *valenza pubblicistica di specifici aspetti relativi alle attività* da esse svolte - deve ritenersi che, limitatamente a questi ultimi, i rappresentanti degli Organi federali possano assumere, sia pur ai soli effetti della legge penale, qualificazione pubblicistica con conseguente possibilità di ascrivere a loro carico responsabilità penali connesse ai tipici reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione (come, ad esempio, corruzione, peculato, abuso d'ufficio), specie a fronte di condotte espressive di un abuso di poteri e/o di una violazione di doveri (con riguardo, ad esempio, alle attività di affiliazione delle società sportive o al conferimento di incarichi e, più in generale, alla selezione dei fornitori di beni o servizi in conformità al codice degli appalti di cui al d.lgs. 50/2016, ove applicabile, e comunque a quanto previsto Regolamento di Amministrazione e Contabilità della Federazione, come tempo per tempo vigente).

Pertanto, in giurisprudenza da tempo si è affermato che la stessa attività del CONI debba essere inquadrata, a vario titolo, nell'ambito della pubblica funzione o del pubblico servizio con riferimento, ad esempio, all'erogazione di contributi a fondo perduto a società sportive o *alle attestazioni*

relative al controllo della reale sussistenza e della funzionalità di attrezzi da acquistarsi con il contributo pubblico (Cass. Sez. VI, 23.12.2014; Sez. VI, 16.10.1997, n. 105).

È opportuno ricordare come la corruzione rilevi anche nel caso sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri i quali, secondo la legge italiana, sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Inoltre, le modifiche introdotte dalla legge 116/09 implicano che le disposizioni di cui agli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso alle persone indicate dal secondo comma, n. 2 dell'articolo 322-bis c.p., non più solo «*qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali*», ma anche qualora il fatto sia commesso «*al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria*»: tale nuova formulazione amplia in maniera rilevante le ipotesi di rischio.

Con riferimento alla corruzione in ambito sportivo, il Report annuale del GRECO (*Group of States Against Corruption*) pubblicato il 18 giugno 2015 vi dedica un intero capitolo, evidenziando le inadeguatezze strutturali delle attuali organizzazioni sportive a prevenire fenomeni corruttivi ed auspicando l'adozione di misure volte a diffondere la consapevolezza del problema corruzione nello sport ed a fronteggiarne l'attuale preoccupante espansione attraverso *pratiche improntate alla trasparenza*, nonché attraverso la predisposizione di *codici di condotta e sanzioni disciplinari dotate di effettività*.

I delitti di concussione o induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 317 e 319-*quater* c.p.), e quelli di corruzione (artt. 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 320, 321, 322 e 322-*bis* c.p.) si differenziano tra loro per il diverso rapporto che intercorre tra l'agente pubblico e quello privato: nel primo caso di (tendenziale) soggezione derivante dal cd. *metus publicae potestatis* generata nel privato; nel secondo caso di (tendenziale) parità. Inoltre, mentre nella concussione o induzione indebita a dare o promettere utilità il privato agisce *certat de damno vitando*, nella corruzione *certat de lucro captando*.

In particolare, i delitti di concussione (art. 317 c.p.) e di induzione indebita a dare o promettere utilità (319-*quater* c.p.) - così come risultanti dalle modifiche intervenute con l'art. 1, co. 75, lett. d) e i), L. 6 novembre 2012 n. 190, cit. - si differenziano tra di loro per l'effetto, rispettivamente, di *costrizione* o di mera *induzione* che l'abuso dei poteri o delle qualità da parte dell'agente pubblico produce sul privato e, quindi, sulla libertà di autodeterminazione di quest'ultimo: a titolo esemplificativo, nel secondo caso possono ricomprendersi tutte le ipotesi di velate allusioni o suggerimenti, condotte di tipo omissivo, ostruzionistico o dilatorio che non assurgano al grado di violenza psichica. In particolare, la fattispecie di induzione indebita di cui all'art. 319-*quater* c.p. è caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio. Nella concussione di cui all'art. 317 c.p., invece, si è in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del destinatario» (così Cass., Sez. Un., ud. 24.10.2014, dep. 16.03.2014).

Inoltre, soggetto attivo del primo e più grave reato è solo il pubblico ufficiale (dovendosi applicare, a parità di condotta, nei confronti dell'incaricato di pubblico servizio il delitto di estorsione aggravata ex artt. 629 e 61 n. 9 c.p.) mentre del secondo e meno grave reato può essere anche l'incaricato di pubblico servizio. Infine, per l'induzione a dare o promettere utilità risponde anche il privato, sia pur con pena diversa e ridotta rispetto a quella dell'agente pubblico, il quale, anziché mantenere una posizione di intransigenza e di osservanza della legge, finisce con l'assecondare la venalità dell'agente pubblico per effetto di una vantaggiosa e compiacente soggezione. Va tuttavia rilevato, ai fini del presente Modello, che le ipotesi di responsabilità della Federazione per i

reati di concussione o induzione indebita a dare o promettere utilità, ex artt. 317 e 319-*quater* c.p., sono più rare di quelle di corruzione giacché, per essere rilevante ai fini del Decreto, il comportamento concussivo o induttivo deve essere realizzato (anche o soltanto) *nell'interesse o a vantaggio* dell'ente e non, come normalmente accade, nell'esclusivo interesse di chi, rispettivamente, *costringe* o *induce* taluno a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità o, comunque, di terzi.

Quanto alla corruzione - a seguito delle modifiche intervenute col predetto art. 1, co. 75, lett. f), L. 6 novembre 2012 n. 190 - se ne prevedono attualmente due diverse tipologie: una cd. "*propria*" (art. 319 c.p.) riferita alla retribuzione per il compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio e una cd. "*impropria*", "*per l'esercizio della funzione*" o anche "*per asservimento*" (art. 318 c.p.), che prescinde dall'individuazione di uno specifico atto d'ufficio quale oggetto dell'accordo e nella quale possono eventualmente farsi rientrare, oltre alle retribuzioni per il compimento di atti d'ufficio, i compensi dati o promessi in relazione ad atti futuri non ancora individuati e i donativi intesi come atti di omaggio o servilismo, salvo quelli d'uso (cd. *munuscula*).

Le tipologie di reato sopra descritte possono essere realizzate in diverse attività ed a tutti i livelli organizzativi.

Le attività della FISE ove il rischio si può presentare in misura maggiore possono individuarsi nei seguenti settori:

- nomina dei componenti, di competenza federale, della Commissione di Garanzia e dei componenti degli Organi di Giustizia;
- gestione dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati da enti pubblici o organismi di diritto pubblico (CONI);
- predisposizione e approvazione del bilancio;
- gestione dei rapporti con la P.A. italiana (enti pubblici territoriali) ed estera e con il CONI per tutte le attività istituzionali della Federazione;
- gestione dei rapporti con amministrazioni locali e forze dell'ordine (specie in occasione dell'organizzazione di eventi sportivi, campionati, gare o manifestazioni);
- gestione dei rapporti con la P.A. per gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza, assistenza, fiscale e tributaria ovvero nell'ambito di verifiche/ ispezioni da parte di soggetti pubblici;
- richiesta e ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, atti o provvedimenti amministrativi (ad esempio per l'utilizzo di impianti sportivi);
- gestione delle attività rilevanti ai fini dei tesseramenti e delle (ri)affiliazioni di società sportive;
- rappresentanza giudiziale della Federazione e gestione del contenzioso (civile, penale, amministrativo, giuslavoristico e tributario);
- conseguimento di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati da enti pubblici, specie per l'organizzazione di specifici eventi;
- selezione, reclutamento e assunzione del personale;
- gestione degli incarichi di consulenza e selezione di fornitori per l'approvvigionamento di beni e servizi (tenuto conto, in particolare, della qualifica pubblicistica, nei termini predetti, dei rappresentanti degli organi federali e della possibile violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 ove applicabili nonché di quelle contenute nel regolamento acquisti e nel Regolamento Amministrazione e Contabilità della Federazione, come tempo per tempo vigenti);

- gestione dei flussi finanziari (con riferimento, ad esempio, a quelli riguardanti sponsorizzazioni di eventi) e dei pagamenti, (con particolare riferimento a quelli effettuati nei confronti di consulenti o fornitori e ai rimborsi per le spese di trasferta);
- gestione degli omaggi, delle donazioni e dei finanziamenti;
- gestione dei rapporti con il CONI per le modifiche di atti federali (Statuto, regolamenti, etc.);
- esercizio delle funzioni inquirenti e requirenti da parte degli organi di giustizia sportiva;
- gestione dei rapporti tra gli organi di giustizia sportiva e l'autorità/polizia giudiziaria per aspetti relativi ad eventuali richieste di informazioni/atti/documenti;
- attivazione/gestione/definizione di indagini e di procedimenti disciplinari in caso di violazione delle norme federali;
- gestione dei reclami/vertenze/contenziosi da parte o nei confronti delle società sportive.

In relazione ai principi di comportamento che i destinatari devono seguire con riferimento alle sopra descritte ipotesi di reato, si possono dare le seguenti indicazioni.

Oltre all'espresso divieto di porre in essere condotte che possano configurare tale reato dovranno, ad esempio:

- (i) prevedere idonee procedure di controllo dei flussi finanziari della FISE e della relativa documentazione;
- (ii) prevedere idonee procedure di redazione e approvazione del bilancio nel rispetto della normativa civilistica di riferimento, nonché dei controlli e dei criteri (in tema di accantonamenti ed oneri, immobilizzazioni, spese di rappresentanza, crediti e debiti, materiali di consumo, fondo di dotazione indisponibile, etc.) indicati nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FISE (come tempo per tempo vigente);
- (iii) controllare adeguatamente i collaboratori della FISE e la congruità dei compensi pagati rispetto a quelli di mercato;

B) TRUFFA E FRODE AI DANNI DELLO STATO E REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE

Art. 316-bis del codice penale - Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter del codice penale - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore ad euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 640-bis del codice penale - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo,

comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640, comma 2, n. 1 del codice penale – Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Art. 640-ter del codice penale - Frode informatica***

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

***Tale fattispecie di reato assume rilievo, ai fini del Decreto, solo se realizzata in danno della P.A.

Considerazioni specifiche

Le norme richiamate mirano a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici o comunitari nel momento dell'erogazione e nel successivo momento dell'utilizzazione, ad eccezione delle ultime due figure delittuose di truffa ai danni dello Stato, di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, che punisce più in generale tutte quelle condotte decettive che determinano la verifica di un danno a carico dello Stato di altro ente pubblico con la realizzazione di un ingiusto profitto per l'autore del fatto o per altri, e della frode informatica di cui al 640-ter, che rileva in quanto si cagioni un danno allo Stato o ad altro ente pubblico attraverso l'alterazione di sistemi informatici o telematici o l'introduzione senza diritto all'interno di essi.

Le aree che possono essere ritenute più "a rischio" in tale ambito sono, ad esempio, tutte le attività che implicano rapporti con enti erogatori di contributi pubblici e finanziamenti agevolati e, più in generale, con la Pubblica Amministrazione, anche tramite sistemi informatici o telematici.

Le prime tre ipotesi si configurano, ad esempio, quando i fondi o i finanziamenti pubblici o comunitari ottenuti vengano utilizzati per finalità diverse da quelle per cui sono stati erogati o, nella fase di istruttoria di detti fondi o finanziamenti, quando vengano omesse informazioni dovute o prodotti alla P.A. documenti falsi o alterati, per far risultare esistenti condizioni per l'erogazione o per attestare a tal fine atti, fatti o circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati già trasmessi alla P.A.

In relazione ai principi di comportamento che i destinatari devono seguire per contrastare tale fenomeno, oltre all'esplicito divieto di porre in essere dette condotte, seguito da un'adeguata diffusione dello stesso, dovrà essere garantita:

- i. la formazione/informazione dei soggetti che gestiscono le procedure per le eventuali richieste di fondi;
- ii. la necessaria separazione (anche attraverso il sistema delle deleghe) delle funzioni fra chi è incaricato di presentare la documentazione relativa e chi gestisce le attività realizzative;
- iii. il controllo gerarchico sulla documentazione da presentare (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali del soggetto richiedente).

Per quanto riguarda la frode informatica, l'ipotesi delittuosa potrebbe essere commessa mediante alterazione di registri informatici della P.A., per far risultare esistenti condizioni per la partecipazione a gare o per modificare dati già trasmessi alla P.A. stessa.

In questo ambito, la FISE garantisce l'adozione di una serie di procedure e controlli per rendere sicuri i propri sistemi informatici e telematici, limitando l'accesso agli stessi attraverso l'utilizzo di *password* da parte di tutti i soggetti che ne fanno utilizzo e l'osservanza di tutte le misure di sicurezza dettate anche in tema di *privacy* e, in particolare, prevedere che gli accessi a sistemi informatici o telematici della P.A. eventualmente posseduti debbano essere tracciati e monitorati.

All'interno di queste attività, le operazioni nell'esecuzione e/o nello svolgimento delle quali sussiste il rischio di commissione dei reati suddetti sono:

- operazioni relative al rilascio di contributi pubblici e finanziamenti agevolati e più in generale che comportino rapporti con lo Stato, enti pubblici o comunitari;
- operazioni di gestione delle risorse finanziarie;
- operazioni concernenti la presentazione di istanze e di dichiarazioni rilasciate ad Amministrazioni e/o Enti Pubblici;
- operazioni di assunzione del personale o di consulenti esterni, qualora le persone da selezionare o da assumere abbiano avuto o abbiano rapporti diretti o indiretti con Amministrazioni e/o Enti Pubblici o con organismi dell'Unione Europea.

ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

I reati descritti nella presente Parte speciale hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. o con soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Oltre alle aree a rischio già richiamate nell'ambito delle "Considerazioni specifiche" di cui alle singole tipologie di reato, all'interno della FISE possono ritenersi "a rischio" anche le attività di procacciamento dei prodotti e dei servizi.

Riassumendo, le operazioni "a rischio" nelle quali possono essere commessi i reati richiamati sono:

- partecipazione a trattative e a gare d'appalto pubblico;
- operazioni di assunzione e/o gestione del personale, qualora le persone da selezionare o assumere abbiano (o abbiano avuto in tempi recenti) rapporti diretti o indiretti con lo Stato e le P.A., anche straniere od organismi dell'Unione Europea;
- richiesta e ottenimento di agevolazioni, contributi, autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione ("P.A."), altri enti, autorità o istituzioni italiani, ovvero stranieri, europei o sovranazionali (tutti collettivamente "Enti");

- gestione delle attività ispettive o di vigilanza svolte dalla Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Guardia di Finanza, etc.), P.A. o Enti pubblici o comunitari;
- gestione degli adempimenti di natura fiscale, tributaria, previdenziale, nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate, l’INPS, l’INAIL;
- rapporti con le autorità giudiziarie civili, penali e amministrative, anche attraverso i consulenti esterni;
- gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
- stipulazione di contratti con la P.A., Enti pubblici o comunitari, per la fornitura di beni o servizi;
- gestione dell’attività di sponsorizzazione e organizzazione di eventi, ove siano coinvolti la P.A., enti pubblici o comunitari;
- gestione delle risorse finanziarie, nonché attività di fatturazione e contabilizzazione;
- gestione dei servizi informatici;
- accesso ai terminali collegati alla P.A., Enti pubblici o comunitari, o comunque utilizzati per comunicazione di dati o informazioni ad essi;
- gestione dei rapporti con la P.A., enti pubblici o comunitari;
- gestione di eventuali contenziosi tributari;
- pagamenti verso la P.A., enti pubblici o comunitari;
- selezione ed assunzione del personale e dei consulenti e gestione dei corrispondenti rapporti contrattuali.

I destinatari che agiscono nell’ambito delle aree di rischio individuate, devono osservare le seguenti regole speciali di condotta:

1. stretta osservanza delle leggi e delle procedure, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti con la P.A. ed alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
2. osservanza dei criteri di massima trasparenza e correttezza nell’instaurazione di qualsiasi rapporto con la P.A. e nei rapporti con terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una funzione pubblica o pubblico servizio: a tale fine, dovranno essere ricostruibili la formazione degli atti ed i relativi livelli autorizzativi; i documenti riguardanti l’attività d’impresa nelle suddette aree a rischio dovranno essere conservati a cura della funzione competente con modalità tali da non poter essere modificati, se non con apposita evidenza, e l’accesso agli stessi potrà essere consentito solamente al soggetto competente in ambito FISEo ad un suo delegato, nonché all’OdV;
3. per ciascuna delle attività a rischio non deve esserci identità soggettiva tra chi assume o attua le decisioni, chi è tenuto a dare evidenza contabile delle stesse e chi è tenuto ad effettuare sulle stesse i controlli previsti dalla legge.

Ai fini dell’attuazione di quanto sopra, oltre alla stretta osservanza delle regole generali di condotta previste nel presente Modello con particolare riferimento alle attività di informazione scientifica, valgono gli ulteriori seguenti **criteri direttivi**:

1. i rapporti con la P.A. per le suddette aree di attività a rischio ed i rapporti instaurati con i terzi nell’ambito dello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio devono essere gestiti in modo unitario da un apposito responsabile (il Presidente), il quale gestirà i rapporti con la P.A. nell’ambito del procedimento da espletare, riferirà agli Organi federali competenti (Consiglio federale) e all’OdV ed interpellierà quest’ultimo anche per questioni interpretative attinenti all’osservanza delle procedure preventive previste dal Modello;
2. i contratti con i collaboratori non subordinati devono essere definiti per iscritto con l’indicazione del compenso/provvigione pattuita, che dovranno essere adeguati e giustificati in relazione al

tipo di incarico affidato ed alla prassi vigente in ambito locale; nei contratti stessi dovrà essere inserita una clausola che preveda la risoluzione del contratto in caso di grave inosservanza dei principi contenuti nel presente Modello;

3. eventuali sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori devono rispondere ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni ricoperte, con l'attività svolta e con le responsabilità affidate e non possono essere legati al raggiungimento di obiettivi o di affari che possano riflettersi nella incentivazione o commissione di illeciti;
4. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto al fine di dimostrare che le somme ottenute sono state utilizzate per gli scopi cui erano destinate;
5. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti statali o comunitari, partecipazione a gare pubbliche, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente all'OdV circa eventuali situazioni di irregolarità.

Per quanto riguarda specificamente le **operazioni attinenti alla gestione delle risorse finanziarie** è necessario seguire le seguenti regole:

- non deve esserci identità soggettiva tra chi assume o attua le decisioni, chi è tenuto a dare evidenza contabile delle stesse e chi è tenuto ad effettuare sulle stesse i controlli previsti dalla legge;
- devono essere stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti con le competenze gestionali e con le responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- le operazioni che comportano l'utilizzazione di risorse economiche e/o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere, anche in ottemperanza ai principi generali sopra richiamati, documentate, registrate correttamente e verificabili;
- l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità; in caso di operazioni ordinarie, entro i limiti quantitativi indicati, la motivazione può essere limitata al riferimento alla classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione, mentre nelle operazioni straordinarie o eccedenti i limiti quantitativi, la motivazione deve essere analitica.

Per quanto riguarda specificamente la **gestione dei rapporti di consulenza** è necessario seguire le seguenti regole:

- la scelta del consulente esterno, come anche di rappresentanti, procuratori o difensori in giudizio, avviene in relazione alle tematiche da gestire e sulla base di criteri di serietà, professionalità e stimata reputazione;
- il compenso del consulente deve essere commisurato alla prestazione e in linea con gli accordi intrapresi e non può essere legato al raggiungimento di obiettivi o di affari che possano riflettersi nella incentivazione o commissione di illeciti;
- l'attività di consulenza viene opportunamente documentata;
- il Presidente comunica al Consiglio e all'OdV, periodicamente, l'elenco delle attività di consulenza svolte nell'interesse della FISE;
- sulla base dei flussi informativi periodicamente ricevuti, l'OdV può procedere alla verifica delle consulenze, specie con riferimento al rapporto tra costi, tempi e benefici per la Federazione.

Per quanto riguarda la **gestione di eventuale contenzioso** si osservano le seguenti regole, specie al fine di evitare la commissione dei reati di corruzione in atti giudiziari, o istigazione ai medesimi:

- copia dei documenti ufficiali diretti (tramite legali esterni o periti di parte) a Giudici, a membri del Collegio Arbitrale, o a Periti d'ufficio chiamati a giudicare sul contenzioso di interesse della Federazione viene debitamente archiviata;
- il Presidente deve comunicare al Consiglio e all'OdV, con periodicità almeno annuale, l'elenco contenziosi in corso e l'elenco dei contenziosi conclusi;
- chiunque, per conto della FISE, riceva eventuale notifica riguardante qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo deve tempestivamente consegnare al Presidente copia dell'atto ricevuto;
- chiunque, per conto della FISE, riceva ogni rilevante missiva riguardante minaccia di procedimento giudiziario o amministrativo deve tempestivamente consegnare al Presidente copia della missiva ricevuta.

Per quanto riguarda la **gestione di eventuali ispezioni** si osservano le seguenti regole di condotta:

- tempestiva e completa messa a disposizione dei documenti che gli incaricati delle autorità di vigilanza (Guardia di Finanza, ASL, INAIL, INPS, etc.) o altro organo richiedente ritengano necessario acquisire nel corso delle attività ispettive;
- partecipazione alle ispezioni dei soli soggetti a ciò espressamente delegate da parte della FISE;
- redazione e conservazione dei verbali formati in occasione dell'ispezione.

Per quanto riguarda la **selezione e gestione del personale**, si osservano le seguenti regole di condotta:

- la selezione del personale (dipendenti o collaboratori) avviene esclusivamente sulla base di criteri di capacità, professionalità, competenza, esperienza, reputazione, credibilità e senza alcuna forma di discriminazione;
- osservanza delle normative anticorruzione, anche ai fini delle eventuali nuove assunzioni dei candidati da selezionare e da inserire nell'organico della Federazione;
- ogni eventuale richiesta di assunzione da parte di soggetti interni alla FISE o di soggetti esterni deve essere accompagnata da apposita documentazione e motivazione;
- divieto di assumere o impiegare, per un periodo di almeno tre anni dalla cessazione del servizio, soggetti che, negli ultimi tre anni, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei confronti della Federazione.

Per quanto riguarda la **gestione di omaggi, donazioni, contributi o atti di liberalità di qualsiasi tipo (inclusi comodati d'uso) sia in denaro che in natura:**

- non è consentito (farsi indurre a) offrire denaro, doni, servizi, favori o qualsiasi altra utilità a pubblici ufficiali e a incaricati di pubblico servizio o comunque a dipendenti della Pubblica Amministrazione (inclusi organi giudiziari o arbitrali, nazionali o internazionali) ovvero di interlocutori commerciali privati o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, salvo si tratti di doni o utilità d'uso e di modico valore;
- le donazioni, i contributi (in termini di denaro, beni in natura o servizi) e i finanziamenti dovranno essere preceduti da apposita richiesta e delibera del Consiglio federale che ne regolamenti l'ammontare e lo scopo.

Per quanto riguarda il conferimento di *consulenze professionali*:

- è necessaria la stipula di un contratto scritto tra il consulente e la FISE che descriva la natura del servizio prestato motivando specificamente l'esigenza di tale attività;
- nel contratto deve essere previsto l'obbligo per il consulente di dichiarare il rapporto in essere con la FISE in tutte le occasioni in cui egli scrive o parla in pubblico sull'argomento oggetto del rapporto di collaborazione;
- la documentazione riguardante i servizi offerti dai consulenti deve essere archiviata e conservata dalla FISE;
- il compenso riconosciuto dalla FISE per la consulenza prestata deve essere individuato secondo i criteri di economicità e riflettere il valore di mercato.

PARTE SPECIALE

“B”

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

L'articolo 15, c. 7, della legge 23 luglio 2009 n. 99, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*", ha modificato l'articolo 25-bis del Decreto, sostituendone la rubrica con "*falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*" ed inserendovi, tra l'altro, tra i reati presupposto quelli in materia di diritti di proprietà industriale e diritti di proprietà intellettuale e, in particolare, quelli di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, a loro volta modificati dal citato articolo 15 della legge 99/2009.

Art. 473 del codice penale – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Considerazioni specifiche

L'interesse tutelato dalla norma sopra riportata è il pubblico affidamento generato dai marchi e dai segni distintivi e la necessità per le imprese di mantenere la funzione distintiva e la funzione di indicazione di provenienza che tali segni garantiscono, nonché di tutelare invenzioni, modelli e disegni. La fattispecie si configura sia mediante la contraffazione o l'alterazione, che tramite l'uso dei segni distintivi, quando siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L'elemento soggettivo di entrambi i reati è il dolo generico, sebbene ai fini della configurabilità della fattispecie, per quanto riguarda l'esistenza del titolo industriale, in luogo della effettiva conoscenza sia sufficiente la conoscibilità.

Art. 474 del codice penale – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Considerazioni specifiche

Anche in questo caso, l'interesse tutelato dalla norma in esame è il pubblico affidamento generato dai marchi e dai segni distintivi e la necessità per le imprese di mantenere la funzione distintiva e la funzione di indicazione di provenienza che tali segni garantiscono, nonché di tutelare invenzioni, modelli e disegni. In particolare, la fattispecie reprime l'introduzione nel territorio dello Stato italiano di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati o la detenzione per la vendita, la vendita o la messa in circolazione dei medesimi. Anche in questo caso, occorre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, perché oltre alla rappresentazione e volontà del fatto, è richiesto che il soggetto abbia agito per procurarsi un profitto.

ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

Le operazioni "a rischio" nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- acquisto di prodotti o macchinari dall'estero;
- redazione dei contratti di acquisto, vendita e *leasing* di prodotti o macchinari;
- redazione dei contratti di licenza di diritti di proprietà industriale, con particolare riferimento ai contratti di licenza di marchi o segni distintivi di prodotti industriali, nonché di brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri.;
- utilizzo di prodotti, beni, tecnologie o macchinari coperti o interessati da un diritto di proprietà industriale di terzi;
- progettazione del materiale promo-pubblicitario.

Ad integrazione/specificazione di quanto già indicato nelle regole generali di condotta di cui al presente Modello, in relazione agli acquisti sopra indicati, tra le "operazioni a rischio", tenuto conto della natura, della diffusione e dei contenuti dei prodotti o dei macchinari, la FISE verifica, di volta in volta, la provenienza, l'affidabilità e la reputazione del fornitore, nonché le condizioni di vendita (prezzo, tempi e modalità di consegna e di pagamento) e, ove emergano elementi oggettivamente "anomali", in quanto palesemente difformi dalle normali prassi di mercato, richiede al singolo fornitore documentazione comprovante, a seconda dei casi, la titolarità dei diritti di proprietà o di utilizzo di marchi o segni distintivi di prodotti industriali, nonché di brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri.

Nel caso in cui tale documentazione risulti mancante, incompleta, contraffatta, ovvero non venga consegnata, non si procede al relativo acquisto e segnala tale circostanza al Responsabile dell'Ufficio Acquisti.

Inoltre, la FISE effettua "controlli a campione" sui prodotti acquistati per verificare che non si tratti di prodotti protetti dalla normativa richiamata, tempo per tempo vigente, segnalando immediatamente al Presidente eventuali anomalie riscontrate durante tali controlli.

Dovrà inoltre essere garantita:

- i. la formazione del personale impiegato nelle suddette operazioni a rischio in materia di proprietà industriale, mirata a rendere consapevoli i destinatari riguardo ai problemi giuridici connessi alla gestione dei relativi diritti;
- ii. la sensibilizzazione degli organi e del personale della FISE nonché dei collaboratori esterni circa il corretto utilizzo delle risorse altrui in tema di proprietà industriale.

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, oltre alle regole generali stabilite nella parte introduttiva della Parte Speciale del Modello, i Destinatari devono:

1. attuare un controllo preventivo e continuativo delle attività connesse con, o che implicano, l'utilizzo di diritti di proprietà industriale di terzi;
2. effettuare i necessari controlli sui contratti di cessione o licenza di diritti di proprietà industriale di terzi, nonché sui procedimenti e/o i prodotti su cui esiste un diritto di proprietà industriale di terzi;
3. garantire la costante formazione ed aggiornamento del personale e dei collaboratori che operano nelle aree a rischio per i reati di cui alla presente parte speciale.

PARTE SPECIALE
“C”
Reato Transnazionale

Con legge 146 del 16 marzo 2006 l'Italia ha dato esecuzione alla Convenzione ed ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottato dall'Assemblea Generale dell'ONU il 15 novembre 2000 ed il 3 maggio 2001. L'articolo 10 di detta legge, rubricato "Responsabilità Amministrativa degli Enti", ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo l'applicabilità delle disposizioni di cui al Decreto, per i reati previsti dall'articolo 3 della legge stessa.

Successivamente, l'articolo 64 del D.lgs. 231/2007 ha abrogato i commi 5 e 6 del citato articolo 10, relativi ai delitti di cui agli articolo 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale (rispettivamente i delitti di riciclaggio e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita), divenuti oggetto del nuovo articolo 25-*octies* del Decreto e di cui si tratterà nella parte speciale "E" del presente Modello.

Il menzionato articolo 3 della legge 146/2006 definisce reato transnazionale il reato punito con *"la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché:*

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato."

I reati (che possano definirsi transnazionali alla luce del criterio di cui all'articolo 3) per i quali l'articolo 10 della legge 146/2006 prevede la responsabilità amministrativa degli enti sono:

- associazione per delinquere (articolo 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (articolo 416-*bis* c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-quater del DPR n. 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del DPR n. 309/1990);
- traffico di migranti (articolo 12 commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* e 5 del D.lgs. n. 286/1998);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377-*bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (articolo 378 c.p.).

La novità introdotta dall'articolo 10 della Legge 146/2006 può avere conseguenze significative. Infatti, dal momento che fra i reati transnazionali rientrano anche fattispecie di tipo associativo, v'è il concreto rischio che alcune fattispecie illecite finora escluse dal novero di quelle considerate dal Decreto possano rientrare in questo ambito attraverso la contestazione, ad esempio, dell'associazione per delinquere su scala transnazionale. Pertanto, anche tipologie di reati non ricompresi nei reati presupposto di cui al Decreto, come i reati tributari, potrebbero portare alla responsabilità amministrativa della FISE qualora venisse considerata ricorrente una delle fattispecie prese in considerazione dalla Legge 146/2006.

Qui di seguito si riportano alcuni tra i reati di cui al citato articolo 10 della Legge 146/2006 che possono astrattamente rilevare, ai fini della responsabilità di cui al Decreto, anche nell'ambito dell'attività della Federazione.

Si ricorda, in ogni caso, che, per poter rilevare ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, i reati in questione devono essere commessi *"nell'interesse o a vantaggio"* dello stesso.

A) REATI DI ASSOCIAZIONE

Art. 416 del codice penale – Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti al secondo comma.

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato c.d. di pericolo che si consuma nel momento in cui è costituita l'associazione fra tre o più persone, non essendo necessario anche l'inizio dell'attività delittuosa scopo dell'associazione.

Ciò che è penalmente sanzionato è il fatto stesso di creare un'organizzazione di carattere criminoso con vincolo permanente tra gli associati, la quale determina di per sé un allarme sociale, indipendentemente dalla commissione dei singoli delitti.

L'elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà di entrare a far parte di un'associazione di almeno tre persone col fine di commettere delitti.

Il delitto si consuma nel momento in cui è costituito il vincolo associativo fra tre o più persone. La fattispecie ha carattere permanente in quanto l'offesa si protrae sino allo scioglimento del vincolo associativo, oppure quando il numero degli associati si riduca a meno di tre.

Da rilevare che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 452-octies comma 1 c.p. (come introdotto dall'art. 1, della Legge 22 maggio 2015 n. 68 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.122 del 28 maggio 2015 e in vigore dal 29 maggio 2015), le pene previste per questo delitto sono aumentate se l'associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere uno dei delitti previsti nel Titolo VI-bis del codice penale (Delitti contro l'ambiente).

La responsabilità dell'ente è prevista, ai sensi dell'art. 24-ter d.lgs. 231/2001, nella sola ipotesi di cui all'art. 416, comma 6, c.p. nell'ambito del quale, per effetto dell'art. 2 della legge 11 dicembre 2016 n. 236 (in vigore dal 7 gennaio 2017), è stato aggiunto il delitto di cui all'art. 601-bis c.p.

Art. 416-bis del codice penale – Associazione di tipo mafioso²⁰

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quanto i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Considerazioni specifiche

L'oggetto giuridico della fattispecie delittuosa in esame, ha una portata plurioffensiva: costituisce, infatti, una minaccia oltre che per l'ordine pubblico anche per l'ordine economico, ossia per tutte quelle condizioni che assicurano una libertà di mercato e di iniziativa economica.

L'elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà di far parte dell'associazione per il perseguimento di uno dei fini indicati dal legislatore. Così come per il reato di cui all'art. 416 c.p., anche questa ipotesi ha carattere permanente e dunque valgono per essa in proposito le stesse considerazioni fatte per la precedente.

B) REATI CONCERNENTI IL TRAFFICO DI MIGRANTI

Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs n. 286/1998 – Traffico di migranti

Comma 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione

²⁰ Le pene stabilite al primo, secondo e quarto comma sono state così rideterminate dall'art. 5, rispettivamente lett. a), b) e c), della Legge 27 maggio 2015, n. 69 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2015 e in vigore dal 14 giugno 2015).

delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di quindicimila euro per ogni persona.

Comma 3-*bis*. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;

c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

Comma 3-*ter*. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di venticinquemila euro per ogni persona.

Comma 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

Considerazioni specifiche

Le disposizioni sopra riportate sono state emanate nell'ambito delle disposizioni per la lotta contro l'immigrazione clandestina. La tipologia del reato che potrebbe vedere coinvolta la FISE è soprattutto quella di cui al comma 5 della disposizione sopra riportata. Per evitare l'ipotesi del verificarsi di tale reato, la FISE dovrà attenersi ai principi dettati dal presente Modello ed introdurre, nei contratti con i fornitori di servizi, una clausola che obblighi questi ultimi, pena la risoluzione del contratto, al rispetto di tutta la normativa sulla disciplina del lavoro, ivi incluso il non utilizzo di personale clandestino. In proposito, è anche da segnalare che l'articolo 5 della legge 123 dell'8 agosto 2007 ha previsto la possibilità che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale possa adottare provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale qualora, tra l'altro, riscontri *“l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati”*. Inoltre, lo stesso articolo 5 dispone che il provvedimento di sospensione sia comunicato alle competenti amministrazioni *“al fine dell'emanazione da parte di queste ultime di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni”*.

C) REATI DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA

Art. 377-bis del codice penale – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quanto questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Considerazioni specifiche

Lo scopo della norma in esame è tutelare l'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'Autorità Giudiziaria, evitando interferenze volte a turbare la ricerca della verità processuale, e che coloro i quali sono chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale possano ricevere indebite pressioni o illecite coercizioni.

La condotta sanzionata consiste nell'uso della violenza o della minaccia o nell'offerta o promessa di denaro o altra utilità al fine di indurre taluno, chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un processo, a non rendere alcuna dichiarazione ovvero a rendere dichiarazioni mendaci (fattispecie a dolo specifico).

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere la condotta di costrizione o l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità.

L'ipotesi delittuosa si realizza anche nella forma del tentativo.

Art. 378 del codice penale – Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo [110], aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a cinquecentosedici euro.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Considerazioni specifiche

L'oggetto giuridico della fattispecie in esame è costituito dal corretto svolgimento delle attività investigative finalizzate all'accertamento di un reato.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di prestare aiuto con la consapevolezza che il soggetto aiutato è, o può essere, sospettato di aver commesso un reato e che l'aiuto può servire a sviare le indagini dell'Autorità Giudiziaria.

Il reato si consuma con la realizzazione di un'idonea condotta di ausilio, in quanto, trattandosi di un reato di pericolo, non è richiesto che il soggetto favorito riesca realmente ad eludere le indagini dell'Autorità Giudiziaria o a sottrarre l'accusato alle ricerche della stessa.

Infatti, la sussistenza del reato è ipotizzabile anche quando l'Autorità Giudiziaria sia a conoscenza della verità dei fatti e abbia già conseguito la prova dell'effettiva partecipazione al delitto della persona aiutata.

Il reato si ritiene realizzabile anche nella forma del tentativo qualora l'autore non porti a termine l'ausilio ma la condotta posta in essere presenti i caratteri della idoneità e della non equivocità.

Il reato può realizzarsi anche attraverso una condotta omissiva purché questa costituisca violazione di un obbligo giuridico ad attivarsi.

ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

Le operazioni "a rischio" nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- acquisto di beni e/o servizi da soggetti esteri;
- reperimento di risorse finanziarie;
- assunzione di personale;
- stipula dei contratti con fornitori e terzi in genere;
- transazioni finanziarie con controparti estere;
- rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari.

Al contrario delle tipologie di reato che sono state esaminate nelle precedenti Parti speciali, che hanno matrice comune tra di loro, le fattispecie delittuose della presente Parte sono assai eterogenee ed accomunate, ai fini della responsabilità amministrativa della FISE, esclusivamente dal loro carattere transnazionale, ossia dalla ricorrenza dei requisiti indicati dall'articolo 3 della legge 146 del 2006.

Per quanto riguarda le attività con soggetti terzi, l'individuazione e la scelta dei fornitori avviene sulla base dei criteri predeterminati, oggettivi e trasparenti riguardanti la qualità del bene o servizio, il prezzo e le garanzie di assistenza, equità e correttezza, secondo le procedure previste nel regolamento acquisti e nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità della Federazione (come tempo per tempo vigenti).

Con riferimento, invece, ai reati concernenti il traffico di migranti, la FISE verifica la regolarità della documentazione presentata dai dipendenti e collaboratori da assumere, con particolare riferimento, ove stranieri, al possesso di un regolare permesso di soggiorno ed alla eventuale presenza nelle liste presso le Prefetture in quanto considerati non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa.

La documentazione raccolta deve essere conservata agli atti per eventuali controlli da parte dell'OdV.

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, oltre al rispetto delle regole generali stabilite nella parte introduttiva della Parte Speciale del Modello, i Destinatari devono attenersi alle seguenti regole speciali di condotta, in forza delle quali:

- 1) siano ricostruibili la formazione degli atti (attraverso la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che partecipano agli stessi) ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- 2) siano effettuati i necessari controlli sui beni e le risorse di provenienza estera, nonché sulle attività della FISE all'estero;
- 3) sia garantito, anche da parte dei collaboratori e dei terzi in genere che espletino servizi o producano beni per conto della Federazione, il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e di lavoro, ivi incluso per ciò che attiene al profilo della costituzione del rapporto lavorativo;
- 4) venga archiviata copia dei documenti ufficiali diretti (tramite legali esterni e Periti di parte) a Giudici o a membri di Collegio Arbitrale, a Periti d'ufficio dagli stessi designati, competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato di interesse della Federazione;

- 5) il Presidente comunichi annualmente al Consiglio ed all'OdV, l'elenco contenziosi in corso e l'elenco dei contenziosi conclusi;
- 6) colui al quale vengano contestati, con atto dell'Autorità Giudiziaria o dell'Autorità Amministrativa, fatti relativi ad attività che possano coinvolgere la FISE deve darne immediatamente notizia e trasmettere copia degli atti eventualmente ricevuti al Presidente;
- 7) i documenti federali utili ai fini della difesa in giudizio o per la testimonianza siano rilasciati soltanto su richiesta formale e motivata dell'interessato e previa apposita valutazione di congruenza e rilevanza da parte della FISE;
- 8) a prescindere dagli accertamenti relativi all'iscrizione o al rinnovo dell'iscrizione nell'albo fornitori (di cui all'apposito regolamento come tempo per tempo vigente) venga periodicamente compiuta una verifica circa l'onorabilità e la professionalità di fornitori, consulenti e clienti della FISE;
- 9) nei contratti stipulati con *partner* commerciali/finanziari esteri siano inserite apposite clausole risolutive, con pagamento di congrua penale a carico della controparte, nel caso di produzione di certificazioni/informazioni non veritiere e vengano comunque imposti obblighi di comunicazione di successive eventuali variazioni nella relativa eventuale composizione societaria;
- 10) sia evitato qualunque comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di indurre qualsiasi soggetto a rilasciare false dichiarazioni nell'ambito di un processo penale;
- 11) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla FISE e non giustificati in relazione al tipo di incarico effettuato ed alla prassi ed alle tariffe vigenti in ambito locale.

PARTE SPECIALE

“D”

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

L'articolo 9 della legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto nel Decreto l'articolo 25- *septies*, relativo ai reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro successivamente modificato dall'articolo 300 del D.lgs. 81 del 9 aprile 2008 (attuativo della legge n. 123).

Art. 25-*septies* - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote, Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Per completezza, si riportano di seguito, le ipotesi di delitto di cui alla sopra menzionata disposizione:

Art. 589 del codice penale - Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici .

Art. 590 codice penale - Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro trecentonove.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 ad euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 ad euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 ad euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Le fattispecie di reato sopra riportate assumono rilevanza ai fini del Decreto e, quindi, del presente Modello, laddove gli stessi reati siano commessi *“nell’interesse o a vantaggio”* della Società (ex art. 5 comma 1 d.lgs. 231/2001) laddove ad integrare tale requisito può ritenersi sufficiente il *risparmio di tempi e costi connessi all’implementazione delle misure a salvaguardia dell’igiene e della salute sul lavoro* (come, ad esempio la formazione dei lavoratori su cui v. Cass., Sez. IV, 29.04.2015, n. 18073), foss’anche in termini di semplice incremento della produttività (Cass., Sez. IV, 13.10.2016, n. 43271): in particolare, l’*“interesse”* (da valutarsi *ex ante*) consiste nella *«tensione finalistica verso un risparmio d’impresa»* o anche *«un incremento di produttività»* (Cass., Sez. IV, 16.07.2015, n. 31003) mentre il *“vantaggio”* (da valutarsi *ex post*) nell’*«oggettivo e consapevole conseguimento delle predette situazioni vantaggiose, quali conseguenze della singola violazione colposa»* (Cass., Sez. IV, 21.01.2016, n. 2544), la quale deve essere *«frutto di esplicite deliberazioni»* ossia di scelte di politica aziendale (Cass., Sez. IV, 1.08.2016, n. 33629) e non di *«semplice negligenza»* sotto forma di mera sottovalutazione dei rischi, inadeguata considerazione delle misure preventive o anche di violazione, in via episodica e in ambito locale decentrato, di procedure operative vigenti o sistemi di sicurezza esistenti nel contesto aziendale idonei a prevenire l’evento (Cass., Sez. IV, 13.10.2016, n. 43271; Sez. IV, 27.09.2016, n. 40033; Sez. IV, 20.07.2016, n. 31210; Sez. VI, 14.06.2016, n. 24697).

Considerazioni specifiche

Ai fini della presente parte speciale del modello organizzativo assume fondamentale importanza quanto stabilito nell’art. 30, d.lgs. n. 81/2008, secondo cui il Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alla sicurezza e, in particolare:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei dipendenti;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei dipendenti;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure.

La presente Parte speciale è stata dunque predisposta partendo dal presupposto che, per effetto del richiamo contenuto nell’art. 30, comma 1, d.lgs. 81/2008, gli obblighi previsti dalla normativa

antifortunistica vigente costituiscono ulteriori parametri di idoneità del Modello organizzativo della Federazione piuttosto che il loro legale contenuto necessario.

Senonché, si è ritenuto che, anche sulla base del livello di rischio che caratterizza la Federazione, l'integrazione del Modello potesse adeguatamente svolgersi mediante richiami alla normativa prevenzionistica, assicurando il rispetto di quanto previsto dall'art. 30, commi da 1 a 4.

Parimenti, in conformità a quanto affermato nelle *Linee guida Confindustria*, si è ritenuto che la mappatura dei rischi infortunistici potesse coincidere con la "Valutazione dei rischi" già formalizzata nell'apposito documento (DVR), come adottato e aggiornato dalla FISE, ed essere definiti secondo il criterio dell'"accettabilità".

Ai fini della stesura della presente parte si è tenuto conto, oltre che della normativa vigente, di quanto stabilito in tema dai seguenti Documenti:

- Linee Guida Confindustria (versione 2014);
- Linee Guida Uni-Inail per un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro (SGSL) 2011;
- D.V.R. adottato dalla FISE (come tempo per tempo vigente);
- Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro – Divisione VI- 11 luglio 2011, recante *Chiarimenti sul sistema di controllo (comma 4 dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008) ed indicazioni sull'adozione del sistema disciplinare (comma 3 dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008) per le Aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL (edizione 2011) o alle BS OHSAS 18001:2007*;
- decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 febbraio 2014 recante *Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione (MOG) nelle piccole e medie imprese (PMI)*;
- le principali pronunce sinora intervenuti, sotto diversi profili, in tema di responsabilità dell'ente collettivo per infortuni sul lavoro, ex art. 25-septies, d.lgs. 231/2001 (le principali pronunce sinora intervenuti, sotto diversi profili, in tema di responsabilità dell'ente collettivo per infortuni sul lavoro, ex art. 25-septies, d.lgs. 231/2001 (cfr., esempio nel tempo, Cass., Sez. IV, 10.10.2012, n. 40070; Trib. Trento, 30.10.2013; Cass., Sez. VI, 16.10.2013, n. 42503; Cass., Sez. Un., 24.04.2014, dep. 19.09.2014, n. 38343 relativamente al caso *Thyssenkrupp*; Cass., Sez. IV, 29.04.2015, n. 18073; Cass., Sez. IV, 16.07.2015, n. 31003; Cass., Sez. IV, 13.10.2016, n. 43271; Cass., Sez. IV, 21.01.2016, n. 2544; Cass., Sez. IV, 1.08.2016, n. 33629; Cass., Sez. IV, 13.10.2016, n. 43271; Sez. IV, 27.09.2016, n. 40033; Sez. IV, 20.07.2016, n. 31210; Sez. VI, 14.06.2016, n. 24697).

Si ritiene che Destinatari o, comunque, interessati dalle regole speciali di condotta previste nella presente Parte speciale siano i seguenti soggetti, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze, così come indicati nelle rispettive disposizioni del d.lgs. 81/2008:

- **Consiglio federale** (in quanto organo di "alta vigilanza" tenuto ad un controllo sull'andamento generale della gestione)
- **Presidente** (o diverso soggetto appositamente individuato mediante delibera del Consiglio federale) in quanto "datore di lavoro" ex art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 81/2008;
- **RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**
- **RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza** (ex art. 2, comma 1, lett. i) e 47-49, d.lgs. 81/2008),
- **MC – medico competente** cui sono affidate le seguenti di sorveglianza sanitaria ex art. 25, d.lgs. 81/2008

- **incaricati per la prevenzione incendi** ex art. 46, d.lgs. 81/2008; **addetti alla sicurezza di piano; addetti alla sorveglianza; squadre di pronto intervento; incaricati e coordinatori di primo soccorso; responsabili dell'emergenza** (così come individuate nel DVR adottato dalla FISE);
- **lavoratori** che, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 81/2008, oltre a prendersi cura della salute e sicurezza personale e di quella di coloro su cui ricadono gli effetti delle proprie azioni od omissioni conformemente alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro, sono tenuti, in particolare, a:
 - contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro;
 - utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro;
 - utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - segnalare immediatamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
 - non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - partecipare ai programmi di (in)formazione;
 - sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

Le operazioni "a rischio" nelle quali possono essere commessi i reati di omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime di cui all'articolo 25-*septies* del Decreto sono:

- ogni attività che implica la presenza fisica di lavoratori (siano essi lavoratori subordinati, autonomi, prestatori di contratti d'appalto o di somministrazione) nei luoghi di lavoro sopra richiamati;
- predisposizione dei contratti di appalto, sub-appalto e somministrazione;
- predisposizione della documentazione prevista dalla legge in materia antinfortunistica e di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- impiego e gestione del personale;
- organizzazione e manutenzione dei luoghi di lavoro;
- selezione di fornitori, consulenti e appaltatori.

La presente Parte indica le regole di condotta che i soggetti sopra indicati - unitamente ad appaltatori o, comunque, terzi che abbiano rapporti con la Federazione - devono, per quanto di propria spettanza, oltre al rispetto delle regole generali stabilite nella parte introduttiva della Parte Speciale del presente Modello:

1. osservare i criteri di massima trasparenza e correttezza nell'instaurazione di qualsiasi rapporto con tutte le autorità di vigilanza nella materia *de qua* (quali, ad esempio, ASL territorialmente competenti, Ispettorati del lavoro, Direzioni Provinciali del Lavoro, Vigili del Fuoco, Istituti previdenziali, ecc);
2. ad integrazione dei requisiti di iscrizione nell'albo fornitori stabiliti nell'apposito regolamento (come tempo per tempo vigente), selezionare fornitori, consulenti e appaltatori sulla base dei criteri predeterminati, oggettivi e trasparenti riguardanti la qualità del bene o servizio, il prezzo e le garanzie di assistenza, equità e correttezza, nel rispetto delle procedure indicate nel

Regolamento di Amministrazione e Contabilità della Federazione (come tempo per tempo vigenti);

3. verificare periodicamente qualità, sicurezza ed affidabilità del prodotto e/o servizio reso dal fornitore;
4. conservare presso la sede della Federazione tutti i documenti riguardanti la materia della sicurezza e salute dei lavoratori e l'igiene dei luoghi di lavoro;
5. documentare i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente;
6. diffondere a tutti i lavoratori, ai sensi dell'art. 36, d.lgs. 81/2008, o, per quanto di loro spettanza, ai collaboratori, nonché far rispettare mediante l'esercizio di adeguati poteri di controllo e disciplinari, specifiche norme e procedure in materia di pronto soccorso, prevenzione sanitaria, prevenzione incendi e situazioni di emergenza ai sensi degli articoli 45 e 46, d.lgs. 81/2008;
7. promuovere e garantire, specie mediante speciali e periodici flussi informativi, il coordinamento tra tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo e a qualunque livello, esercitino attività a rischio o a tutela della sicurezza;
8. nella selezione delle attrezzature da lavoro, conformarsi alle prescrizioni dettate dalle norme di legge o di buona tecnica per assicurare il miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza, igiene e salute sul lavoro e tenere sempre conto del grado di evoluzione tecnologica.

Con specifico riferimento al sistema di controllo di cui all'art. 30, comma 4, d.lgs. 81/2008:

In applicazione di quanto previsto nella *Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro - Divisione VI* - dell'11 luglio 2011, la FISE ha adottato e si impegna a diffondere ed efficacemente attuare il **sistema disciplinare** previsto nella Parte Generale del Modello, anche in relazione alle *violazioni e sanzioni* in materia di *prevenzione infortuni e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*.

Ad integrazione di quanto stabilito nella Parte generale del presente Modello, la FISE si impegna pertanto a predisporre ed attuare un **sistema di controllo** a più livelli (controllo "specifico" su singole attività, comprese quelle svolte nei cantieri esterni; controllo "generale" sulla funzionalità del Modello), rispettivamente corrispondenti:

- I. al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, competente ad elaborare i sistemi di controllo delle misure adottate;
- II. al Presidente, al Consiglio Federale e all'OdV, specificamente deputato al controllo sull'*attuazione* del presente Modello e sul *mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate*, nonché al *riesame* e all'eventuale *modifica* del Modello, ove siano scoperte *violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro* ovvero in occasione di *mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico* ai sensi dell'art. 30, comma 4, d.lgs. 81/2008.

A tal fine:

- a) il Presidente informa periodicamente il Consiglio Federale e l'OdV dei tutti problemi emersi in materia di sicurezza sul lavoro e dei corrispondenti interventi effettuati evidenziando, altresì, la necessità di disporre eventuali interventi strutturali o di straordinaria amministrazione;
- b) il Consiglio Federale e l'OdV effettuano un monitoraggio periodico sull'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza sul lavoro;
- c) nel caso in cui, in qualsiasi modo, il Presidente venga a conoscenza di gravi, significative o reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro:

- i. interviene provvedendo direttamente, ove sussista un pericolo di infortuni o malattie professionali;
 - ii. applica nei confronti del responsabile le sanzioni disciplinari previste nel presente Modello medesimo ove si tratti di personale non dirigenziale.
- d) nel caso in cui tali violazioni siano direttamente ascrivibili al Presidente, in qualità di datore di lavoro, o ai membri del Consiglio Federale, quest'ultimo adotta le sanzioni disciplinari previste nella parte generale del presente Modello a carico dei soggetti "apicali";
- e) ogni mutamento nell'organizzazione o nelle attività a rischio di infortuni deve essere comunicato al Consiglio il quale, ove necessario, provvede ad effettuare il riesame e la modifica del presente modello organizzativo.

PARTE SPECIALE

“E”

**Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,
nonché autoriciclaggio**

L'articolo 63 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-*octies*, relativo ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Con l'art. 3, comma 5, L. 15 dicembre 2014 n. 186, nell'art. 25-*octies* del Decreto è stato poi aggiunto, a partire dall'1.01.2015, il reato di autoriciclaggio.

Art. 648 del codice penale – Ricettazione

“Fuori dai casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due od otto annui e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Considerazioni specifiche

L'interesse tutelato dalla norma in esame è l'incriminazione di traffici che abbiano per oggetto le cose provenienti da delitti. Presupposto della ricettazione è l'esistenza di un delitto anteriore, ma non è necessario che tale delitto sia giudizialmente accertato. Scopo della previsione è quella di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale e, in via mediata, di evitare la commissione di quest'ultimo, imponendo limiti alla circolazione dei beni provenienti dal reato stesso.

La ricettazione è un reato comune, che può essere commesso da chiunque, e di danno, in quanto richiede l'offesa del bene protetto.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, poiché oltre alla coscienza e volontà del fatto tipico, vi è l'ulteriore scopo di procurare a sé o ad altri un profitto.

Peraltro, va segnalato che, con riguardo al rischio di ricettazione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di precisare che tale delitto può configurarsi anche nel caso in cui il soggetto agente sia in *dolo eventuale*, ovvero non sia consapevole della provenienza illecita del denaro, ma se ne rappresenti anche solo la concreta possibilità accettandone il rischio (Cass., Sez. Un., 26 novembre 2009, n. 12433).

Art. 648-bis del codice penale – Riciclaggio

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Considerazioni specifiche

La norma in esame presenta un'oggettività giuridica complessa: oltre alla tutela di interessi di natura patrimoniale, il delitto è posto a tutela dell'ordine economico in relazione ai turbamenti che l'attività di riciclaggio può generare quanto alla libertà e correttezza del mercato.

Scopo della disposizione è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione "ripuliti" e dunque investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma si propone anche l'obiettivo di scoraggiare la commissione del reato principale, ostacolando la possibilità di sfruttarne i proventi.

Si tratta di un reato a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive (Cass., Sez. II, 9.10.2014, n. 43881), il cui presupposto può essere costituito anche dal reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. idoneo a produrre proventi illeciti rientrando nei relativi scopi anche quello di trarre vantaggi e profitti da attività economiche lecite per mezzo del metodo mafioso (Cass., Sez. Un., 27.02.2014, n. 25191).

L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico (Cass., Sez. II, 8.05.2013, n. 40084), consistente nella coscienza e volontà di compiere attività di riutilizzazione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita o anche solo nella rappresentazione della concreta possibilità della provenienza delittuosa della cosa (Cass., Sez. II, 26.11.2013, n. 8330).

L'ignoranza circa la provenienza degli stessi esclude il dolo e, dunque, il reato, mentre continua a sussistere la punibilità a titolo di dolo eventuale in caso di dubbio circa la fonte dei beni o della altre utilità.

Il reato si consuma nel momento in cui è compiuta la sostituzione o il trasferimento o l'operazione atta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o dei beni o di altre utilità, ancorché non professionalmente o mediante dissimulazione (Cass., Sez. II, 5.11.2013, n. 9026), purché essa, sia pur senza impedirlo in via definitiva, sia tale da rendere più difficile, con qualsiasi espediente, l'accertamento della provenienza delittuosa della cosa (Cass., Sez. II, 14.12.2012, n. 1422).

E' quindi necessario informare tutti i soggetti interessati all'interno della Federazione della normativa di riferimento e della procedura in materia di gestione delle risorse finanziarie contenute nel Modello e portare a conoscenza degli stessi ogni eventuale modifica o aggiornamento.

Art. 648-*ter* del codice penale – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Considerazioni specifiche

Si tratta di una fattispecie a forma libera che si differenzia dall'ipotesi di riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) poiché, mentre quest'ultimo reato prevede la sostituzione, il trasferimento o le operazioni di ostacolo alla identificazione delle provenienze illecite, la figura in esame punisce l'impiego, anche mediante condotte svolte non professionalmente o connotate da dissimulazione (Cass., Sez. II, 5.11.2013, n. 9026) in attività economiche o finanziarie delle stesse, intendendosi queste ultime sulla base di quanto desumibile dalle corrispondenti nozioni civilistiche di cui agli artt. 2082, 2135 e 2195 c.c. (Cass., Sez. II, 11.12.2013, n. 5546).

Anche in questo caso, il presupposto può essere costituito dal reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. idoneo a produrre proventi illeciti rientrando nei relativi scopi anche quello di trarre vantaggi e profitti da attività economiche lecite per mezzo del metodo mafioso (Cass., Sez. Un., 27.02.2014, n. 25191).

Si ritiene che per "impiegare" debba intendersi "investire": dunque, si fa riferimento ad un utilizzo a fini di profitto.

Vengono punite, in sostanza, anche quelle attività mediate che non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da taluni illeciti, ma che comunque consentono l'occultamento dei capitali illeciti e l'arricchimento delle associazioni criminali, colpendo una serie di attività di investimento solo apparentemente legali (quali ad esempio, attività di arricchimento derivante da appalti, concessioni, commercio, attività di gioco o scommesse, ecc.).

La differenza coi delitti di ricettazione o riciclaggio consiste, essenzialmente, nel fatto che tale delitto ha per oggetto proventi normalmente già "ripuliti" (Cass., Sez. II, 11.12.2013, n. 5546) ma si ritiene, che esso assorba invece i primi, ogniqualvolta il soggetto agisca in un contesto unitario caratterizzato sin dall'origine dal fine di reimpiego dei beni in attività economiche o finanziarie, le condotte tipiche di tutte e tre le fattispecie menzionate (Cass., Sez. II, 11.11.2009, n. 4800).

L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico.

Art. 648-*ter*1 del codice penale – Autoriciclaggio

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato proprio applicabile nei confronti di chi, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, ne impieghi sostituisca o trasferisca i relativi profitti in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative che ne ostacolano concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa e non si esauriscano nella mera utilizzazione o godimento personale.

Quanto allo sfondo di tutela, l'autoriciclaggio presenta natura "plurioffensiva", quantomeno nella forma del pericolo concreto, rispetto ai beni del patrimonio e/o della corretta amministrazione della giustizia nonché del mercato e della libera concorrenza, concretamente pregiudicati dall'immissione nel circuito economico legale di capitali illecitamente acquisiti.

Stando al principio di irretroattività di cui all'art. 25, comma 2, Cost., ai fini del presente Modello si ritiene che, anche ai fini dell'illecito amministrativo dell'ente, assumano rilievo soltanto condotte *integralmente* realizzate dopo l'entrata in vigore della L. 186/2014, ossia dopo il 1° gennaio 2015, sempre che esse non costituiscano mera *prosecuzione di attività economiche già intraprese* o *esecuzione di obblighi giuridici precedentemente assunti* (cfr. Cass., Sez. II; 15.12.2015, n. 3691).

Tali condotte, tuttavia, possono porsi anche a notevole distanza di tempo dal reato-presupposto e indipendentemente dal fatto che l'autore del reato-presupposto non risulti imputabile o punibile anche per mancanza di una condizione di procedibilità ovvero che tale reato risulti estinto (cfr. artt. 648-*ter*1, c.p., ultimo comma e art. 170 c.p.).

Quanto alla tipologia comportamentale, ai fini del presente Modello, si ritengono rilevanti tutte le forme di re-immissione nel circuito economico legale rientranti nelle definizioni civilistiche di cui agli artt. 2082, 2135 e 12195 c.c. o aventi comunque risvolti economico-finanziari (acquisizioni di appalti, acquisto di partecipazioni societarie o di titoli sul mercato borsistico, locazione immobiliare, forniture di beni o servizi, etc.) o fine di profitto, purché *concretamente* idonee ad ostacolare l'accertamento l'identificazione della provenienza delittuosa delle relative disponibilità (cfr. Cass., Sez. II, 14.07.2016, n. 33074, che, ad esempio, esclude la rilevanza del mero versamento di fondi su conto corrente o su carta di credito prepagata): laddove proprio tale ultimo avverbio segna la differenza con le corrispondenti condotte di riciclaggio di cui all'art. 648-*bis* c.p. le quali, per come sin qui definite dalla giurisprudenza, risultano caratterizzate soltanto dall'astratta idoneità a produrre il medesimo effetto di ostacolo (come, ad esempio, il semplice deposito di denaro su conto corrente, ancorché trasparente e tracciabile ovvero il trasferimento ad altro conto corrente diversamente intestato ed aperto presso altro istituto bancario: cfr., *ex multis*, Cass., Sez. II, 22.09.2010, n. 35763).

L'oggetto della condotta consiste, invece, nel *denaro* o *altra utilità* (bene mobile o immobile avente valore economico-patrimoniale) proveniente, direttamente o indirettamente, da qualsiasi *delitto non colposo*.

Il reato si considera unico anche se, mediante unica condotta, si impiegano disponibilità provenienti da diversi reati-presupposto mentre si hanno più reati, eventualmente avvinti dal vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., se, con plurime e distinte condotte si frazioni nel tempo il provento dello stesso reato-presupposto.

L'autoriciclaggio, peraltro, può derivare anche da precedenti delitti di riciclaggio, reimpiego o autoriciclaggio laddove il primo impiego generi proventi (si pensi, ad esempio, ad investimenti fruttuosi che producano guadagni o plusvalenze).

Nel concetto di *mera utilizzazione* o *godimento personale*, quale causa di esclusione del fatto oggettivo di reato, si ritiene possano prudenzialmente farsi rientrare, ai fini del presente Modello, le condotte di acquisto/godimento di beni di consumo per esigenze personali (ad esempio, l'acquisto di un immobile da destinare ad abitazione propria e/o della famiglia o il mero versamento su un conto corrente intestato a proprio nome), purché prive di qualsiasi risvolto economico o di profitto.

A prescindere dalla ridondanza della formulazione, di particolare interesse ai fini del presente Modello la circostanza aggravante prevista al comma 5 dell'art. 648ter1 c.p. *per fatti commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

Le operazioni "a rischio" nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- gestione/amministrazione di entrate o comunque operazioni che comportino utilizzo di denaro;
- gestione incassi, flussi monetari o finanziari;
- operazioni mobiliari, immobiliari e di altro genere che abbiano ad oggetto beni o denaro;
- acquisto di beni e/o servizi;
- apertura e gestione di conti correnti bancari;
- reperimento di risorse finanziarie;
- pagamenti da o per terzi (clienti, fornitori, consulenti, etc.);
- investimenti con controparti;
- pianificazione di investimenti;
- sponsorizzazioni.

Con riferimento all'**acquisto o vendita beni e servizi** si osservano e/o garantiscono le seguenti regole di condotta:

- gli incarichi conferiti ad eventuali soggetti che, a qualsiasi titolo, curino gli interessi economico/finanziari della Federazione siano redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite;
- gli ordini di acquisto di beni e servizi sono soggetti ad apposita procedura di approvazione, a seconda delle competenze con archiviazione della relativa documentazione;
- gli ordini vengono definiti, valutati e gestiti, anche a livello contrattuale, secondo le regole e flussi di attività diretti a garantire l'analisi della capacità tecnica e/o temporale e/o economica, nonché la "sicurezza" dell'operazione e la conformità alle norme applicabili vigenti;
- ad integrazione dei requisiti di iscrizione nell'albo fornitori stabiliti nel regolamento di Amministrazione e Contabilità (come tempo per tempo vigente), esistenza e puntuale utilizzo di criteri tecnico-economici per la selezione di potenziali fornitori e/o consulenti;
- selezione dei fornitori sulla base dei criteri predeterminati, oggettivi e trasparenti riguardanti la qualità del bene o servizio, il prezzo e le garanzie di assistenza, equità e correttezza (oltre ai requisiti di iscrizione nell'albo fornitori stabiliti nell'apposito regolamento come tempo per tempo vigente) nel pieno rispetto delle procedure indicate nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità della Federazione (come tempo per tempo vigente);
- utilizzo di idonei modelli contrattuali con termini e condizioni adeguatamente formalizzati;
- rintracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative;
- verifica che la fornitura di beni o servizi sia avvenuta a condizioni di mercato ed in conformità con quanto contrattualmente previsto;
- nell'ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori, i Partner commerciali e, in genere, con le controparti contrattuali (anche nel caso di controparti estere), deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;

- con riferimento alla correttezza commerciale/professionale dei fornitori e dei terzi, devono essere richieste tutte le informazioni necessarie, utilizzando ogni strumento idoneo a tal fine;

Con particolare riferimento alla **gestione di pagamenti (da o per terzi) inclusi rimborsi spese, alle operazioni su conto corrente o all'accesso a sistemi telematici bancari**, si osservano le seguenti regole di condotta:

- esistenza di livelli autorizzativi sia per la richiesta di pagamento che per la disposizione, articolati in funzione dell'importo;
- esistenza di un sistema di "deleghe con procura" e "deleghe per cassa" entro limiti di importo predeterminati;
- nessun pagamento può essere effettuato e/o ricevuto dalla Federazione in contanti oltre i limiti stabiliti dalle norme tempo per tempo vigenti in materia;
- ogni pagamento, inclusi quelli di cui a fatture, tasse, imposte e contributi, viene effettuato solo se debitamente autorizzato;
- ogni pagamento deve essere effettuato, in conformità alle procure vigenti, solo a seguito di registrazione di regolare fattura al Protocollo dell'ufficio amministrazione e previa verifica di conformità sul bene/servizio reso, in collaborazione con la singola struttura federale richiedente;
- l'accesso ai sistemi telematici bancari viene effettuato dal Segretario Generale ovvero ad ogni eventuale altro soggetto espressamente autorizzato per iscritto (Responsabile Ufficio Amministrazione);
- viene svolta una verifica periodica sulla corrispondenza tra incassi contabilizzati e quanto versato sul conto corrente bancario;
- viene effettuato un controllo sull'avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti anche mediante la verifica della coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;
- il rimborso delle spese di trasferta (vitto, alloggio, viaggio, etc.) avviene solo su richiesta da inoltrarsi esclusivamente mediante apposito modulo corredato da relativa documentazione, previa ordine/delibera/ autorizzazione della FISE e sempre che risulti da preciso incarico nominativo nel rispetto di tutti i requisiti indicati nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità (come tempo per tempo vigente) a seconda del soggetto (componente Organo federale, tecnico o istruttore, giudici di gara/delegati tecnici, collaboratori a progetto/partita IVA/per attività sportiva dilettantistica o amministrativo/gestionale);
- ogni operazione di pagamento deve essere tracciata e documentata.

Con specifico riguardo al delitto di **autoriciclaggio**, consistente in ogni forma di reimpiego economico di denaro o altre utilità derivanti da delitto non colposo commesso, da solo o in concorso con altri, da uno dei soggetti indicati dall'art. 5, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 231/2001, valgono le regole di condotta a carattere preventivo stabilite rispetto ai reati di cui agli artt. 648-*bis* c.p. e 648-*ter* c.p.

Ad ulteriore rafforzamento dell'idoneità e dell'efficacia preventiva del presente Modello, si richiamano le regole di condotta ivi specificamente previste per tutti i delitti non colposi di cui al d.lgs. 231/2001 produttivi di flussi finanziari in eventuale connessione funzionale, sul versante obiettivo-strutturale, col delitto di autoriciclaggio di cui all'art. 648-*ter*1, c.p. che, rispetto ad essi, possa costituire la prosecuzione della medesima attività criminosa.

Con riferimento alle **attività di dichiarazione, fatturazione e versamento delle imposte in nome e per conto della Federazione nell'ambito delle quali potrebbero commettersi delitti tributari di cui al d.lgs. 74/2000** (come modificati dal d.lgs. 158/2015) che, seppure non previsti nel d.lgs. 231/2001 siano comunque idonei a costituire il presupposto dei reati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio (cfr., ad esempio, Cass., Sez. II, 6.12.2013, n. 11777; Sez. II, 9.10.2012, n. 42120; Sez. II, 17.01.2012, n. 6061; Sez. III, 24.02.2011, n. 11970; Sez. II, 17.11.2009, 49427), la FISE, ad integrazione di quanto indicato nel regolamento di amministrazione e contabilità, garantisce il rispetto delle seguenti regole di condotta:

- l'emissione di fatture attive è preceduta da una verifica circa l'effettuazione della corrispondente operazione nei confronti dell'Responsabile dell'ufficio richiedente;
- l'emissione di fatture passive è preceduta da una verifica circa l'effettuazione della corrispondente fornitura di beni o servizi nei confronti della Federazione secondo la seguente procedura:
 - a) le fatture vengono acquisite dall'ufficio amministrazione, previo controllo sulla corrispondenza con i beni/servizi resi da parte del Responsabile dell'ufficio richiedente;
 - b) le fatture vengono passate all'ufficio amministrativo dove personale preposto provvede all'inserimento/imputazione al sistema sia ai fini della contabilità generale che della contabilità IVA;
- l'archiviazione di tutta la documentazione avente rilevanza fiscale avviene su supporto cartaceo presso l'ufficio amministrazione;
- la verifica sulla puntuale esecuzione di versamenti alle scadenze stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente e sul riscontro in contabilità delle fatture attive e passive utilizzate in dichiarazione vengono assicurate secondo la seguente procedura:
 - a) l'ufficio amministrazione, tramite il consulente fiscale, provvede alla liquidazione dell'IVA e ai versamenti delle imposte sul reddito mediante l'utilizzo di un apposito programma di contabilità generale che, sulla base delle registrazioni precedentemente effettuate, sviluppa le voci da inserire nelle dichiarazioni e le elabora fino all'emissione del Modello F24, previo calcolo delle ritenute e verifica dei crediti in compensazione;
 - b) al pagamento mediante F24 compilato per via telematica procede l'ufficio amministrazione;
 - c) a garanzia della tracciabilità dei flussi in entrata e in uscita, sui conti correnti della FISE opera, anche mediante utilizzo di mezzi di pagamento elettronico, il Segretario Generale e il Responsabile dell'Ufficio Amministrazione e tutti i soggetti individuati da apposita delibera del Consiglio federale.

PARTE SPECIALE
“F”
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

L'articolo 7 della legge 18 marzo 2008 n. 48, recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica*", ha introdotto nel Decreto l'articolo 24-bis rubricato "*Delitti informatici ed illecito trattamento dei dati*".

Articolo 615-ter del codice penale - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato comune, che può essere compiuto da chiunque, salva l'aggravante di pena prevista alla lettera a) del comma secondo se il fatto viene commesso da un p.u. o da un i.p.s. Le misure di sicurezza (a cui fa riferimento la norma) da cui è protetto il sistema sono sia le c.d. misure logiche (ad esempio *password*), che le c.d. misure fisiche (armadi chiuse, locali non accessibili a tutti, servizi di controllo e vigilanza). Il reato punisce due diverse condotte: l'introduzione abusiva nel sistema protetto e il mantenersi nello stesso contro la volontà del titolare. A quest'ultimo proposito, va sottolineato che il reato può essere commesso anche da chi, autorizzato all'accesso al sistema per una determinata finalità, non rispetti le condizioni a cui era subordinato l'accesso e lo utilizzi per finalità diverse, abusando dell'autorizzazione concessa.

Art. 615-quater del codice penale – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato comune di pericolo, in quanto il possesso, la comunicazione o la diffusione abusive di mezzi idonei a superare la protezione di un sistema informatico o telematico (*password*, codici di accesso o, semplicemente, informazioni che consentano di eludere le misure di protezione) comportano il pericolo della commissione di un accesso abusivo a detti sistemi. La fattispecie richiede il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.

Art. 615-quinquies del codice penale – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Considerazioni specifiche

Si tratta anche in questo caso di un reato comune di pericolo, in quanto il possesso, la comunicazione, la diffusione, o la messa a disposizione di terzi di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici rilevano in quanto posti in essere per uno degli scopi indicati nella disposizione, ovvero di danneggiare anche in parte un sistema informatico o telematico o di favorirne l'interruzione anche parziale o l'alterazione del suo funzionamento. La fattispecie è caratterizzata dunque dalla presenza del dolo specifico.

Art. 635-bis del codice penale – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato di evento che reprime l'effettivo danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici altrui. La fattispecie è aggravata quando il danneggiamento è commesso con violenza alla persona o minaccia o quando il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Art. 635-ter del codice penale – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Considerazioni specifiche

Si tratta di una ipotesi speciale di danneggiamento informatico, che si applica quando le informazioni, i dati o i programmi informatici sono utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o sono ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità. La fattispecie è strutturata come delitto aggravato dall'evento: se il danneggiamento si realizza si applica la più grave ipotesi prevista dal secondo comma, mentre, ai fini della configurabilità del delitto di cui al comma primo, è sufficiente l'idoneità della condotta a cagionare il danneggiamento. Si applicano le stesse circostanze aggravanti indicate per il reato di cui all'articolo 635-*bis* c.p.

Art. 635-*quater* del codice penale – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato di evento: si richiede espressamente che il sistema venga danneggiato, reso in tutto o in parte inservibile, ovvero ne venga ostacolato gravemente il funzionamento. La fattispecie sarà integrata laddove il danneggiamento del sistema sia cagionato 1) mediante la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi, o 2) mediante l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

La distinzione tra danneggiamento di dati e danneggiamento del sistema è legato alle conseguenze della condotta: quando la soppressione o alterazione di dati, informazioni e programmi renda inutilizzabile, o danneggi gravemente il funzionamento del sistema, ricorrerà la fattispecie di cui al presente articolo.

Le circostanze aggravanti sono le stesse indicate per il reato dei cui all'articolo 635-*bis* c.p.

Art. 635-*quinquies* del codice penale – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato a consumazione anticipata, analogo al precedente art. 635-*ter*, che riguarda in questo caso il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. La fattispecie è

strutturata come delitto aggravato dall'evento: se il danneggiamento si realizza si applica la più grave ipotesi prevista dal secondo comma, mentre, ai fini della configurabilità del delitto di cui al comma primo, è sufficiente l'idoneità della condotta a cagionare il danneggiamento. Si applicano le stesse circostanze aggravanti indicate per il reato di cui all'articolo 635-*bis*.

Art. 617-*quater* del codice penale – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Considerazioni specifiche

La disposizione, unitamente a quello previsto dal successivo articolo 617-*quinquies*, è volta a tutelare la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche, intendendosi per tali qualunque scambio di dati tra due o più sistemi informatici. Vi rientrano, quindi, gli scambi di *email*, le *mailing list*, i *forum*, le *chat*, i *newsgroup*, ecc.

Si può parlare di intercettazione abusiva (fraudolenta) quando la comunicazione è riservata ad un determinato numero di destinatari: per le comunicazioni a carattere pubblico (ad esempio siti *web*) non è ipotizzabile alcuna riservatezza.

I reati si verificano quando si prende fraudolentemente cognizione del contenuto di un messaggio in corso di trasmissione, ovvero quando si impedisca o interrompa la comunicazione intercettata (comma 1), ovvero il contenuto della comunicazione venga divulgato al pubblico (comma 2).

I reati sono esclusi se c'è stata autorizzazione esplicita preventiva da parte dei soggetti che partecipano alla comunicazione e perseguibili a querela di parte. Se ricorre una delle circostanze indicate al comma terzo, la perseguibilità è d'ufficio e la pena è aumentata.

Art. 617-*quinquies* del codice penale – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater*.

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato comune di pericolo, che si realizza quando vengano installate apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Dunque, il reato si consuma con la mera installazione delle apparecchiature, non occorrendo che si realizzi alcuno dei fatti per cui l'apparecchiatura è stata installata.

Il reato è escluso se c'è stata autorizzazione esplicita preventiva da parte dei soggetti che partecipano alla comunicazione.

Se ricorre una delle circostanze indicate al comma terzo, la perseguibilità è d'ufficio e la pena è aumentata.

D) FALSITA' INFORMATICA

491-bis del codice penale – Documenti Informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Considerazioni specifiche

L'articolo ha esteso alle falsità riguardanti un documento informatico le disposizioni in tema di falso in atto pubblico e falso in scrittura privata.

E) FRODE INFORMATICA

Art. 640-quinquies del codice penale – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Considerazioni specifiche

La condotta incriminata riguarda solo il certificatore c.d. "qualificato", ossia colui che presta servizi di certificazione di firma elettronica qualificata. Pertanto, non rientra tra le ipotesi da considerarsi a rischio per la Federazione.

ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

Occorre premettere che tutte le attività implicanti la redazione di un "**documento informatico**", intendendosi come tale "*qualsiasi supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli*", e come "**supporto informatico**" qualsiasi "*supporto di memoria – sia esso interno o esterno all'elaboratore – sul quale possono essere registrati e conservati per un certo lasso di tempo dei dati, destinati ad essere letti ed eventualmente elaborati da un sistema informatico*", possono essere penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 491-bis c.p. in chiave di reato presupposto.

Inoltre, assumono astrattamente rilevanza in chiave di possibili reati presupposto tutte le attività che si svolgono mediante sistemi informatici adottati dalla Federazione.

Le attività "a rischio" nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- creazione *account* per accesso a sistemi informatici;
- abilitazione all'accesso, manutenzione e custodia della *password*;
- accesso (fisico) presso gli uffici;

- accesso (logico) alla rete;
- utilizzo pc;
- immissione/gestione/utilizzo dei dati sensibili nei sistemi informatici;
- comunicazioni telematiche o informatiche dirette alla P.A. ed, in generale, ad ogni autorità pubblica che intrattenga rapporti con la FISE;
- comunicazioni telematiche od informatiche dirette a soggetti privati;
- predisposizione, modificazione, trasmissione, archiviazione e custodia di dati, informazioni o documenti riservati per via o su supporto telematico o informatico;
- scambio di corrispondenza interna via telematica;
- corrispondenza con l'esterno tramite posta elettronica;
- cancellazione dati inseriti da utenti non più nell'organico della Federazione;
- manutenzione dei sistemi, dei terminali e dei PC dei dipendenti (interventi periodici e straordinari);
- programmazione di sistemi informatici personalizzati;
- adattamento/aggiornamento di sistemi informatici personalizzati;
- perdita dei dati e *backup* periodico dei dati;
- utilizzo/gestione telefoni cellulari, *tablet* e *notebook*;
- interruzioni nelle comunicazioni e nelle operazioni d'uso dei PC.

In particolare, la FISE verifica:

- a) il corretto impiego dei sistemi informatici, delle procedure e delle chiavi di accesso, nonché l'assenza di elementi ostativi dettati dalle norme della presente parte speciale;
- b) la formazione/informazione del personale;
- c) la professionalità ed affidabilità degli amministratori di sistema;
- d) il controllo costante degli interventi effettuati e del rispetto delle misure di sicurezza adottate dalla Federazione.

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, oltre al rispetto delle regole generali stabilite nella parte introduttiva della Parte Speciale del Modello, devono essere rispettate specifiche procedure, in forza delle quali:

1. siano ricostruibili la formazione di dati, informazioni e documenti informatici (attraverso la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che partecipano agli stessi) ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
2. siano ricostruibili le autorizzazioni all'uso e le responsabilità in materia di codici di accesso, chiavi elettroniche, *password* e misure di sicurezza in genere;
3. siano effettuati i necessari controlli sull'integrità di dati, informazioni e documenti informatici;
4. sia vietata la divulgazione e l'appropriazione abusiva di codici di accesso, chiavi elettroniche, *password* e misure di sicurezza in genere;

A tal fine, si osservano le seguenti regole di prevenzione:

1. Gli strumenti informatici non possono essere alterati né nella loro configurazione *hardware* né nella loro configurazione *software*, salvo autorizzazione dell'Amministratore di Sistema. In particolare:
 - a) non possono essere installati programmi senza l'autorizzazione dell'Amministratore di Sistema, il quale è in possesso dell'elenco delle risorse *software* installate su ogni postazione di lavoro;
 - b) non possono essere spostate le attrezzature informatiche senza l'autorizzazione dell'Amministratore di Sistema;

- c) non possono essere utilizzate e connesse al sistema risorse *hardware* private (a titolo esemplificativo, PC portatili, *Hard disk* esterni, chiavette usb), mentre possono e devono essere utilizzate esclusivamente quelle date eventualmente in uso dalla FISE;
2. Se si deve abbandonare la postazione, anche per pochi minuti, è preferibile che l'utente si disconnetta sempre, per poi riaccedere, utilizzando la specifica funzione del sistema operativo. L'utente deve essere ben consapevole che, se abbandona la postazione di lavoro senza essersi disconnesso, è possibile che un terzo non autorizzato compia operazioni vietate dalla legge o dal presente Modello. In questo caso le eventuali conseguenze, penali, civili o disciplinari, ricadranno sul medesimo utente.
 3. Tutte le postazioni lavoro, le stampanti, gli scanner, etc. devono essere spente al termine della giornata lavorativa o in caso di allontanamento prolungato.
 4. L'utilizzo di cd-rom esterni, chiavette usb, pc portatili, e altre risorse *hardware* esterni, quando consentito, deve essere necessariamente preceduto da una scansione dei file da aprire.
 5. L'utente è responsabile dell'efficienza della postazione: pertanto, deve segnalare tempestivamente all'Amministratore di Sistema anomalie, malfunzionamenti, rallentamenti del computer. Resta fermo che egli non deve intervenire senza l'autorizzazione dell'Amministratore di Sistema.
 6. In caso di smarrimento e/o furto degli strumenti portatili in dotazione, l'utente è tenuto a sporgere immediatamente denuncia alle competenti autorità e ad inviarne copia alla FISE, specificando quali dati erano contenuti negli strumenti smarriti.
 7. L'utente deve modificare, al primo accesso, la *password* attribuita dall'Amministratore di Sistema.
 8. La *password* deve essere composta da almeno 8 caratteri alfanumerici, con alternanza di maiuscole e minuscole e con l'impiego di caratteri speciali. Non deve quindi avere senso compiuto, né tantomeno essere basata su informazioni facilmente deducibili, come date di nascita o nomi di familiari.
 9. La *password* deve essere periodicamente cambiata.
 10. L'utente deve mantenere riservata la *password*, non divulgarla a terzi, non permettere ad altri utenti di operare con il proprio identificativo utente, non trascriverla su supporti (es. fogli, post-it) facilmente accessibili a terzi. È essenziale che l'utente riponga la massima cura nella gestione delle *password*, perché un accesso effettuato con la propria *password* sarebbe irrimediabilmente riconducibile all'utente medesimo, con conseguenti eventuali responsabilità penali, civili e disciplinari.
 11. Qualora l'utente ritenga che la segretezza della *password* sia stata compromessa, deve darne comunicazione all'Amministratore di Sistema, che provvederà al rilascio di nuova *password*, che dovrà essere a sua volta modificata.
 12. Qualora un utente venga a conoscenza della *password* di un collega, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Amministratore di Sistema, che attribuirà una nuova *password* al collega.
 13. Per garantire la funzionalità del sistema, ogni utente è tenuto a consegnare la propria *password* all'Amministratore di Sistema, in busta chiusa, firmata dallo stesso utente sul lembo di chiusura.
 14. In caso di assenza dell'utente, prolungata o meno, che comporti l'esigenza di accedere ai dati dal medesimo trattati, l'Amministratore di Sistema, aprirà la busta contenente la *password*, redigerà un verbale secondo il modello allegato, e successivamente provvederà a rilasciare una nuova *password*.
 15. Ad ogni ufficio è assegnato un indirizzo di posta elettronica personale.
 16. Ogni utente è responsabile del corretto utilizzo della casella di posta elettronica assegnatagli.

17. Tale indirizzo deve essere impiegato unicamente nell'ambito dell'attività lavorativa svolta per conto della Federazione. Non deve essere quindi impiegato per la corrispondenza privata, né per partecipare a forum, dibattiti, *mailing lists*, etc. I messaggi inviati dall'account FISE devono essere caratterizzati da professionalità, chiarezza, correttezza e cortesia.
18. In caso di ricezione di messaggi SPAM è vietato aprirli, rispondere o aprire gli allegati. In ogni altro caso, qualsiasi allegato ricevuto, anche se proveniente da fonte sicura, deve essere scansionato con l'antivirus.
19. La casella di posta deve essere mantenuta in ordine secondo le direttive organizzative stabilite dalla Federazione. Devono essere cancellati i messaggi inutili, in particolar modo quando contengono allegati ingombranti, poiché occupano risorse preziose.
20. Non è consentito, per nessuna ragione, lo scambio e l'archiviazione di messaggi di posta elettronica idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale nonché lo stato di salute e la vita sessuale proprie e/o di terzi. E', inoltre, espressamente vietato l'uso di linguaggio o di immagini oscene, ingannevoli, diffamatorie, discriminatorie e/o comunque idonee a creare un danno alla Federazione.
21. Durante l'orario di lavoro è consentito controllare la propria casella di posta elettronica privata mediante *webmail*, e rispondere ai messaggi, salvo ciò non pregiudichi il puntuale, tempestivo e corretto svolgimento delle proprie mansioni o, comunque, le obiettive esigenze della Federazione.
22. Qualora l'attivazione del servizio di risposta automatica non fosse stato attivato, per dimenticanza o per improvvisa assenza, la FISE si riserva di farlo, tramite una persona di fiducia indicata dall'utente, e con la garanzia della riservatezza.
23. Qualora fosse necessario accedere ai messaggi contenuti nella casella di un lavoratore temporaneamente assente, l'utente ha la possibilità di indicare un altro lavoratore, persona di fiducia, che provvederà ad aprire la casella e ad inoltrare alla FISE i messaggi pertinenti all'attività lavorativa. Di questa attività viene redatto apposito verbale. Al ritorno dell'utente assente, dovrà essergli assegnata una nuova *password*.
24. La FISE effettua un *backup* periodico dei dati su supporto magnetico, in forma cifrata e protetta da *password*, al fine di consentire il ripristino della disponibilità dei dati in seguito ad eventuale distruzione o danneggiamento dei computer.
25. La FISE provvede a verificare periodicamente l'idoneità delle strutture informatiche, gestire eventuali piani di manutenzione nonché ad organizzare e gestire la ricerca, la selezione e l'inserimento di nuove risorse tecnologiche.
26. I supporti vengono conservati per un determinato periodo, al termine del quale vengono riutilizzati per effettuare un nuovo *backup*, tramite il quale vengono sovrascritti e cancellati i dati salvati nel backup precedente.
27. La FISE, nel rispetto del divieto posto al datore di lavoro di effettuare controlli a distanza sull'operato dei lavoratori (art. 4 L: 300/1970 cd. "Statuto dei Lavoratori"), garantisce anzitutto che non vengono utilizzati sistemi *hardware* e/o *software* idonei ad effettuare un controllo a distanza dei lavoratori, in particolare mediante:
 - la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica ovvero dei relativi dati esteriori, al di là di quanto tecnicamente necessario per assicurare il servizio e-mail;
 - la riproduzione e l'eventuale memorizzazione sistematica delle pagine *web* visualizzate dal lavoratore;
 - la lettura o la registrazione dei caratteri inseriti, tramite la tastiera e analogo dispositivo;
 - l'analisi occulta del computer portatili affidati in uso.

In conformità a quanto stabilito nelle Linee guida di Confindustria (versione 2014), in relazione alla prevenzione della frode informatica, ove viene suggerito il rispetto della normativa sulla *privacy* a tutela del dipendente, la FISE fa applicazione della medesima normativa anche allo scopo di garantire la massima sicurezza dei sistemi informatici.

Infine, vengono richiamate in questa sede, ad integrazione delle speciali regole di condotta qui indicate, le disposizioni impartite in materia di riservatezza dal Garante per il trattamento dei dati personali (c.d. "*Linee Guida del Garante per posta elettronica ed internet*"), in quanto esse appaiono misure particolarmente efficaci per garantire una corretta organizzazione ed un'adeguata prevenzione nei confronti dei c.d. reati informatici.

PARTE SPECIALE

"G"

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

L'articolo 15, c. 7, della legge 23 luglio 2009 n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", ha introdotto l'articolo 25-novies, rubricato "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore".

Tra i reati ivi previsti quelli che rilevano ai fini del presente Modello organizzativo sono:

Art. 171 legge 633/1941 – Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa.

Comma 1 lett. a) bis

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

[...]

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Comma 3

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis legge 633/1941

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Considerazioni specifiche

Non è necessario che la riproduzione dei *software* sia finalizzata al commercio e costituisce pertanto reato la condotta di abusiva duplicazione di programmi anche in assenza di una finalità di natura patrimoniale.

E' configurabile il reato di cui alla norma ogniqualvolta i programmi informatici illegalmente detenuti abbiano concretamente favorito l'attività imprenditoriale esercitata dall'autore del fatto, venendo impiegati per attività funzionali all'impresa, come l'archiviazione dei dati relativi ai fornitori o ai clienti, l'elencazione delle scadenze contabili o la gestione delle fatturazioni.

Art. 171-*ter* legge 633/1941

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

[...]

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

[...]

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

Le operazioni "a rischio" nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- attività promo-pubblicitaria e promozionale in genere;
- acquisto e utilizzo di programmi, *software* o banche dati, supporti usati per i *backup*;
- conservazione dei supporti originali contenenti il *software*;
- utilizzo delle connessioni da pc;
- gestione del sito internet della Federazione;
- predisposizione e gestione di loghi, carta intestata, brochure informative della FISE;
- acquisto e utilizzo di opere dell'ingegno o prodotti comunque tutelati da diritto d'autore ai sensi delle normative tempo per tempo vigenti.

In particolare, in relazione agli acquisiti sopra indicati, tra le "operazioni a rischio", tenuto conto della natura, della diffusione e dei contenuti del prodotto o dell'opera, la FISE verifica, di volta in volta, la provenienza, l'affidabilità e la reputazione del fornitore nonché le condizioni di vendita (prezzo, tempi e modalità di consegna e di pagamento) e, ove emergano elementi oggettivamente "anomali", in quanto palesemente difformi dalle normali prassi di mercato, richiede al singolo fornitore documentazione comprovante, a seconda dei casi, l'originalità del prodotto, la licenza alla sua vendita e/o al suo utilizzo e, più in generale, la conformità alle normative vigenti in tema di protezione delle opere dell'ingegno e tutela del diritto d'autore.

Nel caso in cui tale documentazione risulti mancante, incompleta, contraffatta, ovvero non venga consegnata l'Ufficio, non procede al relativo acquisto.

Infine, si garantisce che nei contratti di acquisto di prodotti interessati da un diritto d'autore il fornitore dichiara, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, di essere in possesso della eventuale necessaria licenza all'utilizzo di tali diritti.

Dovrà inoltre essere garantita:

- (i) la formazione specifica del personale e dei collaboratori in materia di tutela del diritto d'autore e delle opere dell'ingegno, mirata a rendere consapevoli i Destinatari riguardo ai problemi giuridici connessi alla gestione dei relativi diritti;
- (ii) la sensibilizzazione del personale circa il corretto utilizzo delle risorse altrui in tema di proprietà industriale;
- (iii) la conservazione in luoghi non accessibili a tutti, sotto la responsabilità del Segretario Generale, dei supporti originali di programmi, banche dati, *software* o, comunque, di prodotti tutelati dal diritto d'autore o di opere dell'ingegno in uso presso la Federazione.

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, i Destinatari, oltre alle regole generali stabilite nella parte introduttiva della Parte Speciale del Modello, devono:

1. (far) rispettare divieti e restrizioni eventualmente stabiliti negli accordi di licenza stipulati con fornitori di software o negli accordi di sponsorizzazione e/o patrocinio;
2. vietare e punire ogni comportamento che, pur non costituendo reato, sia volto a determinare la perdita, il furto, la diffusione non autorizzata o l'uso improprio della proprietà intellettuale altrui o di informazioni riservate;

3. attuare un controllo preventivo e continuativo delle attività connesse con, o che implicano, l'utilizzo di prodotti tutelati dal diritto d'autore o di opere dell'ingegno;
4. effettuare i necessari controlli sui contratti di cessione o licenza di diritti di prodotti tutelati dal diritto d'autore o di opere dell'ingegno.

PARTE SPECIALE

“H”

Delitti di criminalità organizzata

L'articolo 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009 n. 94, recante "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*", ha introdotto nel Decreto l'articolo 24-ter, rubricato "*Delitti in materia di criminalità organizzata*".

Tra quelli ivi previsti, risultano a rischio per la FISE:

Art. 416, 6° comma, - Associazione per delinquere

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 600 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (3), è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 601 - Tratta di persone.

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare

ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Art. 602 - Acquisto e alienazione di schiavi.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Art. 12, co. 3 e 3-bis, D.Lgs. 286/1998 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

Art. 416-bis del codice penale – Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quanto i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Considerazioni specifiche

Per entrambi i reati ci si richiama a quanto contenuto nella Parte speciale “C” del presente Modello in tema di reato transazionale (anche se essi non appaiono configurabili relativamente alle attività svolte dalla FISE ad eccezione, semmai, del delitto di cui all’art. 12, comma 3-*bis*, D.lgs. 286/1998).

In ottica preventiva, va altresì considerata la concreta possibilità di una contestazione nei termini del concorso esterno, ai sensi dell’art. 110 c.p., ove uno dei soggetti in posizione significativa nell’ambito della Federazione (“apicale” o “sottoposto” ai sensi dell’art. 5, comma 1, rispettivamente lett. a) e b), d.lgs. 231/2001), pur non partecipando al vincolo associativo, vi apporti un contributo causale effettivo nell’interesse (anche o soltanto) della Federazione.

ATTIVITA’ A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

Le operazioni “a rischio” nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- acquisto di beni e/o servizi;
- reperimento di risorse finanziarie;
- assunzione di personale;
- stipulazione dei contratti con terzi;
- transazioni finanziarie;
- rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari.

In particolare, ad integrazione dei requisiti di iscrizione nell’albo fornitori stabiliti nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità (come tempo per tempo vigente), per quanto concerne le attività con soggetti terzi, l’individuazione e la scelta dei fornitori avviene sulla base dei criteri predeterminati, oggettivi e trasparenti riguardanti la qualità del bene o servizio, il prezzo e le garanzie di assistenza, equità e correttezza, con preferenza di coloro che risultano iscritti nelle liste presso le Prefetture in quanto considerati non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa, nel rispetto delle procedure indicate nel regolamento acquisiti della Federazione (come tempo per tempo vigente).

Con riferimento, invece, ai reati concernenti il traffico di migranti, la FISE deve controllare la regolarità della documentazione presentata dai dipendenti e collaboratori da assumere, con particolare riferimento, ove stranieri, al possesso di un regolare permesso di soggiorno.

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, oltre alle regole generali di condotta e a quelle contenute nella Parte speciale “C” del presente Modello in tema di reato transazionale, i Destinatari devono agire in modo che:

- a) siano ricostruibili la formazione degli atti (attraverso la tracciatura dei singoli passaggi e l’identificazione dei soggetti che partecipano agli stessi) ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- b) ad integrazione/specificazione di quanto previsto nella parte generale, al punto 3.3., si attuino meccanismi di autodenuncia, in virtù dei quali, in presenza di attendibili segnali d’allarme (ad esempio, comportamenti abnormi o comunque anomali, poco trasparenti o altamente equivoci) chiunque è tenuto a segnalarli (anche in forma anonima) alla Federazione e all’Organismo di Vigilanza per l’eventuale avvio delle opportune indagini e verifiche;
- c) sia garantito, anche da parte dei collaboratori e dei terzi in genere che espletino servizi o producano beni per conto della FISE, il rispetto della normativa vigente in materia di

immigrazione e di lavoro (anche minorile), ivi incluso per ciò che attiene al profilo della costituzione del rapporto lavorativo;

- d) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla FISEe non giustificati in relazione al tipo di incarico effettuato ed alla prassi ed alle eventuali tariffe vigenti.

PARTE SPECIALE

“1”

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La legge 116 del 3 agosto 2009 (*“Ratifica ed esecuzione della convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale”*) ha introdotto nel Decreto l’articolo 25-*novies*, rubricato “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”, successivamente rubricato 25-*decies* ad opera dell’art. 2 del D.lgs. 121 del 7 luglio 2011 (si trattava di un evidente refuso di numerazione in quanto la legge 99 del 2009 aveva già introdotto nel Decreto un articolo 25-*novies*).

Si tratta del delitto di cui all’articolo 377-*bis* del codice penale.

Inoltre, la stessa legge 116/09 ha modificato l’articolo 322-*bis* del codice penale (*“Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati esteri”*), richiamato dall’articolo 25, comma 4, del Decreto, aggiungendo alla fine del secondo comma, n.2, le seguenti parole *“ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica o finanziaria”*.

E’ quindi ora previsto che le disposizioni di cui agli articoli 321 e 322, primo e secondo comma del codice penale (rispettivamente *“Pene per il corruttore”* e *“Istigazione alla corruzione”*) si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso alle persone indicate dal secondo comma, n. 2 dell’articolo 322-*bis* c.p., non più solo *“qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali”* ma anche qualora il fatto sia commesso *“al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica o finanziaria”*.

Tale nuova formulazione amplia in maniera rilevante le ipotesi di rischio.

Art. 377-*bis* del codice penale – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quanto questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Considerazioni specifiche

Lo scopo della norma in esame è tutelare l’interesse pubblico al corretto svolgimento dell’Autorità Giudiziaria, evitando interferenze volte a turbare la ricerca della verità processuale, e che coloro i quali sono chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale possano ricevere indebite pressioni o illecite coercizioni.

La condotta sanzionata consiste nell’uso della violenza o della minaccia o nell’offerta o promessa di denaro o altra utilità al fine di indurre taluno, chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un processo, a non rendere alcuna dichiarazione ovvero a rendere dichiarazioni mendaci (fattispecie a dolo specifico).

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere la condotta di costrizione o l’offerta o la promessa di denaro o altra utilità.

ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

Il reato di cui all'articolo 377-*bis* del codice penale era già previsto nel Decreto nel contesto dei reati transnazionali, di cui alla parte speciale "C".

Data la tipologia del reato in esame, sono potenzialmente a rischio tutte le operazioni che possano portare a rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, oltre alle regole generali stabilite nella parte introduttiva della Parte Speciale del Modello, i Destinatari devono attenersi a specifiche procedure, in forza delle quali:

1. siano ricostruibili la formazione degli atti (attraverso la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che partecipano agli stessi) ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
2. siano effettuati i necessari controlli sull'assenza di circostanze ostative in relazione alle fattispecie dei reati della presente parte speciale;
3. sia evitato qualunque comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di indurre qualsiasi soggetto a rilasciare false dichiarazioni nell'ambito di un processo penale;
4. sia mantenuta una condotta trasparente e collaborativa con le Pubbliche Autorità, in particolare con la magistratura inquirente e giudicante, mediante la comunicazione di tutti i dati, le informazioni e le notizie che fossero richieste, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
5. non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla FISE e non giustificati in relazione al tipo di incarico effettuato ed alla prassi ed alle tariffe vigenti in ambito locale;
6. non siano posti in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, le funzioni di controllo della gestione sociale da parte degli organi a ciò deputati.

PARTE SPECIALE
“L”
Reati di corruzione tra privati

Art. 2635 del codice civile – Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Art. 2635-bis del codice civile - Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive,

che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

Considerazioni specifiche

Si tratta di reati “propri” (di *amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori* di società o enti privati o anche di *soggetti che ivi esercitano funzioni direttive* ovvero, nel caso dell’art. 2635 c.c., di quanti risultino *sottoposti alla direzione o vigilanza* di quelli), in quanto tali inapplicabili alla FISE.

Nel caso dell’art. 2635 c.c. si ha, tuttavia, un “concorso necessario bilaterale” in cui vengono puniti sia i corrotti (primo e secondo comma) che i corruttori (terzo comma): si punisce, infatti, sia la corruzione “passiva”, “propria” e “antecedente” dei primi, i quali consapevolmente (sia pur per interposta persona) ricevono o si fanno promettere denaro o altra utilità non dovuta in violazione di obblighi inerenti al loro ufficio, sia la corruzione “attiva” di chi altrettanto consapevolmente (sia pur per interposta persona) offre, promette o dà denaro o altra utilità.

Il compimento o l’omissione di atti da parte dei soggetti qualificati possono consistere in qualsiasi manifestazione della funzione da essi ricoperta nell’ambito di società o enti privati.

Le pene sono raddoppiate in caso di fatti compiuti nell’ambito di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o, comunque, diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

La procedibilità è a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

La responsabilità della FISE *ex art. 25-ter*, comma 1, lett. *s-bis*), d.lgs. 231/2001 è dunque ipotizzabile nella sola ipotesi del terzo comma dell’art. 2635 c.c., stante, oltre alla inapplicabilità delle altre ipotesi alla Federazione Sportiva Nazionale, l’incompatibilità logica tra la condotta del corrotto (di cui al primo o secondo comma) e l’interesse dell’ente privato.

Mentre il corruttore (di cui al terzo comma) potrebbe agire (anche o soltanto) nell’interesse della Federazione nell’ambito della quale rivesta la posizione di “apicale” o di “sottoposto” (ai sensi dell’art. 5, comma 1, rispettivamente lett. *a*) e *b*), d.lgs. 231/2001).

Nel caso in cui il reato risulti procedibile a querela di parte, occorre segnalare che, sulla base di quanto disposto dall’art. 37 d.lgs. 231/2001, ove la querela manchi o non sia validamente e/o tempestivamente presentata entro i termini di cui all’art. 124 c.p. non si procede comunque all’accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente.

Quanto al reato di cui all’art. 2635-*bis* c.c., sempre procedibile a querela della persona offesa, specularmente si punisce, nei medesimi casi di cui all’art. 2635 c.c. ma con pena ridotta di un terzo, chiunque (sia pur per interposta persona) *offre* o *promette* denaro o altra utilità *qualora la promessa o l’offerta non sia accettata* ovvero *sollecita* la predetta promessa o offerta, *qualora la sollecitazione non sia accettata*.

Anche in tal caso, la responsabilità della FISE *ex art. 25-ter*, comma 1, lett. *s-bis*), d.lgs. 231/2001 è ipotizzabile nella sola ipotesi del primo comma dell'art. 2635-*bis* c.c.

In relazione a tali reati sarà opportuno, oltre al rispetto del Codice Etico, attuare uno stretto controllo delle aree di rischio, distinguendo tra le condotte in cui esso può consistere il reato (offerta, promessa o dazione di denaro o di altra utilità non dovuta ovvero relativa sollecitazione).

- a) Sotto il primo profilo (offerta, promessa o dazione di danaro o relativa sollecitazione) le aree di rischio sono tutti quei processi che possono consentire (i) la materializzazione del beneficio derivante dall'accordo corruttivo e/o (ii) la formazione della provvista di danaro necessaria all'esecuzione dell'attività corruttiva. E', quindi, necessario, dividere i livelli autorizzativi all'interno dei procedimenti di gestione dei rapporti con soggetti terzi committenti, subappaltatori o fornitori e distinguere nettamente i ruoli (tra chi ha il rapporto con il cliente, chi decide ed applica i prezzi di fornitura del servizio e le altre condizioni contrattuali e chi definisce o gestisce eventuali controversie connesse all'esecuzione della commessa). Tali procedure devono essere portate all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza cui dovranno essere comunicate eventuali deroghe alle regole generali, ad esempio nei prezzi o nei termini di pagamento applicati. Quanto alla formazione della provvista, è necessario un controllo dei flussi finanziari e del rispetto dei limiti di spesa di ciascun soggetto autorizzato, nonché una chiara distinzione dei ruoli tra chi richiede l'acquisto o la prestazione, chi individua e seleziona il fornitore, il consulente o il prestatore di servizi, chi autorizza il pagamento e chi effettua il controllo della gestione.
- b) Sotto il secondo profilo (offerta, promessa o dazione di altra utilità o relativa sollecitazione), gli omaggi che possono essere accettati in occasione di festività annuali particolari devono essere di modico valore e conformi alla prassi. Eventuali regalie eccedenti i criteri indicati e non conformi alla prassi devono essere tempestivamente segnalate al proprio superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza. Le spese di rappresentanza devono essere ragionevoli e limitate a pranzi o cene di lavoro, in relazione ad attività strettamente connesse all'attività della FISE e in contesti consoni all'occasione di incontro comunque connesso all'ambito sportivo o federale.